

X LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	Pag.	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	13
DIFESA (IV)	»	21
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	27
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	39
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	43
AFFARI SOCIALI (XII)	»	51
COMMISSIONE SPECIALE PER LE POLITICHE COMUNITARIE . .	»	55
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUA- ZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI	»	57
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SUI TESTI UNICI CONCERNENTI LA RIFORMA TRIBUTARIA	»	63

CONVOCAZIONI:

<i>Giunta delle elezioni</i>	Pag.	III
<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i> »		IV

<i>Commissioni riunite (VIII e IX)</i>	Pag.	V
<i>Commissioni riunite (VIII e XII)</i>	»	VI
<i>Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)</i>	»	VII
<i>Giustizia (II)</i>	»	X
<i>Affari esteri e comunitari (III)</i>	»	XVI
<i>Difesa (IV)</i>	»	XVII
<i>Bilancio, tesoro e programmazione (V)</i>	»	XX
<i>Finanze (VI)</i>	»	XXII
<i>Cultura, scienza e istruzione (VII)</i>	»	XXVI
<i>Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)</i>	»	XXXI
<i>Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)</i>	»	XXXIV
<i>Attività produttive, commercio e turismo (X)</i>	»	XXXVII
<i>Lavoro pubblico e privato (XI)</i>	»	XLIII
<i>Affari sociali (XII)</i>	»	XLVI
<i>Agricoltura (XIII)</i>	»	XLVII
<i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i>	»	XLVIII
<i>Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno</i>	»	XLIX
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari</i>	»	L
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrori- simo in Italia e sulle cause della mancata indi- viduazione dei responsabili delle stragi</i>	»	LI
<i>Commissione parlamentare per il controllo sull'atti- vità degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale</i>	»	LII
<i>INDICE DELLE CONVOCAZIONI</i>	»	LIII

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

*Martedì 24 settembre 1991, ore 18,35.
— Presidenza del Presidente Leonilde IOTTI.*

Il Presidente Nilde IOTTI comunica di aver ritenuto opportuno consultare la Giunta per il Regolamento in relazione alla situazione determinatasi nella Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi a seguito delle dimissioni del deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse dal gruppo del MSI-DN con conseguente passaggio al gruppo Misto.

Ricorda di aver già rappresentato al deputato, in base alla prassi confortata da una precedente decisione della Giunta per il Regolamento, la necessità di consentire il ripristino del rapporto di proporzionalità fra le rappresentanze dei diversi gruppi parlamentari all'interno della suddetta Commissione, in quanto con il suo passaggio dal gruppo del MSI-DN al gruppo Misto, passaggio non seguito dalle dimissioni dalla Commissione d'inchiesta, il gruppo del MSI-DN della Camera si

sarebbe trovato a non avere più una propria rappresentanza nella citata Commissione.

Fa quindi presente che il deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse ha replicato di non poter aderire alla richiesta in quanto ha sempre inteso la sua partecipazione ai lavori della Commissione non come rappresentanza di una parte politica, ma come contributo all'accertamento della verità con la garanzia d'indipendenza proclamata dall'articolo 67 della Costituzione. Si pone, quindi, il problema se la prassi dell'obbligatorio ripristino dei rapporti di proporzionalità che hanno presieduto alla costituzione della Commissione debba valere anche per le Commissioni di inchiesta e se i poteri di garanzia del Presidente della Camera possano estendersi fino alla sostituzione d'ufficio del parlamentare che non intende dimettersi.

Dopo aver ricordato, infine, che dovrà essere posta all'attenzione della Giunta per il Regolamento anche la questione della rappresentanza del gruppo DP-Comunisti in alcune Commissioni bicamerali — come da questo gruppo richiesta — co-

munica che i membri del gruppo PDS-Comunista, oggi impossibilitati a partecipare ai lavori della Giunta, hanno inviato una nota nella quale si sottolinea l'indelegabilità del requisito relativo alla composizione proporzionale della Commissione d'inchiesta, richiesto dalla stessa Costituzione, e la necessità pertanto di procedere comunque al ripristino di tale proporzionalità.

Il deputato Adriano CIAFFI ritiene che il principio della rappresentanza proporzionale nella composizione delle Commissioni bicamerali di inchiesta deve essere temperato con la garanzia di libertà di giudizio del deputato, specialmente allorché questo fa parte di una Commissione di inchiesta. Per questo, ipotizzare un potere autoritativo di sostituzione del Presidente della Camera in ogni ipotesi di variazione nella composizione dei gruppi potrebbe tramutarsi in una sorta di sanzione contro i comportamenti difformi di un deputato rispetto alle linee politiche del gruppo originario, specialmente nel caso di espulsione dal gruppo.

Il deputato Raffaele VALENSISE osserva che il principio della rappresentanza proporzionale discendente dall'articolo 82 della Costituzione nonché dall'articolo 3 della legge istitutiva della Commissione bicamerale d'inchiesta sulle stragi costituisce una condizione essenziale per il corretto funzionamento della Commissione, giacché questa deve rispettare la consistenza dei gruppi determinati all'interno della Assemblea delineata dal corpo elettorale. Tale condizione deve pertanto essere presente durante tutta la vita della Commissione, in particolare allorché la modifica dei rapporti originari è conseguenza di un atto spontaneo di dimissioni dal gruppo, come è nel caso di specie.

Il deputato Ciso GITTI, dopo aver espresso riserve sui casi di temperamento del criterio della composizione proporzionale sancito dall'articolo 82 della Costituzione con quello della rappresentatività di tutti i gruppi previsto

da talune leggi istitutive di Commissioni d'inchiesta, ritiene che la complessità delle questioni di carattere generale imponga una riflessione approfondita e consigli di risolvere, per ora, solo il caso concreto prospettato dal Presidente. In proposito appare corretto e doveroso un intervento del Presidente della Camera volto a ristabilire il principio di proporzionalità all'interno della Commissione d'inchiesta sulle stragi, tenuto anche conto del fatto che le dimissioni dal gruppo sono state presentate volontariamente e non lasciano presumere forme di coazione. Rileva, infine, come l'ulteriore questione della eventuale alterazione della ripartizione originaria dei seggi a seguito di mutamenti successivamente intervenuti nella composizione dei gruppi in corso di legislatura, debba costituire oggetto di una più vasta ed approfondita analisi.

Dopo che il deputato Giuseppe CALDERISI ha espresso perplessità rispetto agli inconvenienti che si possono determinare qualora si ammetta la possibilità di modificare la composizione di Commissioni di inchiesta la cui peculiare attività è finalizzata al raggiungimento di obiettivi circoscritti e delimitati, il deputato Silvano LABRIOLA afferma che la Giunta dovrebbe esprimersi solo in relazione al caso specifico, con le sue peculiari caratteristiche, ferma restando l'opportunità di ulteriori riflessioni ed approfondimenti sull'intera questione relativa alla composizione delle Commissioni bicamerali, la cui disciplina nell'ordinamento parlamentare appare invero lacunosa. Nel sottolineare la natura politica e non giurisdizionale della funzione delle Commissioni di inchiesta, osserva che, in assenza di un divieto legislativo esplicito di dimissioni dei componenti della Commissione d'inchiesta, il rispetto del principio della composizione proporzionale fissato dalla Costituzione impone certamente che venga ripristinato il rapporto esistente al momento della sua costituzione, allorché esso sia stato modificato a seguito di una decisione autonoma e unilaterale del sin-

golo parlamentare. Ritiene che in tal modo si possano superare anche le perplessità espresse dal deputato Ciaffi.

Dopo un breve intervento del deputato Antonio DEL PENNINO il quale si dichiara favorevole all'accoglimento della richiesta di sostituzione del deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse, il Presidente Nilde IOTTI, riassumendo i termini del dibattito, prende atto dell'orientamento largamente prevalente favorevole al ripristino della proporzionalità nella composizione della Commissione di inchiesta sul terrorismo in relazione alla specificità del caso in questione, caratterizzato dalle dimissioni volontarie di un componente della Commissione dal gruppo parlamentare cui apparteneva,

con conseguente modificazione degli equilibri originari che hanno presieduto alla formazione della Commissione e alla nomina dei suoi componenti. Reitererà, pertanto, al deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse l'invito a dimettersi dalla Commissione, riservandosi, in caso di risposta negativa, di procedere alla sua sostituzione.

Rimanda, quindi, ad altra seduta, come prospettato da alcuni membri, l'esame del problema concernente la rappresentanza del gruppo DP-Comunisti in talune Commissioni bicamerali, riservandosi altresì di convocare la Giunta per il Regolamento al fine di predisporre un calendario dei lavori per la parte restante della legislatura.

La seduta termina alle 19,40.

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

In sede consultiva, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 2, del regolamento.

Martedì 24 settembre 1991, ore 16. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo Sorice.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'Amministrazione finanziaria (5939).

(Parere all'Assemblea).

Il relatore Giovanni GEI (gruppo DC), illustrato il provvedimento, rileva che il decreto-legge in esame riproduce il contenuto del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, non convertito in legge nei termini costituzionali. Una novità significativa, che meriterebbe alcuni approfondimenti di merito, è costituita dall'articolo 6 in materia di repressione del contrabbando di sigarette, che

prevede sanzioni per quel che riguarda l'importazione, la distribuzione e la vendita delle sigarette. Propone quindi di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il deputato Carlo TASSI (gruppo MSI-destra nazionale) si dichiara contrario al provvedimento per molteplici motivi: innanzitutto perché si tratta di un decreto-legge reiterato. Inoltre il provvedimento in esame reca discipline di materie non omogenee; risulta poi contraddittorio prevedere misure urgenti circa il potenziamento degli uffici, proprio mentre il Parlamento sta discutendo sulla ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria. Esprime infine preoccupazione per le sanzioni previste per i produttori di sigarette: infatti prevedendo delle sanzioni dirette per comportamenti indiretti si viola il principio secondo cui la responsabilità penale è personale e che, comunque, le conseguenze di un comportamento devono essere poste a carico di colui che lo pone in essere. Pertanto le sanzioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge non sono misure giuste.

Il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo federalista europeo) esprime anch'egli perplessità sull'articolo 6 del decreto-legge che prevede sanzioni quali la sospensione per tre mesi dalla importazione, distribuzione e vendita di quelle marche di sigarette di cui vengano sequestrati quantitativi superiori a cinquemila chilogrammi. In questo modo infatti si mettono in discussione il principio della responsabilità penale personale, quello di legalità e la certezza stessa del diritto.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha fatto presente che la Commissione in questa sede è richiamata a esprimersi circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione e che allorché esaminerà il provvedimento di fini del parere sugli aspetti di costituzionalità potrà valutare le questioni poste dall'articolo 6 del decreto-legge, articolo che appare fuori di ogni regola, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 297, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione (5960).

(Parere all'Assemblea).

Il relatore Giovanni GEI (gruppo DC), illustrato il provvedimento che, reiterando precedenti analoghi decreti-legge, prevede interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché il differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione, propone di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il deputato Carlo TASSI (gruppo MSI-destra nazionale), dichiarandosi contrario

circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione per il provvedimento in esame, si domanda per quali motivi non tutte le regioni siano trattate allo stesso modo del decreto-legge. Infatti l'articolo 1 del provvedimento prevede una disposizione particolare per la Lombardia: si tratta di finanziamenti fino a cinquecento miliardi di lire, mentre la previsione di finanziamenti per le altre regioni è nettamente inferiore. Tale disparità di trattamento non si comprende poiché la Lombardia non è una regione povera di acque. Il decreto-legge in esame vorrebbe allora costituire uno strumento idoneo per frenare l'avanzata delle leghe nel nord, ma non è così che ci si accattiva l'opinione pubblica contro le leghe.

Il deputato Silvia BARBIERI (gruppo comunista-PDS), dichiarandosi favorevole alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento, esprime peraltro perplessità circa l'ulteriore, ampio differimento del termine di due anni in materia di qualità delle acque di balneazione.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia (5961).

(Parere all'Assemblea).

Il Presidente Silvano LABRIOLA, in sostituzione del relatore, rilevato che il decreto-legge in esame prevede interventi urgenti per il rafforzamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'amministrazione della giustizia, propone di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed

urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il deputato Carlo TASSI (gruppo MSI-destra nazionale), rilevando la necessità di interventi nel settore della giustizia, fa presente la difficoltà dei tribunali italiani nel recepire le innovazioni previste dal nuovo codice di procedura penale, tra le quali assume particolare rilievo la registrazione della fase dibattimentale. In particolare, apprezzando il buon funzionamento della settima sezione penale del Tribunale di Milano, fa presente che nei tribunali italiani gli impianti di registrazione sono disponibili, ma inutilizzati. Esprime poi dubbi circa la proposta del Ministro di grazia e giustizia sulla introduzione del sistema di videoregistrazione, mentre le attuali apparecchiature non sono ancora utilizzate; inoltre sarebbero necessari ulteriori anni per l'espletamento dei corsi di formazione per l'introduzione di un nuovo sistema.

Il deputato Silvia BARBIERI (gruppo comunista-PDS), concordando con la proposta di parere favorevole del Presidente, fa presente la necessità di interventi atti a soddisfare le esigenze del settore della giustizia, vista la delicata situazione attuale. Si chiede tuttavia per quale motivo sia stato usato lo strumento del decreto-legge invece di quelli ordinari, essendo previsti appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato per l'anno 1991, ciò che avrebbe consentito di adottare necessarie misure sin dai primi mesi di quest'anno.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, confermando il deputato Soddu quale relatore per l'Assemblea.

Il Presidente Silvano LABRIOLA auspica infine un maggior ricorso allo strumento della delegificazione da parte del Governo in materie che riguardano l'amministrazione della giustizia, attraverso la previsione di norme di legge, che pure

prevedano determinate garanzie.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope (5936).

(Parere all'Assemblea).

Il deputato Adriano CIAFFI (gruppo DC), illustrato analiticamente il provvedimento, propone di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il deputato Carlo TASSI (gruppo MSI-destra nazionale) si dichiara contrario al provvedimento poiché la materia in esame non può essere oggetto di decretazione d'urgenza trattandosi di diritti fondamentali della persona.

Il deputato Silvia BARBIERI (gruppo comunista-PDS), dichiarandosi favorevole alla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, fa presente che la questione disciplinata dal decreto-legge era già emersa nel corso della discussione della normativa relativa alla tossicodipendenza. In quella sede peraltro si preferì prevedere « norme manifesto » ed è ora necessario fare fronte alle conseguenze di ciò, tra cui il provvedimento in esame.

La Commissione delibera infine di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che la Commissione tornerà a riunirsi domani 25 settembre al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea in sede consultiva per l'esame dei provvedi-

menti, oggi esaminati per il parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 96-bis, secondo comma, del regolamento; fa altresì presente che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è convocato per domani 25 settembre, alle ore 17. Rileva quindi che la Commissione dovrà concordare una data, non troppo lontana nel tempo, per l'esame degli

schemi di decreti delegati concernenti l'istituzione di nuove province. Circa le voci che fanno immaginare che siano in gestazione decreti istitutivi di ulteriori nuove province, rileva la necessità che il Parlamento esprima al riguardo la propria contrarietà.

La seduta termina alle 16,30.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

IN SEDE LEGISLATIVA

Martedì 24 settembre 1991, ore 15,50. — Presidenza del Presidente Giuseppe GARGANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo Sorice.

Proposta di legge:

Senatori MAZZOLA ed altri: Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere [Approvata dalla II Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica] (5708). (Parere della I Commissione).

(Seguito della discussione ed approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della proposta di legge.

Il Presidente Giuseppe GARGANI, dopo aver stigmatizzato il ritardo con cui è giunto il rappresentante del Governo, ricorda che nella seduta del 31 luglio 1991 la Commissione aveva approvato in linea di

principio l'emendamento 1.1 alla proposta di legge in esame.

Su invito del deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA (gruppo DC), il relatore Raffaele MASTRANTUONO (gruppo PSI) ritira l'emendamento 1.1, considerate alcune perplessità sorte nel frattempo sull'emendamento in questione e a seguito di più approfondite valutazioni.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo SORICE si associa alle valutazioni della Commissione.

Il Presidente Giuseppe GARGANI avverte che, consistendo la proposta di legge di un unico articolo, si procederà direttamente alla votazione finale della stessa.

La Commissione approva quindi a scrutinio palese per appello nominale la proposta di legge n. 5708 nel suo complesso.

La seduta termina alle 16,10.

IN SEDE REFERENTE

Martedì 24 settembre 1991, ore 16,10. — Presidenza del Presidente Giuseppe GARGANI indi del Vicepresidente Raffaele MASTRANTUONO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo Sorice.

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato Raffaele MASTRANTUONO (gruppo PSI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che, prima di proseguire nell'esame di provvedimenti rilevanti quali le proposte di legge relative al reclutamento dei magistrati o alla concessione dell'indulto, il Governo chiarisca la propria posizione al riguardo.

Il Presidente Giuseppe GARGANI fa presente che, in ogni caso, l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha già concordato il calendario dei lavori per lo svolgimento dei quali l'intervento chiarificatore del Governo non costituisce elemento pregiudiziale.

Il deputato Raffaele MASTRANTUONO (gruppo PSI) fa inoltre presente che la documentazione trasmessa dal Governo in ottemperanza agli ordini del giorno Violante ed altri e Casini Carlo ed altri, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 ottobre 1990, appare insufficiente; tale documentazione concerne la situazione dei detenuti per delitti commessi a fini terroristici. Ritiene pertanto che il Governo debba fornire in modo aggiornato e più esauriente i dati richiesti.

Concordando la Commissione, il Presidente Giuseppe GARGANI assicura che sarà sua cura richiedere al Governo di fornire in modo esauriente i dati richiesti.

Proposte di legge:

LO PORTO: Nuova disciplina processuale nei rapporti di agenzia (3759).

(Parere della X e della XI Commissione).

MASTRANTUONO ed altri: Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di agenzia (4417).

(Parere della X Commissione).

(Esame e richiesta di trasferimento alla sede legislativa).

Il relatore Gaetano VAIRO (gruppo DC) sottolinea che le proposte di legge in esame affrontano la questione della competenza territoriale relativa alle controversie in tema di rapporti di agenzia, disciplinata dalla legge n. 533 del 1973, recante disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in tema di previdenza e di assistenza obbligatorie. Peraltro, la tecnica della alternatività dei criteri per la definizione della competenza per territorio, prevista dal secondo comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile, come sostituito dalla legge n. 533, non pare conformarsi alla tipologia propria del rapporto di agenzia. Come conferma l'orientamento della giurisprudenza, è competente sempre il giudice del luogo dove è sorto il rapporto e, pertanto, del preponente imprenditore. Tale disciplina risulta quindi più favorevole all'imprenditore rispetto all'intenzione della legge n. 533 del 1973, intesa a tutelare la parte più debole. La proposta di legge n. 4417 aggiunge quindi all'articolo 413 del codice di procedura civile un nuovo comma, per attribuire al giudice del luogo della prestazione la competenza territoriale per la tutela dei diritti derivanti dai rapporti di agenzia e di rappresentanza. Pertanto, dispone la competenza del giudice nella cui circoscrizione l'agente ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. L'articolo 2 della proposta n. 3759 corrisponde all'articolo unico della proposta n. 4457. Invece, l'articolo 1 del primo provvedimento sembra essere in aggiunta rispetto all'altro ed appare contenere una disposizione superflua. Propone pertanto di assumere come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge n. 4417 e di

richiedere il trasferimento alla sede legislativa di tale proposta.

La Commissione concorda con la proposta del relatore di assumere la proposta di legge n. 4417 quale testo base per il seguito dell'esame.

I deputati Raffaele MASTRANTUONO (gruppo PSI), Carol BEEBE TARANTELLI (gruppo sinistra indipendente) e Vincenzo RECCHIA (gruppo comunista-PDS) recano il consenso dei relativi gruppi per il trasferimento alla sede legislativa.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo SORICE sottolinea che il Governo è contrario alla proposta di legge, in quanto essa interviene su questioni disciplinate dalla legge di riforma del processo civile. Si dovrebbe intervenire invece in modo più organico sulle questioni attinenti alla competenza degli uffici giudiziari.

Il deputato Raffaele MASTRANTUONO (gruppo PSI) sottolinea che il provvedimento in esame intende tutelare le categorie più deboli, conformandosi alla *ratio* perseguita dalla legge n. 533 del 1973. Auspica che il Governo possa riconsiderare la posizione testé espressa dal sottosegretario Sorice.

Il Presidente Giuseppe GARGANI invita il rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di dare l'assenso al trasferimento alla sede legislativa, riservandosi di approfondire nel seguito dell'esame le questioni affrontate dal provvedimento.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo SORICE, accogliendo l'invito del Presidente, reca l'assenso del Governo al trasferimento alla sede legislativa.

Il Presidente Giuseppe GARGANI assicura che, una volta verificatesi le condizioni di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento, trasmetterà al Presidente della Camera la richiesta di trasferimento

alla sede legislativa della proposta di legge n. 4417.

Proposta di legge:

GARGANI: Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione delle sentenze penali di condanna (5590).

(Parere della I Commissione)

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge.

Il relatore Benedetto Vincenzo NICOTRA (gruppo DC), pur sottolineando che la questione più delicata è rappresentata dall'interpretazione da darsi al dettato costituzionale e, in particolare, all'articolo 27, secondo comma, osserva che tale disposizione, intesa alla lettera, legittima la proposta di legge n. 5590 che non parla di sentenza definitiva come invece fa il testo costituzionale. D'altro canto, già un istituto limitativo della libertà personale quale la custodia cautelare è previsto dalla Costituzione e, pertanto, parrebbe a maggior ragione conforme alla Costituzione stessa l'esecutività di un provvedimento giurisdizionale, seppure non passato in giudicato. Si impone in ogni caso un intervento che venga incontro alle esigenze di certezza dell'espiazione della pena ed alle facili scarcerazioni nelle more dei processi penali. La proposta di legge in esame costituisce comunque uno strumento efficace nella lotta alla criminalità.

Il deputato Raffaele MASTRANTUONO (gruppo PSI) osserva in primo luogo che la proposta di legge in esame affronta il delicato problema dei rapporti tra cittadino e giustizia, su cui il legislatore si è più volte dovuto soffermare. Le ipotetiche risposte al problema delle cosiddette scarcerazioni facili sono tre: in primo luogo, l'allungamento dei termini per la custodia cautelare (soluzione, questa, prospettata dal decreto-legge n. 292 del 1991 attualmente all'esame del Senato); in secondo luogo, l'esecutività delle sentenze penali di condanna, esecutività alla quale il ministro di grazia e giustizia

Vassalli si dichiarò contrario, considerandola contrastante con l'articolo 27 della Costituzione; in terzo luogo, si potrebbe senza dubbio auspicare quale soluzione ottimale una maggiore rapidità dei processi.

La proposta di legge n. 5590 pone un problema di rapporti sia con l'articolo 27 della Costituzione sia con gli articoli 648 e 650 del codice di procedura penale. Questi ultimi non paiono distinguere tra sentenza definitiva e sentenza irrevocabile, ma sembrano invece far derivare l'esecutività della sentenza penale direttamente dalla sua irrevocabilità. Per quanto riguarda l'articolo 27 della Costituzione, ed in particolare il secondo comma secondo cui l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, il dibattito alla Costituente evidenziò che si volle trovare una formulazione che identificasse un soggetto, l'imputato, da considerarsi né innocente né colpevole; per questo motivo, fu utilizzata l'espressione « non colpevole ».

Inoltre, la previsione in Costituzione, all'articolo 111, del ricorso in Cassazione non sembra del tutto compatibile con la proposta di legge in esame, configurando un legame tra passaggio in giudicato ed esecutività. Tanto più che, sebbene non esplicitamente previsto dalla Carta costituzionale, il principio della impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali viene incontro ad esigenze di uguaglianza di trattamento ed al diritto di difesa, valori costituzionalmente tutelati: quindi, sembra di potersi desumere che per aversi definitività della sentenza essa debba essere irrevocabile. D'altro lato, il concetto di definitività si contrappone a quello di non definitività: se si accedesse alla tesi per cui il provvedimento definitivo può essere già la sentenza di primo grado, ci si dovrebbe chiedere quale sia allora il provvedimento non definitivo. Tali osservazioni trovano sostegno in dottrina ed in giurisprudenza, secondo cui definitività è sinonimo di irrevocabilità. Osserva inoltre che nel testo della proposta di legge non compare mai il termine « sentenza definitiva » di cui si parla nella relazione.

Il Presidente Giuseppe GARGANI osserva che, tuttavia, dal momento che in base alla Costituzione l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, viene lasciato al legislatore il potere di stabilire quando la condanna debba considerarsi tale, fatta salva comunque l'impugnazione suscettibile di revocarne gli effetti.

Il deputato Raffaele MASTRANTUONO (gruppo PSI) ribadisce l'equipollenza tra irrevocabilità e definitività della sentenza, anche alla luce dell'articolo 648 del codice di procedura penale. Ricorda, altresì, che alla Costituente fu proposto che la presunzione di innocenza venisse invertita dopo la sentenza di primo grado: tuttavia, tale emendamento non fu approvato. La stessa Corte costituzionale ha affermato che la presunzione di non colpevolezza deve valere per tutta la durata del rapporto processuale.

Esistono, tra l'altro, accordi internazionali ratificati con legge, che confermano le sue tesi: si veda, ad esempio, l'articolo 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato con legge n. 881 del 1977.

Osserva che la proposta in esame pone alcuni dubbi anche in relazione al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione: infatti, la proposta contiene all'articolo 6 un elenco dei reati nei cui confronti le sentenze di condanna debbono considerarsi immediatamente esecutive; non appare coerente la diversificazione tra i reati previsti da tale articolo 6 e gli altri reati.

Infine, ritiene che debba essere affrontato il problema del merito del provvedimento, anche al di là delle considerazioni di ordine costituzionale, ipoteticamente superabili da un eventuale procedimento di modifica della Costituzione medesima. Infatti, è fondamentale che si evitino scorciatoie inutili e che si possano dare risposte efficaci. La proposta di legge non conferisce maggiore responsabilità al magistrato di primo grado ma, anzi, rischia di cancellare il valore del riesame in secondo grado e del ricorso in cassazione. Ribadi-

sce pertanto il fondamentale assunto per cui la presunzione di non colpevolezza deve sussistere per tutto l'iter processuale. L'istituto della custodia cautelare costituisce invece, a riguardo, una misura di carattere eccezionale che non contrasta con i principi dell'ordinamento. Sarebbe altresì utile poter disporre di dati esaurienti non tanto sul numero degli imputati sotto custodia cautelare, quanto sul numero di coloro che vengono effettivamente identificati come colpevoli di reati.

Conclusivamente, pur comprendendo le ragioni che hanno ispirato la proposta di legge n. 5590, sottolinea che ci si dovrebbe piuttosto impegnare per un rafforzamento sul piano organizzativo in particolar modo per quanto attiene all'ammissione in magistratura; si potrebbe rivelare utile a tale scopo il ricorso ad un reclutamento straordinario.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo SORICE sottolinea che il Governo, pur non essendo pregiudizialmente contrario alla proposta di legge in esame, si riserva un approfondimento sul piano giuridico delle diverse questioni da tale proposta prospettate.

Il deputato Bruno FRACCHIA (gruppo comunista-PDS) invita ad evitare una discussione meramente teorica, sottolineando che è in corso di esame al Senato il decreto-legge n. 292 del 1991 che, partendo dall'esigenza di porre rimedio alla difficile situazione della giustizia ed al fenomeno delle scarcerazioni facili, dispone un prolungamento dei termini della carcerazione preventiva. Esprime perplessità circa le affermazioni testè effettuate dal rappresentante del Governo e sulla posizione dello stesso in quanto, se il Governo non è contrario alla proposta di legge n. 5590 non è comprensibile come contestualmente possa sostenere il proprio decreto-legge che offre una soluzione opposta allo stesso problema affrontato dalla proposta di legge. In altri termini, il Governo dovrebbe indicare quale delle due strade intende seguire, apparendo assurdo

un comportamento contraddittorio per questioni di così rilevante delicatezza.

Esprime apprezzamento per le riflessioni svolte dal deputato Mastrantuono e manifesta riserve circa l'opportunità dell'esecutività delle sentenze penali. Tra l'altro, non ritiene che la comunità sia pronta a recepire una modificazione così forte del nostro ordinamento.

Sottolinea che la presunzione di non colpevolezza deve valere fintantoché il provvedimento sia impugnabile; altrimenti, non si comprende come possa essere recluso un soggetto per il quale detta presunzione valga ancora: non si può dimenticare che in tal modo si violerebbe il fondamentale valore della libertà individuale, uno dei beni massimamente protetti dalla Costituzione. Pertanto, appare ben difficile concordare con la proposta di legge n. 5590. Tanto più che sarebbe preferibile, nella logica della proposta di legge, stabilire la esecutività per condanne relative ad ogni tipo di reato e non solo per quei reati indicati dall'articolo 6 del provvedimento.

In ogni caso, il problema fondamentale è sempre quello relativo alla presunzione di non colpevolezza né, d'altro canto, sembrano utili i reiterati prolungamenti dei termini per la carcerazione preventiva, così come proposti dal Governo, che vanno a modificare le disposizioni del nuovo codice di procedura penale.

Il suo gruppo sostiene invece il principio secondo cui la condanna, seppur non definitiva, dovrebbe portare all'affievolimento della presunzione di non colpevolezza; ciò non ai fini dell'esecutività della sentenza, bensì per allungare il periodo della carcerazione preventiva all'interno delle singole fasi processuali, comunque e sempre nel rispetto dei termini globali della stessa carcerazione preventiva previsti dal codice di procedura penale.

Ribadisce che è comunque inammissibile che il Governo non chiarisca i suoi intendimenti e non prenda una posizione precisa e coerente. Ciò vale anche per i provvedimenti relativi al reclutamento dei magistrati ed alla concessione dell'indulto.

Il Governo appare quindi del tutto assente in relazione ai rilevanti problemi da affrontare.

Il Presidente Giuseppe GARGANI osserva che la posizione del Governo non impedisce comunque il proseguimento dell'esame dei provvedimenti. In ogni caso, il Governo potrà già nelle prossime sedute offrire approfondimenti sulle questioni prospettate, già da tempo all'esame della Commissione e all'attenzione dell'opinione pubblica.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri: Norme sull'ammissione in magistratura di membri laici, sulla istituzione di un biennio propedeutico per uditori giudiziari e sulla divisione dei ruoli fra magistratura giudicante ed inquirente (64).

(Parere della I e della V Commissione).

GARGANI: Norme sulla formazione teorico-pratica e sull'aggiornamento delle professioni legali e della magistratura (727).

(Parere della I, della V e della VII Commissione).

GARGANI: Norme per il reclutamento di uditori giudiziari mediante concorso riservato a candidati in possesso di particolari requisiti (728).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

GARGANI: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di norme sulla distinzione dell'ordine giudiziario nei ruoli della magistratura giudicante e requirente (731).

(Parere della I Commissione).

ALAGNA ed altri: Norme sull'ammissione in magistratura di membri laici, sull'istituzione di un biennio propedeutico per uditori e sulla divisione dei ruoli fra giudicante ed inquirente (873).

(Parere della I e della V Commissione).

FERRARI MARTE ed altri: Norme sull'ammissione in magistratura di membri laici, sulla istituzione di un biennio propedeutico per uditori e sulla divisione dei ruoli fra giudicante ed inquirente (977).

(Parere della I e della V Commissione).

ANDÒ ed altri: Nuove norme per l'ingresso in magistratura, per l'istituzione del Centro studi giudiziari e forensi e per l'organizzazione di scuole post-universitarie per la formazione dei magistrati ordinari e dei procuratori legali (1220).

(Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione).

BARBERA ed altri: Norme sul limite di età per l'ammissione ai concorsi in magistratura (1742).

(Parere della XI Commissione).

DEL PENNINO ed altri: Norme sulla carriera dei magistrati ordinari (2706).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

PAZZAGLIA ed altri: Immissione straordinaria di uditori giudiziari nei ruoli della magistratura (3521).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio al Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge.

Il relatore Gaetano VAIRO (gruppo DC) ritiene che il Comitato ristretto, già costituito per l'elaborazione di un testo sulla delicata materia del reclutamento dei magistrati, debba poter concludere in breve tempo il suo lavoro. In tale ottica, potrebbero essere utilmente disabbinata le proposte di legge nn. 64, 727, 731, 873, 977, 1220, 1742 e 2706, in modo da rendere più rapido l'esame. Infatti, rimarrebbero all'esame della Commissione e del Comitato ristretto solo le proposte di legge nn. 728 e 3521 che riguardano specificamente l'immissione straordinaria di uditori giudiziari per candidati in possesso di particolari requisiti.

Il deputato Bruno FRACCHIA (gruppo comunista-PDS) sottolinea che il suo gruppo è contrario al disabbinamento prospettato dal relatore, ritenendo invece che il Comitato ristretto debba approfondire le diverse questioni attinenti alla materia in esame, prendendo dunque in considerazione tutte le proposte di legge all'ordine del giorno.

Il Presidente Giuseppe GARGANI ritiene che entro mercoledì 2 ottobre il Comitato ristretto possa terminare i suoi lavori, esaminando tutte le proposte all'ordine del giorno.

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA (gruppo DC) concorda con la valutazione del Presidente.

La Commissione dà quindi mandato al Comitato ristretto di elaborare un testo unificato delle proposte di legge in esame entro mercoledì 2 ottobre 1991.

Il Presidente Giuseppe GARGANI rinvia quindi ad altra seduta seguito dell'esame delle proposte di legge.

Proposte di legge:

SANGUINETI ed altri: Istituzione dell'albo degli amministratori condominiali (2005).

(Parere della I, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

BORGOGLIO ed altri: Istituzione dell'Ordine nazionale degli amministratori di stabili di condominio (2410).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

MACERATINI ed altri: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (2531).

(Parere della I, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

D'AMATO CARLO ed altri: Istituzione dell'albo degli amministratori di stabili di condominio (5699).

(Parere della I, della VIII e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge.

Il deputato Raffaele MASTRANTUONO (gruppo PSI) concorda con l'impostazione seguita dalle proposte di legge in esame, intese ad istituire l'albo degli amministratori condominiali, nel tentativo di compiere un'opera di moralizzazione nel settore. Si riserva quindi di svolgere ulteriori osservazioni nel corso dell'esame degli articoli, auspicando un rapido iter del provvedimento.

Il deputato Gaetano GORGONI (gruppo PRI) esprime una valutazione positiva sulle proposte di legge in esame, mirate a disciplinare il settore dell'amministrazione dei condomini.

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA (gruppo DC) sottolinea che opportunamente le proposte di legge in esame dispongono regole intese ad evitare possibili comportamenti illegali o raggiri ai danni di privati.

Il deputato Vincenzo RECCHIA (gruppo comunista-PDS) ritiene opportuna l'approvazione del provvedimento in esame.

Il Presidente Giuseppe GARGANI rinvia quindi il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,35.

PAGINA BIANCA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Martedì 24 settembre 1991, ore 16,30. — Presidenza del Presidente Raffaele COSTA, indi del Vicepresidente Paolo Pietro CACCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente Mastella.

Comunicazioni del Presidente sul programma e sul calendario dei lavori della Commissione.

Il Presidente Raffaele COSTA comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella sua riunione odierna, ha approvato all'unanimità il seguente programma dei lavori per il periodo 24 settembre-31 ottobre 1991:

Attività legislativa.

In sede legislativa:

commissari di leva (3807);
promozioni a titolo onorifico (4926);
militari in giudizio (3174);

cassa ufficiali esercito (4786) (*subordinatamente all'effettiva assegnazione in sede legislativa*);

eventuali progetti di legge trasmessi dal Senato.

In sede referente:

riapertura termini decorazioni Resistenza (4727-B) (*rinvia dal Presidente della Repubblica*);

riforma servizio di leva (5010 e abb.);

giornata nazionale del ricordo (2169 e 4539);

infrastrutture militari (306 e abb.);

vicecomandanti carabinieri e Guardia di finanza (4592);

ordinamento scuole militari (5260);

reclutamento ufficiali corpi tecnici Forze armate (4131);

compensazioni industriali (4960);

cappellani militari (3090);

avanzamento sottufficiali (1754 e abb.);

personale in missione in Golfo Persico (5259);

eventuali progetti di legge trasmessi dal Senato.

In sede consultiva:

eventuali documenti finanziari;

pareri richiesti da altre Commissioni di merito;

pareri su nomine e atti del Governo;

pareri su programmi di acquisizione di sistemi d'arma (*ex* legge n. 436/1988);

risoluzioni;

interrogazioni;

comunicazioni del Governo;

audizioni *ex* articolo 143 del regolamento;

indagini conoscitive.

Comunica quindi che l'Ufficio di Presidenza, nella medesima riunione, ha altresì approvato all'unanimità il seguente calendario dei lavori per il periodo 24 settembre-3 ottobre 1991:

Martedì 24 settembre:

Ore 15,30 - Ufficio di Presidenza;

Ore 16,30 - Parere *ex* articolo 143, comma 4, del regolamento, sul programma di acquisizione di un carro di seconda generazione (*Ariete*);

Ore 18. - Comitato ristretto: avanzamento sottufficiali (1754 e abb.);

Ore 18,30 - Comitato ristretto: compensazioni industriali (4960);

Ore 19. - Comitato ristretto: giornata nazionale del ricordo (2169 e abb.).

Mercoledì 25 settembre:

Ore 16. - Svolgimento di interrogazioni;

Ore 17. - Indagine conoscitiva sulla riforma del servizio di leva (audizione del

capo di stato maggiore difesa e dei capi di stato maggiore delle forze armate).

Giovedì 26 settembre:

Ore 9,30. - Sede legislativa:

militari in giudizio (3174).

Al termine - Sede referente:

personale in missione in Golfo Persico (5259);

riapertura termini decorazioni Resistenza (4727-B);

infrastrutture militari (306 e abb.);

ordinamento scuole militari (5260);

reclutamento ufficiali corpi tecnici Forze armate (4131);

cappellani militari (3090).

Martedì 1° ottobre:

Ore 16. - Comunicazioni del Presidente sulla recente visita di una delegazione della Commissione a Vienna;

indi - Parere *ex* articolo 143, comma 4, del regolamento sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: modifiche del regolamento di attuazione della rappresentanza militare e del regolamento di disciplina militare;

indi - Parere *ex* articolo 143, comma 4, del regolamento, sul programma di acquisizione del sistema lanciarazzi leggero FIROS/30;

indi - Comitato ristretto: vicecomandanti carabinieri e Guardia di finanza (4292);

indi - Comitato ristretto: compensazioni industriali (4960);

indi - Comitato ristretto: giornata nazionale del ricordo (2169 e 4539).

Mercoledì 2 ottobre:

Ore 16. - Svolgimento di interrogazioni;

indi - Audizione ex articolo 143, comma 3, del regolamento, di un rappresentante del Governo sull'esecuzione della legge 6 agosto 1988, n. 351, in materia di riapertura dei termini per la concessione della medaglia d'oro al valor militare a favore di province e comuni italiani.

Giovedì 3 ottobre:

Sede legislativa:

Ore 9,30. - Assegno speciale Cassa ufficiali dell'Esercito (4786) (*subordinatamente all'effettiva assegnazione in sede legislativa*);

indi,

Sede referente:

personale in missione in Golfo Persico (5259);

riapertura termini decorazioni Resistenza (4727-B);

infrastrutture militari (306 e abb.);

ordinamento scuole militari (5260);

reclutamento ufficiali corpi tecnici Forze armate (4131);

avanzamento sottufficiali (1754 e abb.);

vicecomandanti carabinieri e Guardia di finanza (4592);

promozioni a titolo onorifico (4926);

indi, Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

Parere ex articolo 143, comma 4, del regolamento sul programma di A/R pluriennale M. SME/03B1203/N relativo all'acquisizione di un carro di II generazione (Ariete).

(*Esame e conclusione*).

La Commissione inizia l'esame del programma.

Il relatore Gianni RIVERA (gruppo DC), illustrando il programma relativo all'acquisizione del carro di seconda generazione *Ariete*, rileva che il parere richiesto alla Commissione potrebbe creare le condizioni per un dibattito più ampio che dovrebbe coinvolgere, tra gli altri, lo stato maggiore dell'esercito. Con l'acquisizione del carro in esame verrebbe privilegiata quasi totalmente la produzione nazionale (escluso il 14 per cento della componentistica acquisita all'estero poiché più conveniente) consentendo di sostituire le unità che ormai hanno concluso la loro vita tecnica ed acquisendo altresì *know how* nella prospettiva di un inserimento dell'industria nazionale in un eventuale futuro *pool* europeo.

Si tratta di elementi che si possono constatare più approfonditamente dalla lettura del *dossier* predisposto dal Servizio studi, elementi che impongono un giudizio su un quadro generale che tenga conto del nuovo modello di difesa (su cui la Commissione ha recentemente approvato il documento conclusivo della relativa indagine conoscitiva) e delle necessità di tutte le forze armate. Siamo consapevoli che da molto tempo da parte dell'esercito e delle industrie interessate vi è attesa per la realizzazione del programma *Ariete*, il cui *iter* è iniziato nel 1985; ma la situazione nazionale ci impone un'attenzione particolare su tutto quanto comporta nuove spese.

L'intervento finanziario della prima parte del progetto *Ariete* e in prospettiva lo sviluppo del carro *Ariete 2*, dal 1993 al 1999, prevede un onere di 1.400 miliardi di lire. L'impegno è certamente molto oneroso ma è giustificato dalla necessità di dotare l'esercito italiano di un carro adeguato ai tempi, così come evidenziato nella recente guerra nel Golfo Persico dai carri utilizzati da Stati Uniti d'America, Inghilterra e Francia, dotati di nuove tecnologie, e che costituiscono ormai dei punti fermi nei rispettivi armamenti. Tuttavia, si impone uno studio approfondito per un programma di più ampio respiro circa l'ammmodernamento delle forze armate. In altri termini è necessario inserire la spesa per la definizione del programma *Ariete* nell'am-

bito di una più complessiva ridefinizione del nuovo ordine europeo – compresa la riforma della leva – come del resto previsto dal predetto documento conclusivo approvato dalla Commissione. Dopo aver rilevato la necessità di non evidenziare soltanto le ragioni di ordine tecnico che sono alla base delle considerazioni contenute nella scheda che lo stato maggiore dell'esercito ha redatto sul programma *Ariete*, perché ampiamente convincenti, sottolinea quindi l'importanza dell'aspetto finanziario e dei programmi futuri che devono tenere conto anche delle necessità primarie nell'interesse del Paese, non tralasciando il globale interesse delle forze armate. Osserva infine che il dibattito che seguirà porterà la Commissione ad esaminare tutti i profili inerenti il programma, giungendo ad esprimere un parere che, pur non avendo carattere vincolante per il Governo, fornirà sicuramente un contributo ponderato e responsabile com'è nella tradizione della Commissione.

Il deputato Antonino MANNINO (gruppo comunista-PDS) rivolge preliminarmente al rappresentante del Governo una critica in ordine alla procedura adottata per l'esame del parere sul programma *Ariete*. In passato, allorquando la Commissione si è trovata dinanzi a programmi particolarmente complessi che necessitavano di valutazioni approfondite sia sotto il profilo militare sia sotto quello politico, è stata chiesta al Governo una pausa di riflessione; conseguentemente, ai sensi della legge n. 436 del 1988, il Governo ha sempre provveduto a ritirare i programmi al fine di evitarne la decadenza trascorsi i trenta giorni. In questa occasione, invece, l'esame del parere avviene ben oltre il termine previsto dalla legge. Chiede pertanto una modifica della legge n. 436 nel senso di elevare il termine a sessanta giorni, al fine di consentire un maggiore approfondimento nel rispetto dei termini, nonché di conferire al parere stesso un carattere maggiormente vincolante nei confronti del Governo. Nel generale quadro di riduzione degli armamenti, così come emerge dalle Conferenze per la coopera-

zione e lo sviluppo in Europa (CSCE) e per la riduzione delle forze convenzionali (CFE), il Governo non si vuole assumere alcuna responsabilità in quanto, nonostante i mutamenti internazionali, continua a considerare ancora esistente la minaccia proveniente dall'Est europeo.

Nel disegno di legge di bilancio per il 1992 sono stanziati 730 miliardi in lire fino al 1995 per la modernizzazione di 920 carri *Leopard*, e 1.378 miliardi per l'acquisto di 200 carri *Ariete* fino al 1999. Tenuto conto che i carri *Leopard* sono giunti alla quinta generazione, il carro *Ariete* appare di incerta generazione in quanto non si comprende bene la differenza fra il carro di seconda generazione, oggetto del programma in esame, e l'*Ariete 2* che dovrebbe succedergli. Tutto ciò conferma il carattere dissennato di una politica che, in assenza di una programmazione concertata fra la difesa e l'industria a partecipazione statale, lascia il settore industriale del nostro paese in posizione subalterna rispetto a quella degli alleati e induce a sprechi. La stessa posizione dell'OTO Melara, che fa dipendere la propria sorte dall'approvazione o meno del programma *Ariete*, evidenzia un modo vecchio di porre tale tipo di questioni. In conclusione, propone alla Commissione una pausa di riflessione, al fine di verificare alcuni elementi relativi all'acquisizione del carro procedendo all'audizione dei dirigenti dell'OTO Melara e dei rappresentanti sindacali.

Il deputato Giuseppe ZAMBERLETTI (gruppo DC), concordando con il collega Mannino sulla necessità di riesaminare nel suo complesso la procedura di esame dei pareri sui programmi di acquisizione di materiali di armamento, non condivide l'eventuale pausa di riflessione in ordine al parere oggi all'esame della Commissione. Se esiste tensione nel settore dell'industria nazionale interessato dal programma *Ariete*, un eventuale rinvio dell'espressione del parere da parte della Commissione potrebbe creare un'ulteriore fase di frustrazione, in quanto il carro *Ariete* è stato da lungo tempo studiato e già sono stati predisposti i primi prototipi.

Dopo una breve precisazione del deputato Antonino MANNINO (gruppo comunista-PDS), il quale rileva come le modifiche apportate dal Parlamento al bilancio dello Stato per il 1991 siano state riassorbite con « un colpo di mano » dal Governo in sede di esame del disegno di legge di assestamento, il deputato Giuseppe ZAMBERLETTI (gruppo DC) conclude preannunciando il proprio voto favorevole sul programma.

Il deputato Giancarlo SALVOLDI (gruppo verde) rileva preliminarmente che sia dalla relazione sia dagli interventi dei colleghi non sono emerse in alcun modo la necessità e l'urgenza di procedere all'acquisizione del carro *Ariete* che, a suo avviso, nella mutata situazione internazionale, non avrebbe ormai più alcuna funzione. In conclusione, dopo aver preannunciato il voto contrario sul programma, auspica che la Commissione in futuro non si limiti ad essere esclusivamente il tramite degli interessi del settore industriale e del personale, in quanto vi è bisogno di una riflessione politica sui grandi temi aperti dalla recente Conferenza sulle armi convenzionali (CFE).

Il deputato Pietro ZOPPI (gruppo DC), a rischio di sembrare un militarista, deve porsi e porre alla Commissione un grave quesito: si vuole abolire l'esercito o si vuole invece mantenerlo? Se si propende per la seconda ipotesi, come a suo avviso è necessario, si ha il dovere di far sì che l'esercito possa assolvere i propri compiti nel modo migliore. Né vanno sottovalutate le serie implicazioni occupazionali della scelta che la Commissione si appresta a compiere, che certo non possono non mobilitare le organizzazioni sindacali, in ragione delle migliaia di addetti impegnati nella ricerca e nella produzione del carro, a maggior ragione in presenza di una grave crisi del settore.

Il deputato Ambrogio VIVIANI (gruppo MSI-destra nazionale) esprime la viva preoccupazione che in occasione dell'acquisto di un lotto di carri armati di

seconda generazione di possano ripetere gli errori compiuti all'epoca dell'acquisto dei carri *Leopard I*, che furono acquisiti privi di tutte quelle attrezzature tecniche indispensabili di cui già allora si poteva disporre, tra cui il girostabilizzatore, i sistemi di puntamento e di tiro, il sistema di protezione NBC. Si operò così, in quella occasione, una scelta incongrua, con il rischio che, qualora fosse stato necessario adoperarli, quei carri avrebbero messo a repentaglio la vita dei militari addetti. Ora, pertanto, se si devono acquisire nuovi carri, è necessario che siano idonei allo scopo.

Dopo una breve interruzione del deputato Alessandro COSTA (gruppo comunista-PDS), il quale sottolinea come la natura del problema dell'adozione dei carri non sia tecnica ma politica, il deputato Ambrogio VIVIANI (gruppo MSI-destra nazionale) rileva che, dall'analisi della specifica tecnica allegata alla richiesta di parere emergono però dubbi e perplessità in ordine a vari profili, tra cui il caricamento automatico del cannone, il meccanismo che simula la distruzione del carro, il brandeggio elettrico della torre. In definitiva, è favorevole all'acquisto di un numero di carri di seconda generazione ritenuto congruo, anche non necessariamente determinato in duecento unità, ma a condizione che tali carri siano forniti di tutti i fondamentali requisiti tecnologici. In tal caso sarebbe altresì necessario una ridefinizione esatta dei relativi costi.

Il deputato Mario TASSONE (gruppo DC) rileva innanzi tutto l'inadeguatezza della procedura prevista dalla legge n. 436 del 1988 per ciò che riguarda l'espressione del parere sui sistemi d'arma, cui sono chiamate le Commissioni. Come già rilevato in passato, è necessario infatti che il Parlamento sia posto nella condizione di conoscere preliminarmente non solo i dati tecnici, ma anche la strategia complessiva nella quale si inquadra ciascun programma di armamento. In tal senso auspica una modifica della legislazione in materia.

Per quanto riguarda l'industria della difesa, attualmente in una congiuntura piuttosto grave, ricorda che lo scorso anno il Parlamento ha approvato la legge n. 185 che, sebbene di grande rilevanza, non ha ancora avuto l'applicazione da tutti auspicata. Una recente relazione del Presidente del Consiglio dei ministri espone con grande cura tutte le motivazioni che hanno originato le difficoltà applicative nonché i possibili rimedi. In questo senso propone che la Commissione ne venga investita per adottare i provvedimenti del caso, considerando sempre che se da una parte vi sono industrie del settore della difesa che possono essere convertite, dall'altra ve ne sono alcune, come la OTO Melara, che non hanno alcun futuro.

Al deputato Viviani porge un invito ad esaminare anche gli aspetti positivi del programma in esame, in quanto verrebbero sostituite ormai desuete unità giunte al termine della vita operativa consentendo al nostro Paese di essere maggiormente credibili sulla scena internazionale. Del resto l'Italia, anche in seguito all'eventuale acquisizione dei duecento carri *Ariete*, si troverebbe ben al di sotto del tetto stabilito dalla CFE.

Rivolgendosi al collega Salvoldi, osserva quindi che è vero che dopo la dissoluzione del Patto di Varsavia, ci si aspettava una più generale distensione in Europa, ma i recenti avvenimenti internazionali impongono comunque un'adeguata struttura di difesa del territorio nazionale. Nel caso dell'*Ariete* ciò avverrebbe acquisendo un sistema di prevalente produzione nazionale, invertendo in questo modo una tendenza che aveva portato il nostro Paese ad acquisire sistemi d'arma, quali i velivoli *MRCA* e *Tornado* di quasi completa produzione estera.

In conclusione preannuncia il giudizio favorevole del gruppo democratico cristiano al programma in esame.

Il deputato Antonino MANNINO (gruppo comunista-PDS) precisa che la contestazione del suo gruppo in relazione alle decisioni adottate dal Governo riguarda la scarsa capacità di programmazione com-

pletiva dell'acquisizione degli armamenti nel nostro Paese. Ogni qualvolta la Commissione si trova ad esaminare un parere, l'aspetto della pianificazione viene sempre subordinato a più urgenti problemi di sostegno dell'industria del settore. Rileva inoltre che in sede NATO da tempo si auspica una standardizzazione della produzione per la difesa, ma di fatto ogni Paese adotta iniziative diverse.

In conclusione, ribadendo la necessità della modernizzazione dell'esercito per la difesa del Paese, prende atto della volontà della maggioranza della Commissione di procedere subito all'espressione del parere, anche se sarebbe stato, a suo avviso, più utile incontrare preliminarmente i dirigenti e i rappresentanti sindacali della società OTO Melara. Annuncia in conclusione che il gruppo comunista-PDS si asterrà dalla votazione.

Dopo che, a nome del proprio gruppo, il deputato Ambrogio VIVIANI (gruppo MSI-destra nazionale) ha dichiarato di giudicare positivamente il programma, il relatore RIVERA (gruppo DC) chiede alla Commissione di esprimere parere favorevole sul programma di acquisizione di duecento unità del carro *Ariete*, osservando nel contempo l'esigenza di una riforma della procedura dell'esame parlamentare dei pareri ai sensi della legge n. 436 del 1988, tale da consentire in futuro che la Commissione possa decidere avendo piena cognizione, anche sotto il profilo tecnico, dei programmi di esame.

La Commissione quindi, previe dichiarazioni di astensione del deputato Antonino MANNINO (gruppo comunista-PDS) nonché di voto contrario del deputato Giancarlo SALVOLDI (gruppo verde) a nome dei rispettivi gruppi, approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 17,55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Comitato permanente per i pareri.

Martedì 24 settembre 1991, ore 16. — Presidenza del Vicepresidente Benedetto SANNELLA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, Angelo Pavan, per gli affari esteri, Ivo Butini e per l'agricoltura, Maurizio Noci.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988 (4674).

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il deputato Aldo GREGORELLI (gruppo DC), sostituendo il relatore, illustra il disegno di legge, che autorizza la ratifica del trattato tra Italia e Australia per l'assistenza giudiziaria in materia penale.

Fa presente che la relazione illustrativa afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, in quanto — prefigurando

un'organica normativa intesa a regolare rapporti con l'Australia in materia di assistenza giudiziaria penale — le relative spese di comparizione e trasferimento dei detenuti gravano in via ordinaria sul capitolo 1589 del Ministero della giustizia (spese per i provvedimenti penali e civili con ammissione al gratuito patrocinio), che ha peraltro natura obbligatoria.

Concorde il rappresentante del Governo propone pertanto — e così resta stabilito — di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi di cooperazione tra la CEE da una parte ed il Regno Hascemita di Giordania, della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e dello Stato di Israele dall'altra, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 9 luglio 1987, il 10 dicembre 1987 ed il 15 dicembre 1987 (4863).

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il deputato Aldo GREGORELLI (gruppo DC), sostituendo il relatore, illustra il di-

segno di legge, che autorizza la ratifica di tre protocolli agli accordi di cooperazione della CEE rispettivamente con la Giordania, la Jugoslavia e Israele. Tali protocolli si sono resi necessari per aggiornare gli accordi a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla CEE.

Non sussistendo oneri a carico del bilancio dello Stato propone di esprimere parere favorevole.

Con l'assenso del rappresentante del Governo il Comitato, infine, delibera di accogliere la proposta del relatore.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987 (Approvato dal Senato) (4971).
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il deputato Aldo GREGORELLI (gruppo DC), sostituendo il relatore, illustra il disegno di legge, che autorizza la ratifica della Convenzione di estradizione firmata a Roma il 9 dicembre 1987 tra l'Italia e l'Argentina, e reca disposizioni di carattere ordinamentale che non appaiono suscettibili di produrre conseguenze di carattere finanziario.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Concorde il rappresentante del Governo, il Comitato delibera infine di accogliere la proposta del relatore.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, effettuato mediante scambio di lettere, tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (Forza multinazionale ed osservatori), concernente la proroga della partecipazione italiana alla MFO, firmato a Roma il 12 marzo 1990 (Approvato dal Senato) (5482).
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il deputato Aldo GREGORELLI (gruppo DC), sostituendo il relatore, illustra il disegno di legge, che prevede la modifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale ed osservatori (MFO), concernente la proroga della partecipazione italiana alla MFO.

La relazione illustrativa del disegno di legge fa presente che le spese relative ai reparti italiani partecipanti alla MFO sono integralmente sostenute dai tre Paesi firmatari del protocollo istitutivo dell'organizzazione (Egitto, Israele e Stati Uniti), mentre restano a carico dello Stato italiano il soldo « metropolitano » del personale e le spese ordinarie delle unità impegnate, che dovrebbero essere poste a carico dei normali stanziamenti di bilancio ove dette unità continuassero ad operare in Italia.

Ritiene opportuno, tuttavia, che il Governo assicuri che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

Dopo che il sottosegretario di Stato per il tesoro ha affermato che il provvedimento non è suscettibile di determinare ulteriori oneri, il relatore propone di esprimere parere favorevole.

Il Comitato, infine, accoglie la proposta del relatore.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 (Approvato dal Senato) (5484).
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il deputato Aldo GREGORELLI (gruppo DC), sostituendo il relatore, illustra il disegno di legge, che autorizza la ratifica di un accordo quadro tra l'Italia e Brasile finalizzato a favorire la collaborazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra i due paesi.

A tal fine è prevista una serie di strumenti, quali: il sostegno da parte italiana

all'esportazione di beni capitali attraverso l'assicurazione del credito all'esportazione (articolo 6); la promozione degli investimenti di imprese proprie di ciascuna parte nel mercato dell'altra, con utilizzo, da parte italiana, dello strumento della garanzia assicurativa (articolo 7); l'individuazione di una « fascia tecnologica avanzata » che l'Italia si impegna a fornire al Brasile per iniziative di ammodernamento produttivo (articolo 12); l'istituzione di un Comitato congiunto di coordinamento per la scienza e la tecnologia, composto da funzionari delle amministrazioni dello Stato (articolo 13), con l'obiettivo di facilitare l'avvio di progetti di cooperazione tra organismi statali, enti di ricerca e imprese dei due paesi (articolo 14); l'identificazione, nel quadro degli strumenti finanziari agevolati della cooperazione italiana allo sviluppo, di iniziative concrete, tanto nella forma del dono quanto in quella del credito di aiuto (articolo 19); l'istituzione di un comitato bilaterale di programmazione, composto da funzionari delle amministrazioni statali, incaricato di indicare le priorità da seguire, individuare i progetti da realizzare e indicare gli strumenti finanziari da utilizzare per favorire le iniziative di collaborazione tra i due paesi (articolo 20).

La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che le iniziative legate all'applicazione dell'accordo, rientrando nell'ambito della legge n. 49 del 1987 (Disciplina della cooperazione allo sviluppo) non comportano nuovi o maggiori oneri, o minori entrate, per il bilancio dello Stato. Sembra comunque opportuno che il Governo confermi che gli interventi individuati dall'accordo non hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla legge n. 49; se così non fosse, si renderebbe infatti necessaria una specifica autorizzazione di spesa.

Dopo che il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ivo BUTINI ha affermato che gli interventi previsti dall'accordo rientrano tutti nell'ambito della legge n. 49 il relatore propone — e così resta stabilito — di esprimere parere favorevole.

Il Presidente Benedetto SANNELLA rileva come anche con riferimento al disegno di legge n. 5484, or ora esaminato, si sia riproposto il problema di una più attenta valutazione dei meccanismi finanziari previsti, in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo. È innegabile infatti che ulteriori ampliamenti degli interventi, ancorché previsti dalla legislazione quadro contenuta dalla legge n. 49, si rifletteranno sulle prossime leggi finanziarie. Ritiene quindi opportuno che il Governo fornisca alla Commissione una dettagliata relazione sui criteri di quantificazione degli stanziamenti della legge n. 49 nonché sullo stato di utilizzazione di tali fondi e sugli effetti che i numerosi ampliamenti dello spettro dei menzionati interventi avranno sulla finanza pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Angelo PAVAN dichiara che il Governo fornirà alla Commissione le informazioni richieste.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'attuazione di scambi giovanili, fatto a Roma il 30 novembre 1989 (Approvato dal Senato) (5486).
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il relatore Aldo GREGORELLI (gruppo DC) illustra il disegno di legge, che autorizza la ratifica dell'accordo sottoscritto il 30 novembre 1986 tra Italia ed URSS per l'attuazione degli scambi giovanili.

Segnala, in particolare, l'articolo 9 dell'accordo, in virtù del quale le spese di viaggio dei giovani del Paese di residenza al luogo del Paese ricevente e ritorno sono poste a carico del Paese inviante, mentre quelle relative all'ospitalità, ai trasporti interni, alla copertura assicurativa e ad un eventuale interprete sono sostenute da quello ricevente, l'articolo 12 dell'accordo che prevede la costituzione di una Commissione mista di esperti, avente il com-

pito di concordare, ogni due anni, un programma di scambi giovanili e l'articolo 3 del disegno di legge, il quale dispone che all'onere derivante dal provvedimento, valutato in lire 359 milioni annue a decorrere dal 1991, si faccia fronte a carico del fondo speciale di parte corrente (capitolo 6856), mediante parziale utilizzo dell'accantonamento « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali », che presenta adeguate disponibilità.

Con il consenso del Governo propone infine – e così resta stabilito – di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con Protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989 (Approvato dal Senato) (5487).
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il deputato Aldo GREGORELLI (gruppo DC), sostituendo il relatore, illustra il disegno di legge, che autorizza la ratifica dell'accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra l'Egitto e l'Italia, con Protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989.

Segnala, in particolare, l'articolo 2, il quale prevede (comma 1) che ciascuno Stato contraente incoraggerà gli investitori dell'altro ad investire nel suo territorio e zone marittime, altresì assicurando (comma 2) un giusto ed equo trattamento agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altro Stato contraente; l'articolo 3, il quale prevede che agli investimenti e agli investitori di ciascuna parte sia riservato un trattamento, da parte dell'altra non meno favorevole di quello concesso agli investitori ed investimenti effettuati da propri cittadini o da quelli di un qualsiasi Paese terzo; l'articolo 7, che prevede per ciascuno Stato contraente la surrogazione nei diritti dei propri investitori verso l'altro Stato per i pagamenti effettuati in dipendenza di garanzie assicurative pre-

state contro rischi non commerciali in relazione ad investimenti effettuati nelle zone marittime o nel territorio della controparte.

Propone, infine, di esprimere parere favorevole.

Con l'assenso del rappresentante del Governo, il Comitato delibera di accogliere la proposta del relatore.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989 (5653).
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il disegno di legge autorizza la ratifica di una convenzione tra Italia e Polonia in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile: in sostanza viene sancito il principio generale che i cittadini dei due Stati contraenti, allorché di trovino nel territorio dell'altro Stato, godano degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica di cui beneficiano i cittadini di quest'ultimo.

Su proposta del relatore e con l'assenso del rappresentante del Governo, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989 (Approvato dal Senato) (5654).
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il deputato Aldo GREGORELLI (gruppo DC), sostituendo il relatore, illustra il disegno di legge, che autorizza la ratifica

dell'accordo sulla juta e sui prodotti di juta, e che comporta, per la partecipazione all'organismo incaricato dell'attuazione dell'accordo, un onere annuo di 12,5 milioni a decorrere dal 1991, posto a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali », che presenta le necessarie disponibilità.

Su proposta del relatore, concorde il rappresentante del Governo, il Comitato delibera, in fine, di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica del Venezuela e la Repubblica italiana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 5 giugno 1990 (Approvato dal Senato) (5656).

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il deputato Aldo GREGORELLI (gruppo DC), sostituendo il relatore, illustra il disegno di legge, che autorizza la ratifica dell'accordo, sottoscritto il 5 giugno 1990, tra Italia e Venezuela sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti.

Su proposta del relatore, concorde il rappresentante del Governo, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 30 aprile 1990 (Approvato dal Senato) (5657).

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il deputato Aldo GREGORELLI (gruppo DC), sostituendo il relatore, illustra il disegno di legge, che autorizza la ratifica dell'accordo, sottoscritto il 30 aprile 1990,

tra Italia e la Bolivia sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti.

Su proposta del relatore, col consenso del rappresentante del Governo, il Comitato delibera, infine, di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione, fatto a Donostia - San Sebastian il 26 maggio 1989 (5694).

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il deputato Aldo GREGORELLI (gruppo DC), sostituendo il relatore, illustra il disegno di legge, che autorizza la ratifica dell'accordo tra gli Stati delle Comunità europee sulla semplificazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione.

Su proposta del relatore e con l'assenso del rappresentante del Governo, il Comitato delibera, infine, di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990 (5695).

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il deputato Aldo GREGORELLI (gruppo DC), sostituendo il relatore, illustra il disegno di legge, che autorizza la ratifica di una convenzione tra Italia e Bulgaria in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile: in sostanza viene sancito il principio generale che i cittadini dei due Stati contraenti, allorquando si trovino nel territorio dell'altro Stato, godano degli stessi diritti e della stessa protezione giu-

diziaria di cui beneficiano i cittadini di quest'ultimo.

Su proposta del relatore, concorde il rappresentante del Governo, il Comitato esprime parere favorevole.

Nuovo testo della proposta di legge:

Obbligo per i comuni di porre a dimora un albero per ogni neonato (4277).

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il deputato Aldo GREGORELLI (gruppo DC), sostituendo il relatore, ricorda che sulla proposta di legge, che dispone l'obbligo per i comuni di piantare un albero per ogni neonato, la Commissione bilancio ha espresso, in data 19 giugno 1990, parere favorevole condizionato.

In particolare la Commissione bilancio ha chiesto la soppressione dell'articolo 4, in quanto, prevedendo l'esproprio di aree da parte dei comuni, determina maggiori oneri non quantificati e privi di copertura a carico dei comuni medesimi. Poiché tale articolo contiene anche una disposizione relativa alla concessione di aree del demanio statale, la Commissione agricoltura ha ritenuto, nella seduta del 25 luglio 1991, di interpretare la richiesta soppressione come riferita alla sola parte relativa agli espropri, approvando conseguentemente un emendamento volto alla parziale soppressione dell'articolo; la nuova formulazione dell'articolo 4 (articolo 3 nel nuovo testo) prevede quindi che i comuni privi di aree idonee possano ricorrere alla concessione di aree del demanio, eventualmente utilizzando a tal fine i fondi assegnati alle regioni ai sensi dell'articolo 5 (ora articolo 4). Poiché tuttavia la concessione dovrà avvenire a titolo oneroso, ritiene che possano restare valide le obiezioni che erano a base del parere espresso il 19 giugno 1990; oltretutto bisognerebbe dimostrare la congruità dello stanziamento autorizzato per le complessive finalità del provvedimento a far fronte anche alla finalità di cui all'attuale articolo 3.

La norma finanziaria, conformemente al parere reso dalla Commissione bilancio il 19 giugno 1990, quantifica una spesa annua di 5 miliardi a decorrere dal 1991. Per il 1991 e il 1992 all'onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento « Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione », iscritto sul fondo speciale di conto capitale relativo all'esercizio 1990. Tale accantonamento risulta confermato dalla legge finanziaria 1991, ma bisognerebbe aggiornare la clausola di copertura all'intero triennio 1991-1993.

Il deputato Gianni Francesco MATTIOLI (gruppo verde) ricorda che lo scorso anno fu approvato un emendamento alla legge finanziaria, sottoscritto da deputati di tutti i gruppi, volto ad inserire in tabella B un accantonamento concernente il finanziamento di un programma di riforestazione, con una dotazione di 50 nel 1992 e 70 miliardi nel 1993. Il suo gruppo riteneva di poter approntare una proposta di legge in materia nel corso del 1991, ma a causa dell'incombere della minaccia di elezioni anticipate si è deciso di soprassedere. Ritiene tuttavia che data l'entità delle risorse dell'accantonamento testé citato che rischierebbero di restare inutilizzate, si potrebbe utilmente destinarle anche al provvedimento in esame.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Angelo PAVAN chiede preliminarmente che i progetti di legge, compreso quello in esame, aventi copertura finanziaria ultra annuale vengano rinviati a dopo la presentazione del nuovo disegno di legge finanziaria, in modo da valutare in quella sede l'idoneità della copertura finanziaria dei provvedimenti rispetto al nuovo quadro delineato dalla manovra di bilancio 1992-1994. Per quanto attiene in particolare al testo in esame, se non venisse accolta la richiesta di rinvio non potrebbe che esprimere parere contrario, in quanto si deve attendere la nuova legge finanziaria per verificare se il relativo accantonamento sia confermato oppure no.

Il deputato Gianni Francesco MATIOLI dichiara di non comprendere la ragione della richiesta di rinvio avanzata dal sottosegretario Pavan, posto che il provvedimento reca una copertura finanziaria correttamente formulata sulla base della legge finanziaria in vigore.

Il deputato Lino Osvaldo FELISSARI (gruppo comunista-PDS) ricorda che nel parere a suo tempo espresso dalla Commissione bilancio erano state sollevate obiezioni sulle espropriazioni, non già sulle concessioni di cui al nuovo testo dell'articolo 4: ritiene pertanto che le osservazioni del relatore, concernendo il merito del provvedimento, non possano essere accettate. In ogni caso respinge la richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del tesoro in quanto il provvedimento risulta idoneamente coperto.

Il Presidente Benedetto SANNELLA osserva che la Commissione di merito ha chiesto il riesame del parere limitatamente all'articolo 4, anche se l'aggiornamento della copertura richiede di estendere l'esame all'intero provvedimento. Va comunque rilevato che non solo l'esproprio ma anche la concessione avviene a titolo oneroso, pur se l'eseguità dello stanziamento sembra suggerire una posizione flessibile da parte del comitato pareri.

Il senatore Aldo GREGORELLI riterrebbe possibile l'espressione di un parere favorevole nell'ambito dello stanziamento autorizzato per le complessive finalità del provvedimento.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Angelo PAVAN sottolinea che la sua richiesta di rinvio dell'esame riguarda più in generale tutta la legislazione di spesa che abbia proiezione oltre il 1991 e quindi anche il provvedimento in esame.

Il Presidente Benedetto SANNELLA ribadisce il suo assenso al provvedimento considerata l'eseguità dello stanziamento. Propone pertanto che — superando la condizione posta con riferimento all'articolo 4

del precedente testo — il Comitato esprima parere favorevole sul nuovo testo del 25 luglio 1991 a condizione che il comma 2 dell'articolo 4 sia così riformulato: « 2. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione" ».

Il Comitato accoglie infine la proposta di parere del Presidente.

Proposta di legge:

Adeguamento del contributo annuo al centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno da intitolare a « Manlio Rossi Doria » (3847).

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il deputato Aldo GREGORELLI (gruppo DC), sostituendo il relatore, osserva che la proposta di legge prevede l'aumento di 550 milioni dal 1989 e di ulteriori 200 milioni dal 1991 del contributo annuo al centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno da intitolare a « Manlio Rossi Doria ».

L'onere relativo al 1989, pari a 550 milioni, è posto a carico del capitolo 1588 del Ministero dell'agricoltura (contributo a favore del centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno); l'autorizzazione di competenza di tale capitolo per il 1991 ammonta a 450 milioni.

L'onere relativo al 1990 e al 1991, pari rispettivamente a 550 e 750 milioni, è posto a carico del fondo speciale di parte corrente mediante parziale utilizzo dell'accantonamento « Università non statali legalmente riconosciute ».

Al riguardo osserva: 1) la decorrenza del provvedimento va spostata al 1991; 2) l'autorizzazione di competenza del capitolo

1588 corrisponde esattamente all'ammon-tare del contributo, pari a 450 milioni annui, come determinato dall'articolo 12 della legge n. 124 del 1984; tale capitolo, non modificato in sede di assestamento, non presenta margini per essere utilizzato a copertura di un aumento del contributo; 3) l'accantonamento di fondo speciale « Università non statali legalmente riconosciute », confermato dalla legge finanziaria 1991, è stato totalmente utilizzato.

Il provvedimento risulta, pertanto, allo stato, del tutto privo di copertura finanziaria. Segnala peraltro che nella lettera di richiesta del parere, datata 26 luglio 1991, il Presidente della Commissione agricoltura ha sottolineato che è emerso in Commissione di merito un orientamento a modificare il testo del provvedimento riducendone la portata temporale e l'onere finanziario qualora non sia possibile reperire una copertura finanziaria dell'onere per l'intero triennio 1991-1993.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura Maurizio NOCI ricorda che in Commissione agricoltura, dopo ampio dibattito, si è manifestata la disponibilità a limitare al 1991 il contributo al centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno, in modo che un contributo ulteriore rispetto agli originari 450 milioni annui fissati dalla legge n. 124 del 1984 consenta di evitare la chiusura del centro medesimo. Ritiene, dopo aver acquisito il consenso del ministro delle finanze, di proporre una riformulazione del testo nel senso di limitare l'aumento del contributo, nella misura di 300 milioni, al solo 1991, reperendo la relativa copertura finanziaria sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente concernente l'istituzione dei centri di assistenza fiscale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Angelo PAVAN dichiara di accettare la proposta del sottosegretario Noci, che si configura come contributo *una tantum* relativamente al 1991. In ogni caso il testo del provvedimento dovrà essere interamente riformulato.

Dopo che il relatore Aldo GREGORELLI ha dichiarato di aderire alla proposta illustrata dal sottosegretario Noci, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole a condizione che per il solo 1991 sia previsto un contributo *una tantum* di 300 milioni la cui copertura finanziaria sia posta a carico del fondo speciale di parte corrente utilizzando per corrispondente importo l'accantonamento « Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati ».

Proposta di legge:

Nuove norme in materia di requisiti per la iscrizione all'albo ed elevazione da due a tre anni del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali (4889).

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione).

Il deputato Aldo GREGORELLI (gruppo DC), sostituendo il relatore, illustra la proposta di legge, recante nuove norme in materia di requisiti per l'iscrizione all'albo nonché l'elevazione da due a tre anni del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali; il provvedimento è di natura ordinamentale e non suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

Concorde il Governo, propone pertanto — e così resta stabilito — di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

Estensione della nomina a notai dei coadiutori provenienti dagli archivi notarili (5321).

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Aldo GREGORELLI (gruppo DC), illustra la proposta di legge, che prevede l'estensione della nomina a notai ai coadiutori notai provenienti dagli archivi notarili.

Fa presente che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato e propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Con l'assenso del rappresentante del Governo, il Comitato delibera, infine, di accogliere la proposta del relatore.

Parere sulle proposte di legge in un testo unificato: Finanziamenti degli enti lirici (4519-4742-4820-5608-5762).

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il relatore Luigi CASTAGNOLA (gruppo comunista-PDS) sottolinea l'urgenza del provvedimento, in ordine al quale è stato richiesto il trasferimento in sede legislativa da parte della Commissione cultura.

Rammenta brevemente il dibattito svoltosi prima della chiusura estiva, e ritiene che possano, nei limiti del possibile, essere soddisfatte tutte le esigenze ivi emerse assegnando al Teatro comunale dell'opera di Genova, limitatamente all'esercizio 1991, un contributo straordinario di 27 miliardi e lasciando invariati gli articoli 2 e 3 del testo unificato, che assegnano contributi straordinari, sempre limitatamente al 1991, ad altri enti lirici.

L'onere complessivo del provvedimento ammonterebbe quindi a 40 miliardi, cui si potrebbe far fronte utilizzando parzialmente, per il 1991, l'accantonamento « Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavori dipendenti e pensionati »; ricorda che il Ministro delle finanze ha informalmente manifestato la propria disponibilità all'utilizzo del menzionato accantonamento, purché esso sia limitato all'esercizio in corso.

Ritiene che la soluzione proposta consenta di sbloccare una difficile situazione consentendo alla Commissione di merito di proseguire l'esame del provvedimento; sottolinea ancora una volta che le note difficoltà in cui si dibatte la finanza pubblica non consentono di fare di più.

Propone, quindi, di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

l'articolo 1 sia sostituito dal seguente:

« In relazione all'avvenuta ricostruzione del Teatro Carlo Felice di Genova è assegnato al Teatro comunale dell'Opera di Genova un contributo straordinario di lire 27 miliardi per l'anno 1991 ».

l'articolo 4 sia sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 40 miliardi nel 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Angelo PAVAN dichiara di accettare la proposta del relatore, essendo essa limitata al 1991; vuole sottolineare che la specifica destinazione dei finanziamenti è competenza della Commissione di merito, e ricorda anch'egli che il ministro delle finanze espresse il proprio assenso all'utilizzo, per il solo 1991, dell'accantonamento destinato all'istituzione dei centri di assistenza fiscale, che nell'esercizio in corso non diverranno operativi.

Dopo che il deputato Nino CARRUS (gruppo DC) ha chiesto di conoscere il motivo per cui al Teatro di Genova viene destinato un contributo assai più rilevante che non agli altri enti lirici, il relatore Luigi CASTAGNOLA rammenta che il Teatro Carlo Felice deve riprendere, a differenza degli altri, la propria attività nel teatro ricostruito e che la legge n. 800 del 1987 attribuiva ad esso un contributo inadeguato, con un impegno ad accrescerlo quando il teatro fosse stato ricostruito.

Il Comitato, infine, accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 18,25.

IN SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 settembre 1991, ore 18,30. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, Angelo Pavan e per le finanze, Carlo Merolli.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO avverte che il rappresentante del tesoro ha chiesto di intervenire prima di passare all'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno al fine di rendere una dichiarazione di carattere preliminare.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Angelo PAVAN, richiamandosi alla risoluzione approvata dall'Assemblea della Camera il 17 luglio 1991 sul documento di programmazione economico-finanziaria 1992-1994, nella quale si sottolineava la necessità di garantire già nel 1991 assoluta coerenza tra la nuova legislazione di spesa e gli obiettivi indicati dal documento, chiede che l'esame dei provvedimenti che abbiano copertura finanziaria ultra annuale venga rinviato ad una fase successiva alla presentazione del nuovo disegno di legge finanziaria al fine di verificare in quella sede la congruenza con le risorse rese disponibili con la manovra di bilancio.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO rileva che la questione sollevata dal sottosegretario Pavan è già stata affrontata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione che gli ha dato il mandato di prendere contatto con il Presidente della Camera e con i Presidenti dei gruppi parlamentari al fine di individuare una idonea applicazione del contenuto della risoluzione sul documento di programmazione già citata dal sottosegretario Pavan. Tale risoluzione richiamava infatti la norma regolamentare che

vieta nel corso della sessione di bilancio l'adozione di decisioni legislative di spesa sollecitandone una applicazione estensiva e sottolinea che, in ogni caso, eventuali provvedimenti di spesa discussi dopo la presentazione del disegno di legge finanziaria per il 1992-1994 dovranno imputare la copertura degli oneri gravanti sullo stesso arco temporale agli accantonamenti dei fondi speciali della legge finanziaria in gestione solo se, e entro il limite in cui, tali accantonamenti risultino confermati nel nuovo disegno di legge finanziaria. La richiesta formulata dal rappresentante del Tesoro va nel senso di limitare in questa fase l'esame in sede consultiva ai provvedimenti che abbiano effetti finanziari circoscritti al solo 1991, rinviando l'esame di quelli aventi copertura ultra annuale e dopo la presentazione del nuovo disegno di legge finanziaria. Ribadisce in ogni caso l'esigenza di adottare una soluzione univoca e praticabile alla questione del blocco della legislazione di spesa durante la sessione di bilancio.

Il deputato Sergio COLONI (gruppo DC) dichiara di concordare con il Presidente, ritenendo che si possano senz'altro esaminare in questi giorni i progetti di legge che abbiano copertura finanziaria limitata al 1991 mentre per gli altri — conformemente, del resto, alla prassi consolidata della Commissione bilancio — occorre attendere la nuova legge finanziaria. Esprime l'auspicio che d'intesa con la Presidenza della Camera e con i capigruppo si possa individuare una modalità chiara e univoca di applicazione del capoverso della risoluzione approvata a luglio per quanto attiene al divieto di decisioni legislative di spesa in pendenza di sessione di bilancio. Ritiene in ogni caso che i tre mesi che stanno di fronte risulteranno delicati e decisivi ai fini del riassetto della finanza pubblica: qualora si procedesse in maniera disordinata con l'approvazione di leggi di spesa, si finirebbe per creare notevole confusione anche sul piano normativo. Ritiene peraltro che una posizione eccessivamente rigida di totale blocco della legislazione di spesa avrebbe in realtà il carattere di una

grida manzoniana: è invece essenziale che i capigruppo, con il concorso del Governo, adottino una linea di rigore prevedendo comunque l'esame di progetti di legge — quale quello che rifinanzia la legge n. 64 del 1986 — per i quali risulti assolutamente improponibile il rinvio a dopo la conclusione della sessione di bilancio.

Il deputato Andrea GEREMICCA (gruppo comunista-PDS) fa presente che la questione nasce da un documento approvato dalla maggioranza; sottolinea che già in sede d'Ufficio di Presidenza ha evidenziato il comportamento ambiguo del Governo, che da una parte proclama di voler porre un freno alla legislazione di spesa mentre dall'altra ne accelera l'*iter* richiedendo la sede legislativa per numerosi provvedimenti.

Ciascuno deve svolgere il proprio ruolo assumendone le responsabilità; il suo gruppo, con atteggiamento responsabile ed attivo, chiede di conoscere l'orientamento del Governo non già su proponenti generali ma sulle intenzioni concrete che esso intende assumere su ogni provvedimento.

Sospendendo in via generale, sia pure fino alla presentazione del disegno di legge finanziaria 1992, l'attività consultiva della Commissione sui provvedimenti aventi riflessi sulla finanza pubblica oltre l'esercizio in corso, si rischia di assumere una posizione che non potrà essere mantenuta neanche per un giorno.

Il deputato Francesco NERLI (gruppo comunista-PDS) dichiara la propria assoluta contrarietà alla proposta del Governo.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO fa presente che il Governo si è limitato a porre una richiesta alla Commissione, lasciando impregiudicata la materia, in ordine alla quale la Commissione prenderà la decisione che riterrà preferibile. Concorda tuttavia sulla opportunità di evitare soluzioni generiche che difficilmente potrebbero essere mantenute. Fino alla presentazione della nuova legge finanziaria si procederà all'esame dei provvedimenti la cui incidenza sulla finanza pubblica si limita all'esercizio in corso; successivamente Governo e maggioranza assumeranno un orientamento che, pur con la necessaria flessibilità, garantisca coerenza tra manovra finanziaria e decisioni di spesa.

Dopo che il deputato Andrea GEREMICCA ha sottolineato l'inopportunità di assumere una decisione che potrebbe costituire precedente, il deputato Sergio COLONI fa presente la necessità di prendere in considerazione le peculiarità di ogni provvedimento onde formulare un quadro specifico che tenga conto tanto delle esigenze generali prospettate dal Governo quanto della concreta urgenza dei provvedimenti stessi.

Infine, a maggioranza, la Commissione delibera di rinviare a dopo la presentazione del disegno di legge finanziaria l'esame dei progetti di legge i cui oneri sono posti a carico delle proiezioni dei fondi speciali per gli anni successivi al 1991. Rinvia a domani l'esame dei restanti provvedimenti.

La seduta termina alle 18,50.

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

IN SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 settembre 1991, ore 17,30. —
Presidenza del Vicepresidente Bianca GELLI.
— Interviene il sottosegretario di Stato per la
sanità Mariapia Garavaglia.

**Parere sul nuovo testo del disegno di legge:
Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche
(5081).**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC), preannunciando un giudizio positivo sull'impianto complessivo del disegno di legge, illustra la seguente proposta di parere:

parere favorevole a condizione che:

all'articolo 2, comma 1, venga precisato in modo più puntuale che la professione infermieristica è esercitata da coloro che abbiano seguito un corso di diploma universitario contemporaneamente svol-

gendo il tirocinio e abbiano superato l'esame di abilitazione alla professione;

all'articolo 3, comma 2, venga eliminato l'avverbio « obbligatoriamente » e venga sostituita l'espressione « per l'utilizzo di strutture sanitarie al fine di costituire scuole di sanità » con l'espressione « per l'utilizzo di idonee strutture didattiche e sanitarie del Servizio sanitario nazionale »;

all'articolo 3, comma 3, venga considerata come modalità principale di affidamento dell'insegnamento quella delle competenze presenti nelle facoltà di medicina e chirurgia;

all'articolo 4 il comma 3 venga sostituito con il seguente:

« 3. In base alla normativa CEE sono individuati e regolamentati i corsi di specializzazione successivi al diploma universitario di infermieri e sono determinati i requisiti per l'accesso ai corsi stessi »;

all'articolo 6, comma 2, vengano stabilite maggiori garanzie per l'equiparazione dei titoli attualmente esistenti;

all'articolo 7, comma 3, se ne consideri l'eventualità di soppressione, essendo la figura ivi contemplata già stata disciplinata con un recente provvedimento ministeriale.

E con la seguente raccomandazione:

una più attenta formulazione di alcune norme che risultano poco chiare dal punto di vista squisitamente semantico: esempio emblematico il comma 2 dell'articolo 3.

Il sottosegretario di Stato alla sanità Mariapia GARAVAGLIA manifesta apprezzamento per le considerazioni testè svolte dal relatore, in particolare per ciò che attiene all'esigenza che le norme siano facilmente comprensibili per i destinatari.

Il Presidente Bianca GELLI dichiara, a nome del gruppo comunista-PDS, di condividere i contenuti sostanziali della proposta di parere illustrata dal relatore.

Il deputato Silvana FACHIN SCHIAVI (gruppo comunista-PDS), pur dichiarando di condividere la proposta di parere del relatore, manifesta tuttavia alcune perplessità sull'opportunità di precisare all'articolo 2, comma 1, che il tirocinio si svolge contemporaneamente al corso di diploma, essendo un elemento portante dei *curricula*.

La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

Proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri; ARTIOLI ed altri; ARMELIN ed altri e COLOMBINI ed altri: Nuove norme per l'assistenza e la riabilitazione degli handicappati (45-288-484-501).

(Parere alla XII Commissione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del Regolamento).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il relatore Bruno FERRARI (gruppo DC) prospetta l'opportunità di un rinvio dell'e-

same, per consentire al rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, che informalmente gli ha anticipato alcune osservazioni e rilievi, di intervenire nel dibattito.

Il Presidente Bianca GELLI, vista l'imminenza dell'inizio della riunione in sede legislativa, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,10.

IN SEDE LEGISLATIVA

Martedì 24 settembre 1991, ore 18,15. — Presidenza del Vicepresidente Bianca GELLI. — Interviene il ministro della sanità e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio Ruberti.

Disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; Senatori VESENTINI ed altri: Norme sul diritto agli studi universitari (Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione del Senato) (5891). (Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il deputato Gianni MATTIOLI (gruppo verde), nell'anticipare un giudizio sostanziale positivo sul disegno di legge, assicura l'impegno del suo gruppo per favorire una rapida approvazione dello stesso. Già la relazione introduttiva aveva colto alcuni aspetti che meritano un approfondimento. Il primo di questi a suo avviso è quello delle tasse universitarie al fine di evitare che il diritto allo studio finisca per diventare un inutile « carrozzone » che funziona in maniera del tutto disincentivante. Ritiene che il dato innegabile sia rappresentato dalla necessità di commisurare le tasse universitarie all'onere che la collettività si assume per fornire buoni servizi

culturali, pur garantendo le legittime aspettative dei soggetti più bisognosi. Un meccanismo di equità potrebbe prefigurarsi creando una sorta di tetto massimo di soggetti da considerare bisognosi, garantendo un certo rapporto tra le diverse categorie dei contribuenti. Conclude sottolineando in particolare l'esigenza di un opportuno coordinamento delle disposizioni attinenti al tutorato con le norme di cui alla legge n. 341.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente) sottolinea che il suo gruppo considera questo disegno di legge di straordinaria importanza per le primarie esigenze di equità sociale coinvolte. Pur confermando un giudizio sostanzialmente positivo sull'impianto del provvedimento, e assicurando il necessario impegno per favorirne una rapida approvazione, sottolinea anzitutto l'inadeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione. Considera poi insufficiente l'attuale disciplina dell'articolo 20 per far fronte alla condizione degli studenti stranieri, in quanto si lascia impregiudicata la condi-

zione di quegli studenti cittadini di Paesi che non vantano accordi bilaterali con l'Italia. Dopo aver dichiarato di non trovare convincente la sfasatura, proposta dal Governo, tra il momento in cui affrontare il diritto allo studio e la questione delle tasse e contributi, nota che uno dei problemi fondamentali da risolvere è quello dell'accertamento delle condizioni economiche degli studenti. Sarebbe pertanto opportuno riconoscere alle università ulteriori poteri di accertamento pur nel rispetto delle attuali competenze ad esse riconosciute. Si pone inoltre un problema di coordinamento della disciplina in esame con quella di altre leggi del settore universitario quale, ad esempio, la legge n. 341 sulla riforma degli ordinamenti didattici.

Il Presidente Bianca GELLI, stante l'imminenza di votazioni qualificate in Assemblea, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 19,20.

PAGINA BIANCA

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Martedì 24 settembre 1991, ore 16,15. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Vincenzo MANCINI comunica che:

Il Presidente del gruppo socialista ha designato l'onorevole Raffaele Farigu quale membro della Commissione Lavoro in sostituzione dell'onorevole Francesco Rais che cessa di farne parte;

l'onorevole Angelo Manna ha comunicato di essersi dimesso dal gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale; pertanto si intende iscritto al gruppo parlamentare misto;

l'onorevole Paola Cavigliasso, essendo stata nominata presidente dell'Ordine Mauriziano, ha presentato le sue dimissioni dalla Camera dei deputati, poiché l'incarico è incompatibile con il mandato parlamentare;

Il Presidente del gruppo DP-Comunisti ha designato l'onorevole Antonio Montessoro quale membro della Commissione Lavoro in sostituzione dell'onorevole Giovanni Russo Spina che cessa di farne parte.

IN SEDE REFERENTE

Martedì 24 settembre 1991, ore 16,25. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Graziano Ciocia e Ugo Grippo e il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Romeo Ricciuti.

Disegno di legge:

Disposizioni in materia di inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri del personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento (5546).

(Parere della I e della V Commissione).

(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge avviato in data 9 luglio 1991.

Il relatore Bruno ANTONUCCI (gruppo DC) comunica che il Comitato ristretto ha elaborato nella seduta del 31 luglio un testo sul quale si è registrata la convergenza di tutti i gruppi e che risulta essere del seguente tenore:

ART. 1.

1. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, di cui all'articolo 38, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che, a seguito delle operazioni di inquadramento previste da tale norma, risulti eccedente rispetto ai posti disponibili nelle singole qualifiche, è inquadrato nel ruolo a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, si provvede alle necessarie integrazioni della tabella B allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400, con contestuale estinzione dei corrispondenti posti di organico resisi vacanti nei ruoli delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, a seguito dell'inquadramento di cui al comma 1.

3. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede analogamente a quanto previsto dall'articolo 41, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Propone che sia richiesto il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Giuseppe LUCENTI (gruppo comunista-PDS) concorda con la proposta del relatore.

Il Presidente Vincenzo MANCINI si riserva quindi di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa una volta verificatisi tutti i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Disegno di legge:

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4464).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della X, della XII e della XIII Commissione).

(*Esame e costituzione di comitato ristretto*).

La Commissione avvia l'esame del disegno di legge.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che nella seduta del 1° agosto 1991 era stata richiesta la rimessione in Assemblea del nuovo testo elaborato. Pertanto, il disegno di legge è stato riassegnato alla Commissione in sede referente. Ritiene che un approfondimento in comitato ristretto potrebbe portare a superare gli ostacoli manifestatisi durante l'ultima seduta.

Il relatore Luciano GELPI (gruppo DC) concorda con il Presidente sull'opportunità di costituire un comitato ristretto.

Il deputato Santino PICCHETTI (gruppo comunista-PDS) si dichiara concorde sulla proposta di costituzione di un comitato ristretto, purché si tenga presente che nel corso dell'ultima seduta era sembrato che ci fossero degli spazi per una convergenza sul provvedimento.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone quindi in votazione la proposta di costituzione di un comitato ristretto invitando i gruppi a far pervenire le relative designazioni.

La Commissione approva.

Proposta di legge:

Senatori MURMURA ed altri: Inquadramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Approvata dal Senato) (5713).

(Parere della I, della V e della XIII Commissione).

(Esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

La Commissione avvia l'esame della proposta di legge.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, sostituendo il relatore, illustra il contenuto del provvedimento volto a consentire, a domanda, l'inquadramento del personale degli enti di sviluppo agricolo nei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e foreste, sanando così la posizione di quanti da oltre trent'anni operano in posizione di comando presso il ministero stesso.

Propone che sia richiesto il trasferimento in sede legislativa.

Il sottosegretario di Stato all'agricoltura e foreste Romeo RICCIUTI concorda con la proposta del Presidente. Comunica che il Governo ha elaborato una nota, posta a disposizione della Commissione, che risulta essere del seguente tenore:

Per anni presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha operato, in posizione di distacco, personale degli enti di sviluppo agricolo (E.S.A.).

L'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 336, prevedeva l'inquadramento del personale degli E.S.A. dichiarato in soprannumero negli istituendi ruoli unici presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con decreto interministeriale (Agricoltura e Tesoro) 23 aprile 1977 il personale degli E.S.A. che operava presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato posto in posizione di comando.

Ai sensi dell'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, venne emanato il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982 istitutivo di un ruolo speciale presso il

Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il personale degli Enti pubblici soppressi.

Successivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1984, fu stabilito il transito del personale degli E.S.A. nel detto ruolo speciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; di conseguenza, il Ministero ha ritenuto di poter dare inizio all'inquadramento del personale di cui trattasi.

L'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386, si riferisce e può quindi trovare applicazione nei confronti del solo personale che gli ESA abbiano dichiarato in soprannumero; ma una simile dichiarazione non si è mai avuta per il personale che opera presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Questo il motivo per cui il Ministero stesso non ha potuto operare ai sensi di tale disposizione di legge.

Solo a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1984 sopra richiamato e di un parere *ad hoc* espresso dal Consiglio di Stato, l'Amministrazione dell'agricoltura ha dato inizio alla definizione degli inquadramenti in questione; sono stati quindi emessi i primi decreti, alcuni dei quali però sono stati impugnati dinanzi al TAR, che ne ha disposto la sospensiva.

Poiché la normativa vigente, come rilevato, non consente di inquadrare nei ruoli del Ministero tale personale (lo si è fatto sulla sola base del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1984), e considerata la necessità di dare una definizione non equivoca alla posizione dello stesso, che lavora presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ormai da moltissimi anni, nella presente legislatura il senatore Murmura – riproponendo peraltro un disegno di legge governativo non tradotto in legge nella legislatura precedente a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere – ha presentato una propria iniziativa specifica (Atto Senato n. 722).

Con il disegno di legge del senatore Murmura veniva previsto l'inquadramento, a domanda, del personale degli ESA nel ruolo speciale istituito presso il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1110); era inoltre previsto che tale inquadramento decorresse dal 1° gennaio 1981.

La Commissione affari costituzionali del Senato, alla quale l'esame del disegno di legge del senatore Murmura era stato assegnato in sede referente, aveva a suo tempo formulato la richiesta del suo trasferimento in sede deliberante; ma la Presidenza del Senato non poté accogliere tale richiesta a causa dell'opposizione del Governo, dovuta essenzialmente alle due fondate, precise osservazioni del Ministero del tesoro: si contestava, infatti: *a*) la retroattività dell'inquadramento al 1° gennaio 1981 (più di dieci anni or sono); *b*) l'immissione del personale in quei ruoli speciali che invece la legge 28 ottobre 1988, n. 482, con l'articolo 11, aveva già soppresso. In aula, il relatore, senatore Buzzetti, ha consentito di sbloccare la situazione proponendo di emendare il testo originario del disegno di legge in senso conforme al parere del Governo, prevedendo, cioè, un inquadramento nei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (e non nei suoi ruoli organici « speciali ») a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (e non retroattivamente dal 1° gennaio 1981).

Il Senato ha quindi approvato, con il parere favorevole del Governo, l'articolo unico del disegno di legge in oggetto modificato secondo l'orientamento del relatore.

Si auspica, ora, che tale testo possa trovare alla Camera dei deputati la sua definitiva ratifica al fine di dare al personale degli Enti di sviluppo agricolo una certezza della propria posizione giuridica che, dopo tanti anni di lavoro presso l'Amministrazione dell'agricoltura, sembra spetti.

Il deputato Giuseppe LUCENTI (gruppo comunista-PDS) si riserva di approfondire il contenuto del provvedimento, anche sulla base di quanto comunicato dal Governo.

Il Presidente Vincenzo MANCINI si riserva quindi di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa una volta verificatesi le condizioni di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Proposte di legge:

BIANCHI ed altri: Norme per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ai titolari di pensioni integrative di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (2192).

(Parere della I e della V Commissione).

ROTIROTI: Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente le modalità di applicazione della perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei regimi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi (4073).

(Parere della I e della V Commissione).

REICHLIN ed altri: Applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nei confronti dei titolari di pensione a carico dei fondi integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (4226).

(Parere della I e della V Commissione).

(Esame e costituzione di un comitato ristretto).

La Commissione avvia l'esame delle abbinare proposte di legge.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, sostituendo il relatore, ricorda che le proposte erano state già in passato esaminate in sede referente. Comunica che le stesse sono state riassegnate alla Commissione in quanto, durante il dibattito in aula, il rappresentante del Governo ha evidenziato la necessità di acquisire un nuovo parere della Commissione bilancio relativamente alla copertura degli oneri arrecati dal provvedimento che sembrerebbe prevedere una doppia indicizzazione delle pensioni. Comunica altresì che il sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale Ugo Grippo gli ha evidenziato l'opportunità di un aggiornamento onde completare l'acquisizione degli elementi relativi alla co-

pertura. Tuttavia, sarebbe forse opportuno avviare nel frattempo le procedure per il trasferimento in sede legislativa.

Il sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale Ugo GRIPPO conferma la disponibilità del Governo, già manifestata in Aula, al trasferimento in sede legislativa, ma ribadisce l'opportunità di un aggiornamento per i motivi evidenziati dal Presidente.

Il deputato Novello PALLANTI (gruppo comunista-PDS) ritiene che le perplessità che il Governo ha manifestato sulle conseguenze del provvedimento non abbiano ragion d'essere in quanto il medesimo non si propone di realizzare una doppia indicizzazione, ma solo di assicurare un esatto calcolo della perequazione delle pensioni. Al riguardo ritiene che potrebbe essere avviato uno scambio di opinioni in comitato ristretto. Ove il rappresentante del Governo non convenisse sull'opportunità del passaggio in comitato ristretto, il gruppo comunista-PDS sarebbe d'accordo sulla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Il sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale Ugo GRIPPO concorda con il deputato Pallanti sull'opportunità di costituire un comitato ristretto nel quale si potrebbe dar luogo ad un incontro con il Presidente e con il Direttore generale dell'INPS.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone quindi in votazione la proposta di costituzione di un comitato ristretto invitando i gruppi a far pervenire le relative designazioni.

La Commissione approva.

Proposta di legge:

CASINI CARLO: Estensione agli ex dipendenti ENPAS soccombenti nelle cause definite con sentenze passate in giudicato, degli effetti dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1986 n. 45 (4411).

(Parere della I, della II e della V Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il Presidente Vincenzo MANCINI, constatata l'assenza del relatore, propone che sia rinviato l'esame del provvedimento.

La Commissione consente.

Proposte di legge:

BASSOLINO ed altri: Nuova disciplina degli orari di lavoro (4641).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VII, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione).

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (5131).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, avviato nella seduta del 30 luglio 1991.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che in quella data il relatore aveva evidenziato l'opportunità di rinviare la relazione al fine di approfondire il testo A.C. 4641. Comunica che si è proceduto all'abbinamento della proposta di legge di iniziativa popolare A.C. 5131.

Il relatore Luciano AZZOLINI (gruppo DC) afferma che i testi in esame affrontano un problema di fondo particolarmente importante che non può essere affrontato da un punto di vista prettamente ideologico. In particolare, ritiene che si debba tener conto di quattro premesse. In primo luogo, non si può affermare che il discorso degli orari di lavoro sia superato dal trionfo del capitalismo che ha comportato una certa organizzazione del lavoro.

Contemporaneamente, ci si deve chiedere se lo strumento legislativo sia utile e

sufficiente ad affrontare il problema: come conseguenza di questa seconda premessa, ritiene che sia necessario aprire maggiori spazi alle associazioni, sindacali e non, che possono coadiuvare il ruolo della legge. Infine, ritiene che sia necessario considerare la condizione economica odierna.

Illustra quindi il contenuto delle due proposte di legge: entrambe partono dalla necessità di superare la legge del 1923 sugli orari di lavoro, cercando di trovare una nuova cornice nella quale inserire la contrattazione collettiva. A tal proposito rileva che esse non affrontano solo il problema dell'orario di lavoro, come entità quantitativa, ma anche il problema del tempo di lavoro, inteso come grandezza qualitativa.

Nella proposta di legge n. 4641 si propone di ridurre le ore di lavoro settimanali inizialmente a 38 e quindi, a partire dal 1° gennaio 1993, a 35. Si propone, inoltre, una revisione della concezione del lavoro straordinario, inteso non come regola, ma come eccezione, e soprattutto, visto non più come decisione unilaterale. Si parla, inoltre, di flessibilità nell'organizzazione del lavoro che, però, è un istituto alternativo e incompatibile con quello dello straordinario. Infine, si propone una disciplina dell'aspettativa.

La proposta di legge n. 5131 propone il tempo come scelta, soffermandosi sul tempo nell'arco della vita, sul tempo nel lavoro e sul tempo delle città. La proposta evidenzia come si sia ormai superato lo stato di necessità, anche se, ovviamente, occorre sempre far riferimento alle diverse realtà.

Esprime, infine, giudizio positivo sulla proposta in esame che tendono a recuperare un equilibrio di fondo della comunità.

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Graziano CIOCIA evidenzia che le questioni affrontate nei testi in esame sono, in parte, oggetto di un dibattito aperto tra il Governo e le parti sociali. Propone un rinvio affinché il Governo possa svolgere i necessari approfondimenti.

Il deputato Novello PALLANTI (gruppo comunista-PDS) evidenzia che la legge sull'orario di lavoro è ormai inadeguata rispetto ai mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro: nonostante le trasformazioni tecnologiche intervenute, si è ancora arretrati alle 48 ore settimanali di lavoro, quando l'orario contrattuale è già al di sotto delle 40 ore.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, preso atto degli orientamenti emersi, rinvia quindi il seguito dell'esame dei provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 17,30.

Comitato permanente per i pareri.

*Martedì 24 settembre 1991, ore 18. —
Presidenza del Vicepresidente Francesco SAMÀ.*

Nuovo testo del disegno di legge:

Autonomia delle università e degli enti di ricerca .
(Approvato dal Senato) (5460).

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio alla Commissione in sede consultiva).

Il relatore Laura BALBO (gruppo Sin. Ind.) osserva che il provvedimento contiene aspetti bisognosi di un adeguato approfondimento, venendo ad essere coinvolte ad esempio anche le modalità di determinazione delle piante organiche. Propone quindi che esso sia rimesso alla competenza della Commissione in sede consultiva.

Dopo che il deputato Bruno ANTONUCCI (gruppo DC) ha dichiarato di concordare con tale richiesta, il provvedimento viene quindi rimesso alla Commissione in sede consultiva.

Proposte di legge in un testo unificato nn. 5325-5506:

SANESE ed altri: Modifiche e rifinanziamento della legge 19 marzo 1990, n. 57 istitutiva dell'autorità per l'Adriatico (5325).

GRASSI ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 19 marzo 1990, n. 57, recante l'istituzione dell'autorità per l'Adriatico (5506).

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Bruno ANTONUCCI (gruppo DC) ricorda che il provvedimento prevede l'istituzione dell'autorità per l'Adriatico, dotata di una segreteria tecnica presso cui risulta allocata una struttura di supporto composta da non più di quindici unità di personale. Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Dopo che i deputati Ivana PELLEGGATTI (gruppo Comunista-PDS) e Luciano

GELPI (gruppo DC) hanno dichiarato di concordare con la proposta del relatore, il Comitato esprime quindi parere favorevole.

Parere sulle proposte di legge in un testo unificato nn. 79-759-1812-2082:

Disciplina della sperimentazione animale.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Ivana PELLEGGATTI (gruppo comunista-PDS), osservando che il testo unificato non pare contenere profili di competenza della Commissione, propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle 18,15.

PAGINA BIANCA

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

IN SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 settembre 1991, ore 16,15. — Presidenza del Presidente Gianfranco TAGLIABUE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia Garavaglia.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope (5936).

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Rossella ARTIOLI (gruppo PSI) osserva che il decreto-legge all'esame è doveroso ed opportuno in quanto interpretazione autentica dell'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Ricorda che l'articolo 73, comma 5, prevede un'i-

potesi più lieve di reato rispetto a quella prevista dai commi precedenti del medesimo articolo. Inoltre, nel prevedere la fattispecie di cui al comma 5, il legislatore aveva ben presente che si trattava di una fattispecie autonoma e non attenuante della fattispecie prevista ai commi 1 e 4 dello stesso articolo 73. Peraltro nella prassi si è avuta una interpretazione giurisprudenziale difforme (sentenza del 5 dicembre 1990, sezione penale della Corte di cassazione). Ricorda, inoltre, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1991 che non ha invitato a modificare la legge n. 162 del 1990, bensì ne ha riconosciuto la costituzionalità.

Sottolinea, quindi, l'importanza del presente decreto-legge che attraverso questa interpretazione autentica attua un coordinamento tra articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti e le norme del codice di procedura penale concernenti l'arresto in flagranza (articoli 278, 379 e 380 del codice di procedura penale). A tale scopo l'articolo 1 del decreto-legge in esame aggiunge al comma 5 dell'articolo 73 la disposizione in base alla quale la diminuzione di pena derivante dall'esi-

stenza della circostanza attenuante della « lieve entità » del fatto, viene, in deroga alla previsione di carattere generale dell'articolo 379 del codice di procedura penale, computata ai fini dell'arresto in flagranza, con il risultato di far venire meno l'obbligatorietà dell'arresto stesso. L'articolo 2, inoltre, modifica il disposto della lettera h), del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, parimenti confermando l'eccezione qualora ricorra la circostanza attenuante della lieve entità del fatto. In conclusione, per le motivazioni espresse ritiene di esprimere parere favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame che — lo ripete — vuole sanare un'interpretazione giurisprudenziale « distorta ».

Il deputato Mariella GRAMAGLIA (gruppo SI) dichiara che si asterrà in sede di votazione sulla proposta di parere favorevole del relatore. Ritiene infatti che il decreto-legge in esame sia un provvedimento tampone per arginare i mali provocati dalla applicazione letterale del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, che ha costretto ai rigori del carcere anche i tossicodipendenti. Per questo, più che di interpretazione autentica bisognerebbe parlare di una iniziativa nata dal buon senso per far fronte all'emergenza del momento. Dall'esame dell'articolo 73 ci si accorge dell'improprietà dei termini usati e l'errore di accostare « azioni inaccostabili » ai fini della loro punibilità. La coltivazione, la produzione, la fabbricazione e la vendita di sostanze stupefacenti, la distribuzione e la loro commercializzazione ed altresì l'acquisto sono atti sottoposti alla medesima sanzione. Altra questione di grande importanza, relativa all'articolo 75, è stata posta dalla sentenza n. 333 del 1991 della Corte costituzionale che invita a rivedere il concetto della dose media giornaliera impegnando il Parlamento ad una riflessione legislativa, sociale e politica di grande portata.

Per questo, pur apprezzando lo sforzo di tamponare gli effetti più perversi della normativa in vigore e stante la necessità di una ulteriore più ampia riflessione sul

merito della legislazione in materia, ribadisce che si asterrà sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Il deputato Luigi BENEVELLI (gruppo comunista-PDS) a nome del suo gruppo, nel dichiarare l'astensione sulla proposta di parere favorevole espressa dal relatore, osserva che il presente decreto-legge è essenzialmente un atto dovuto da parte del Governo per cercare di interrompere una lunga catena di drammi legata alla iniquità e alla ingiustizia della legge n. 162 del 1990. Inoltre, rileva che tale decreto-legge non apporta chiarezza, e non ritiene quindi di poterlo considerare un'interpretazione autentica dell'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Ricorda, peraltro, che la legge n. 685 del 1975 era stata accusata di lasciare una larga discrezionalità ai magistrati nella definizione della modica quantità, ora con tale decreto ritorna la « discrezionalità » che potrà sicuramente porre grosse questioni di interpretazione in ordine all'applicazione delle sanzioni nei confronti di coloro i quali verranno trovati in possesso di droghe leggere.

Il decreto-legge all'esame, quindi, non scioglie i nodi della legge n. 162 del 1990, e l'astensione del suo gruppo vuole rappresentare un segnale affinché ci possa essere un confronto serio sugli effetti di tale legge, non solo errata, ma iniqua e dannosa.

Il Presidente Gianfranco TAGLIABUE nel dichiarare la sua astensione sulla proposta del relatore di esprimere parere favorevole, osserva che il contenuto del decreto lascia sostanzialmente aperti i problemi veri e non risolvibili della legge n. 162 del 1990.

Ritiene utile ed urgente un bilancio dopo un anno dall'entrata in vigore della legge n. 162 del 1990 che era stata presentata come legge in grado di combattere e sconfiggere la droga. Bisogna riflettere sulla scarsa capacità dissuasiva delle sanzioni amministrative, sul fatto che l'aumento indiscriminato del carico sanziona-

torio non è un valido deterrente. Inoltre, non può sfuggire l'importanza del concetto di dose media giornaliera il cui superamento, sia pur minimo, comporta la previsione di gravi ipotesi delittuose. La legge n. 162 del 1990 non definisce la dose media giornaliera, ma si limita ad affermare che è determinata in base ai criteri indicati dal comma 1 dell'articolo 72-*quater*, il quale a sua volta demanda al Ministro della sanità di determinare, tra l'altro, i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere. Nel ricordare il decreto ministeriale del 12 luglio 1990 che ha determinato i quantitativi massimi di principio attivo compatibili con la dose media giornaliera, osserva che il decreto ministeriale non ha preso in considerazione le diverse esigenze individuali in relazione ai diversi stati di tossicodipendenza ed inoltre che i limiti quantitativi massimi di principio attivo sono troppo bassi rispetto ai tossicodipendenti allo « stato avanzato ».

Osserva, inoltre, che ancora più gravi sono le conseguenze, ove si presti attenzione alla disciplina dettata in materia di arresto, dal combinato disposto degli articoli 380, lettera *h*) del codice di procedura penale e dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Non ci si deve quindi stupire se dall'entrata in vigore della legge n. 162 del 1990 sia salito il numero dei tossicodipendenti nelle carceri, la maggior parte dei quali arrestati perché trovati in possesso di droghe leggere. Ritiene opportuno anche svolgere un'approfondita riflessione sulle pene alternative al carcere. In conclusione, ribadisce l'astensione sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Il deputato Franca BASSI MONTANARI (gruppo Verde) nel dichiarare a nome del suo gruppo l'astensione sulla proposta di parere del relatore, osserva che il decreto-legge all'esame è sostanzialmente lo specchio del fallimento della politica legislativa sulla droga che peccava di semplicismo. Infatti, ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 162 del 1990, il problema droga è drammaticamente peggiorato

e non vi è stata quell'inversione di tendenza auspicata. Si vuole sostanzialmente dare maggiore discrezionalità ai giudici, discrezionalità che sicuramente non è la soluzione migliore per affrontare il problema droga. Inoltre, tale decreto conferma l'impianto punitivo della legge n. 162 del 1990. In conclusione, nel ribadire la sua astensione, auspica una approfondita riflessione sugli effetti della legge n. 162 del 1990.

Il deputato Giuseppe SARETTA (gruppo DC) nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolinea che l'intenzione del legislatore non è stata e non è quella di criminalizzare i tossicodipendenti. Non condivide il quadro pessimistico fatto da alcuni colleghi, e sottolinea che permane valida la ragione portante della legge n. 162 del 1990, cioè quella di accostare il giudizio di condanna di un comportamento all'esigenza di prevenzione e del recupero del tossicodipendente. In conclusione, ricordando la sentenza n. 333 del 1991 della Corte costituzionale, che ha evidenziato l'importanza di tenere conto degli elementi soggettivi nelle circostanze dell'azione, ribadisce il voto favorevole del suo gruppo.

Il relatore Rossella ARTIOLI (gruppo PSI) nel ringraziare i colleghi intervenuti e dando per note le diversità di valutazione che hanno accompagnato l'*iter* di approvazione della legge n. 162 del 1990, osserva che il decreto-legge all'esame aumenta la discrezionalità del magistrato, ma tale « discrezionalità » opera all'interno della categoria della punibilità. Inoltre, la modica quantità prevista nella legge n. 685 del 1975 è diversa dalla circostanza attenuante della « lieve entità » del fatto prevista nell'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

In conclusione, ricorda, altresì, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 333 del 1991 ha sostenuto in motivazione, la necessità di ricomprendere tra le circostanze dell'azione anche le circostanze soggettive. Al riguardo il provvedimento in esame reca un elemento di chiarezza.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia GARAVAGLIA concorda con il relatore, sottolineando l'importanza del provvedimento in esame che reca un'interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale.

La Commissione approva infine la proposta del relatore di esprimere parere favorevole.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Gianfranco TAGLIABUE avverte che il deputato Gaetano Azzolina, dimessosi dal gruppo parlamentare federa-

lista europeo, è iscritto al gruppo parlamentare misto.

Avverte altresì che il gruppo di democrazia proletaria ha assunto la nuova denominazione: DP-comunisti.

Comunica che è stata trasmessa la relazione sui risultati complessivi dei programmi di monitoraggio sulla produzione, l'impiego, la diffusione e la persistenza nell'ambiente delle sostanze impiegate come sostituenti del fosforo nei detersivi, nonché sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere del territorio nazionale, relative all'anno 1989 (doc. LXXXVII, n. 3).

Comunica che è stata trasmessa la prima relazione annuale sulla condizione dell'anziano (doc. CXI, n. 1).

La seduta termina alle 17,20.

COMMISSIONE SPECIALE

per le politiche comunitarie

*Martedì 24 settembre 1991, ore 12. —
Presidenza del Vicepresidente Diego NOVELLI.*

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, di una indagine conoscitiva sull'utilizzo da parte dell'Italia delle risorse finanziarie comunitarie.

Il Presidente Diego NOVELLI illustra le motivazioni dell'indagine, sull'opportunità della quale tutti i gruppi nell'Ufficio di Presidenza hanno concordato. Aggiunge che allo schema di programma operativo predisposto dagli uffici andrebbero fatte alcune integrazioni tra i soggetti da ascoltare, quali il ministro dell'agricoltura e i rappresentanti delle regione Sicilia.

Il deputato Carmine NARDONE (gruppo comunista-PDS) conviene sull'utilità dell'indagine conoscitiva, che dovrebbe prevedere anche un incontro con responsabili del FEOGA-Sezione orientamento.

Il deputato Hubert CORSI (gruppo DC) si dichiara d'accordo sullo svolgimento

dell'indagine e suggerisce che siano ascoltate anche alcune regioni del Nord.

Il deputato Giuseppe ZUECH (gruppo DC) fa presente che probabilmente sarebbe utile incontrare tutte le regioni destinatarie di risorse comunitarie, anche se ciò comporterebbe alcuni problemi di tempi. Per primo in ogni caso andrebbe sentito il Commissario CEE alle politiche comunitarie Millan.

La Commissione delibera infine lo svolgimento dell'indagine conoscitiva di cui al titolo, con il seguente programma di audizioni, integrato secondo le proposte emerse nel dibattito:

Indagine conoscitiva.

Schema delle possibili audizioni.

1) Membri del Governo:

Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Ministro del tesoro;

Ministro del bilancio;

Ministro per gli affari regionali;

Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno;

Ministro dell'agricoltura.

2) Regioni:

Presidente della Giunta della Campania;

Presidente della Giunta della Calabria;

Presidente della Giunta della Puglia;

Presidente della Giunta della Sardegna;

Presidente della Giunta del Piemonte;

Presidente della Giunta del Veneto;

Presidente della Giunta della Toscana;

Presidente della Giunta della Sicilia.

2) CEE:

Commissario alle politiche regionali Bruce Millan (o un suo delegato);

Banca Europea per gli Investimenti (BEI);

Rappresentanti del FEOGA - Sezione Orientamento.

Il Presidente Diego NOVELLI assicura che tale decisione sarà immediatamente trasmessa al Presidente della Camera al fine di acquisire la prescritta autorizzazione.

La seduta termina alle 12,25.

Martedì 24 settembre 1991, ore 16,15. — Presidenza del Presidente Filippo CARIA. — Intervengono il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Pierluigi Romita ed il sottosegretario agli affari esteri Claudio Vitalone.

Incontro, a norma dell'articolo 126, terzo comma, lettera e), del regolamento, con i deputati italiani eletti al Parlamento eu-

ropeo in ordine all'andamento delle conferenze intergovernative sull'unione politica e sull'unione economica e monetaria.

Il Presidente CARIA ricorda le norme del Regolamento che hanno reso possibile l'incontro odierno. Introduce quindi la seduta, insistendo su alcuni punti relativi alle risultanze delle due Conferenze intergovernative. Cede infine la parola ai rappresentanti del Governo italiano ed ai colleghi che desiderino intervenire.

Intervengono quindi il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Pierluigi ROMITA ed il sottosegretario agli affari esteri Claudio VITALONE.

Per il Parlamento Europeo prendono successivamente la parola i deputati Mario FORTE (PPE), Roberto SPECIALE (GUE), Ferruccio PISONI (PPE), Mario MELIS (ARC), Francesco Enrico SPERONI (ARC), Bruno VISENTINI (LDR), Antonio LA PERGOLA (S), Agostino MANTOVANI (PPE), Vincenzo MATTINA (S), Anna CATASTA (GUE), Andrea BONETTI (PPE), nonché, per la Commissione speciale, i deputati Paolo CRISTONI (PSI), Giuseppe CALDERISI (Fed. Eur.) e Giorgio NAPOLITANO (comunista-PDS).

Dopo brevi interventi di replica del sottosegretario agli affari esteri Claudio VITALONE e del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Pierluigi ROMITA, il Presidente Filippo CARIA, registrate le ampie convergenze sulla sua impostazione iniziale, dà lettura di uno schema di atto di indirizzo al Governo che gli pare recepire gli orientamenti emersi nel dibattito.

Sottoporrà pertanto tale atto ai gruppi perché esso sia presentato come mozione da discutere in Assemblea.

La seduta termina alle 19.

N.B. L'edizione non definitiva del resoconto stenografico della seduta per l'incontro con i deputati italiani eletti al Parlamento europeo è pubblicata in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Martedì 24 settembre 1991, ore 16,50. — Presidenza del Presidente GUALTIERI, indi del Vice Presidente BELLOCCHIO.

In apertura di seduta il PRESIDENTE dà conto di alcuni documenti, pervenuti dopo l'ultima seduta, dei quali la Commissione delibera la formale acquisizione agli atti dell'inchiesta.

Informa che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Sinesio dimissionario, il deputato Rojch.

Rivolge pertanto un saluto al deputato Sinesio e un augurio di buon lavoro al deputato Rojch.

Comunica che il senatore Taviani, i signori Matteucci e Lovaglio, dipendenti della società Tecnoस्पamec, nonché i signori Papon e Stahlberger, responsabili della società Ifremer, hanno provveduto a restituire il testo del resoconto stenografico delle loro testimonianze, cui hanno apporato correzioni meramente formali.

Dà quindi lettura della nota del Ministro degli Affari Esteri in risposta ai quesiti rivoltigli dalla Commissione in ordine alle inchieste parlamentari, amministrative e giudiziarie attivate sulle strutture

Stay-Behind nei vari paesi europei ed in particolar modo, in Belgio, Germania e Svizzera.

In risposta ad un quesito del senatore Boato, il Presidente precisa che la Commissione si attiverà per acquisire la documentazione raccolta dai vari organismi di inchiesta europei o direttamente o per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Il Presidente svolge quindi una relazione introduttiva sullo stato dei lavori della Commissione e sugli indirizzi da imprimere alla futura attività d'inchiesta nel tempo residuo disponibile. A tal proposito considera fondamentale che la scadenza della Commissione, legislativamente fissata al 31 dicembre del corrente anno, sia prorogata in modo da coincidere con l'esaurimento della presente legislatura. Una maggiore ampiezza del tempo disponibile per la conclusione dei numerosi filoni d'indagine aperti appare determinante. Allo stesso modo incombe sull'attività delle varie autorità giudiziarie, impegnate nella conduzione delle istruttorie relative ai numerosi procedimenti per strage ancora pendenti, la scadenza del 31 dicembre 1991, data oltre la quale le

vicende processuali in corso dovranno essere riassunte secondo il nuovo codice penale di rito. Si impone pertanto — senza volere qui riaprire la *querelle* tra i sostenitori del nuovo codice e i difensori del vecchio — la necessità di assicurare l'appoggio politico della Commissione alla iniziativa di proroga che il Ministro Guardasigilli si è dichiarato disponibile ad assumere e a sottoporre al parere della Commissione bicamerale per la riforma del nuovo codice di procedura penale.

Va aggiunto che i membri dell'Ufficio di Presidenza hanno potuto prendere atto — a seguito di un recente sopralluogo presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare — dello stato di avanzamento dei lavori di recupero dei rottami del DC9 precipitato a Ustica: l'operazione tuttora in corso apre interessanti prospettive per gli esiti dell'inchiesta giudiziaria, fondamentali anche ai fini della elaborazione di una relazione finale della Commissione sul disastro di Ustica. Conclusivamente, la Commissione deve prendere atto che tanto la proroga della sua attività quanto quella delle istruttorie giudiziarie pendenti costituiscono un delicato problema, inserito in un complesso contesto politico generale, alla vigilia di importanti scadenze elettorali; in questo quadro sembrerebbe inopportuno che il Parlamento frapponga ostacoli all'operato di una Commissione che ha costituito un punto di riferimento credibile per l'opinione pubblica italiana.

Il Presidente dà quindi conto, per quanto concerne le prospettive di indagine sul caso Moro, delle proposte elaborate dall'Ufficio di Presidenza, a seguito di una ricognizione sullo stato dei lavori della quale furono a suo tempo incaricati i senatori Macis e Granelli e il deputato Ciccio Messere. Nel complesso si è ritenuto di approfondire, anche grazie all'apporto dei collaboratori della Commissione: gli elementi di conoscenza ricavabili dalle risultanze processuali dei procedimenti tuttora in corso, *Moro-ter* e *Moro-quater*; le novità connesse al ritrovamento delle lettere di Via Montenevoso, in ordine alle quali si aprono interrogativi inquietanti concernenti, fra l'altro, la conoscenza che

ne ebbero persone a ciò non titolate; i memoriali resi noti da alcuni brigatisti rossi sui particolari del sequestro Moro, documenti che pervennero all'autorità giudiziaria con ritardo e dopo percorsi impropri; le testimonianze rese da alcuni pentiti di mafia sugli interventi richiesti alle organizzazioni mafiose al fine di favorire la liberazione del Presidente della Democrazia Cristiana.

Solo dopo che il gruppo di lavoro sul caso Moro — aperto alla partecipazione di tutti i membri della Commissione — avrà approfondito gli elementi ricordati, sarà possibile definire un organico calendario delle audizioni e delle testimonianze formali che si rendessero necessarie.

Anche in ordine all'approfondimento delle indagini relative agli episodi di terrorismo in Alto Adige, avviato informalmente ed in chiave di ricerca da parte del senatore Boato, è stata già avviata la ricognizione della documentazione di fonte giudiziaria alla luce della quale va delineandosi un quadro di coinvolgimento di strutture dello Stato nell'attuazione di veri e propri atti di controterrorismo che sarebbero stati predisposti nel territorio nazionale e in quello austriaco. Anche in relazione a tale filone di inchiesta si procederà alla costituzione di un gruppo di lavoro informale, aperto alla partecipazione dei Commissari, che metta la Commissione in condizione di delineare un organico programma di audizioni e testimonianze formali.

Il Presidente comunica poi che il collegio dei periti fonici nominati congiuntamente dalla Commissione e dal Comitato per i servizi ha presentato una relazione concernente l'analisi effettuata sugli 11 nastri della Commissione Lombardi e sul nastro del colloquio De Lorenzo-Lugo. La conclusione alla quale i periti sono giunti è che le modalità non rigorose con cui le registrazioni sono state a suo tempo effettuate rendono impossibile individuare segni certi di manipolazione; d'altra parte, per la stessa ragione, l'esistenza di manipolazioni non può neppure essere del tutto esclusa.

Per il lavoro finora svolto i periti fonici hanno presentato una richiesta di liquidazione per un importo complessivo di 31 milioni di lire.

Restano da esaminare i 22 nastri della Commissione Beolchini: i periti hanno valutato in tre mesi il tempo occorrente e in 40 milioni il relativo onere.

Propone quindi senz'altro di dar corso a tale esame in modo da completare la perizia sui nastri relativi al Piano Solo e mettere in grado la Commissione di operare una valutazione globale su di essi, in vista di una doverosa informativa al Parlamento.

Sull'ordine dei lavori.

Il senatore BOATO, ringraziato il Presidente per le comunicazioni rese, le quali evidentemente rivestono anche un carattere programmatico generale, propone, in riferimento all'ordine del giorno della seduta odierna, che il dibattito sul programma dei lavori relativo all'inchiesta sul caso Moro sia svolto distintamente da quello concernente l'inchiesta sull'Alto Adige.

Il PRESIDENTE ritiene preferibile svolgere un dibattito complessivo, riservando ad un secondo momento la valutazione della opportunità di approfondire in questa sede singoli filoni di indagine.

La Commissione concorda.

Dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

Prende la parola il senatore TOTH, il quale a nome del Gruppo democratico cristiano, si dichiara favorevole — tenuto conto in particolare dello sviluppo dell'inchiesta sul disastro di Ustica — ad una ulteriore proroga dell'attività della Commissione sino alla scadenza naturale della legislatura. Opportuna appare inoltre una iniziativa volta a sollecitare la proroga delle norme del vecchio rito relativamente ai procedimenti per strage tuttora aperti:

le interruzioni delle inchieste giudiziarie in corso, infatti, indipendentemente dalle opinioni che in qualche caso possono aversi sul modo in cui vengono condotte, assumerebbe un significato politico certamente non positivo dinanzi all'opinione pubblica.

Per quanto concerne l'istituzione di gruppi di lavoro, il senatore Toth precisa che comunque essi non possono sostituire la Commissione nella raccolta di elementi istruttori attraverso, ad esempio, deposizioni o sopralluoghi, se non in caso di espressa e specifica delega della Commissione. Senza dubbio utile è peraltro, da parte di tali gruppi di lavoro, l'attività di esame della documentazione acquisita e di proposta di approfondimenti da compiere.

Il deputato DE JULIO giudica quanto mai opportuna, alla ripresa dei lavori, la presentazione da parte del Presidente di un quadro complessivo delle attività che restano da svolgere.

Le proposte formulate dal Presidente appaiono pienamente condivisibili ove vengano integrate con la conclusione della inchiesta sul caso Cirillo in ordine alla quale l'Ufficio di Presidenza ha a suo tempo incaricato il vice presidente Bellocchio e il senatore Toth di prospettare un'ipotesi di programma.

Il PRESIDENTE assicura che, non appena i commissari incaricati presenteranno le loro proposte sul programma dei lavori relativo all'inchiesta sul caso Cirillo, provvederà ad informarne la Commissione.

Riprendendo la parola, il deputato DE JULIO si dichiara favorevole alla costituzione, nella stessa seduta odierna, dei gruppi di lavoro la cui attività istruttoria non dovrebbe, a suo giudizio, essere troppo limitata. Essi infatti potrebbero svolgere audizioni informali e comunque operare come stimolo nei confronti di soggetti esterni per l'acquisizione di elementi informativi da parte della Commissione.

Esprime pieno consenso sull'ipotesi di una ulteriore proroga della Commissione, auspicando che al più presto il testo del relativo disegno di legge venga sottoscritto

da tutti i gruppi parlamentari. Infine propone che la Commissione assuma una formale iniziativa nei confronti del Ministro di grazia e giustizia affinché sia concessa una ulteriore proroga alla vigenza del vecchio rito per le inchieste giudiziarie sui reati di particolari gravità.

Il senatore BOATO si dichiara completamente d'accordo sulla proroga dell'attività della Commissione fino alla scadenza della legislatura, facendo notare come si sia rivelato un errore modificare su tale punto il testo originario del disegno di legge, da lui presentato al Senato, che ha esteso la competenza della Commissione e che originariamente prevedeva come termine di scadenza quello del 2 luglio 1992. Giudica poi assai opportuna una ulteriore proroga delle norme del vecchio codice di procedura penale relativamente alle inchieste giudiziarie concernenti stragi e fatti eversivi: una simile iniziativa non riveste alcun significato critico nei confronti del nuovo rito ma nasce dall'ovvio riconoscimento della delicatezza e complessità delle indagini in corso. Concorda sulla proposta che la Commissione, o eventualmente singoli gruppi, sollecitino in tal senso il Governo e gli organi parlamentari interessati.

Per quanto concerne l'inchiesta sul caso Sifar-Piano Solo, nel dichiararsi favorevole alla proposta del Presidente di completare la perizia sui nastri magnetofonici, sottolinea che l'interesse primario della Commissione nella vicenda — una volta sgombrato il campo dalla questione della manipolazione dei nastri, in ordine alla quale occorre prendere atto di quello che è stato un vero e proprio tentativo di depistaggio operato dal capitano La Bruna anche a scopi diffamatori nei confronti dell'attuale Presidente della Repubblica — è quello di fornire al Parlamento una ricostruzione che segni una doverosa revisione critica dei risultati raggiunti dalla Commissione Alessi che, a suo tempo, poté disporre di materiale documentale largamente mutilato a causa degli *omissis* apposti dal Governo.

Il senatore Boato concorda poi sulla costituzione di un gruppo di lavoro sul caso Moro e ritiene altresì necessaria una simile iniziativa per quanto riguarda uno dei compiti istitutivi della Commissione — l'accertamento delle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi — che deve essere tempestivamente posto all'ordine del giorno se si vuole evitare il rischio che la Commissione non sia in grado di dare al Parlamento una risposta più soddisfacente di una serie di relazioni che ciascun Gruppo presenterebbe soltanto sulla base di cognizioni soggettive.

In ordine all'inchiesta sugli attentati in Alto Adige ritiene opportuno riferire le ipotesi di lavoro già presentate all'Ufficio di Presidenza, ipotesi che partono dal riconoscimento della complessità della materia, la quale comprende fatti verificatisi nell'arco di oltre un trentennio e che si intersecano sia con il più ampio contesto italiano sia con il contesto internazionale.

È possibile, a suo giudizio, distinguere vari filoni: il terrorismo autoctono all'interno del gruppo etnico tedesco, il terrorismo di impronta « neonazista » collegato a gruppi operanti in Austria e in Germania, le attività di provocazione o di organizzazione di attentati da parte di apparati di sicurezza e militari dello Stato italiano o di loro settori, le attività di carattere paramilitare presuntamente messe in atto da gruppi neofascisti italiani, le attività rivendicate con sigle di gruppi clandestini risalenti presumibilmente al nazionalismo italiano. Operata una periodizzazione a grandi linee del terrorismo altoatesino, il senatore Boato indica come di particolare interesse per la Commissione gli anni dal 1964 al 1967 nei quali si collocano gli episodi e gli interrogativi più gravi riguardanti il ruolo dei corpi militari e di sicurezza dello Stato italiano, la strage alla stazione di Trento del 30 giugno 1967, gli attentati a Trento del 1970-71 — episodi quest'ultimi che hanno visto imputati nel relativo procedimento penale uomini del centro occulto « I » della Guardia di finanza, un ufficiale del Sid, un colonnello dei Carabinieri e un vice questore della Polizia, tutti successivamente assolti. Ri-

cordato come attualmente diversi uffici giudiziari stiano indagando a vario titolo sugli attentati in Alto Adige anche in relazione all'inchiesta sull'operazione Gladio, indica come materiale da acquisire i relativi atti giudiziari nonché la documentazione specifica esistente presso il Sismi, il Sisde, il Ministero dell'interno per quanto concerne l'attività della Divisione Affari riservati, la Guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri e il IV Corpo d'Armata.

Infine il senatore Boato propone di ascoltare le seguenti persone: il generale Giudici, ex comandante del Battaglione dei carabinieri di Laives; il generale Marasco, ex comandante della Legione dei carabinieri di Bolzano; il colonnello Monico, ex capo del centro controspionaggio di Verona; il capitano Pignatelli, ex capo del sottocentro controspionaggio di Bolzano; il generale Formica e il colonnello Monaco, all'epoca ufficiali inseriti nella struttura Gladio ed inviati in Alto Adige dal generale De Lorenzo; il dottor Peternel, ex capo dell'ufficio politico della questura di Bolzano; il dottor Russomanno, all'epoca addetto all'ufficio affari riservati del Ministero dell'interno; il generale Allavena, ex capo del Sifar e poi del Sid; l'avvocato Stoppani, sedicente collaboratore del Sismi incaricato di operazioni speciali in Alto Adige; il generale Inzerilli, responsabile della operazione Gladio dal 1974 al 1986; eventualmente il capitano Spiazzi, le cui dichiarazioni relativamente al coinvolgimento dei Servizi negli attentati in Alto Adige assumono ora una diversa credibilità.

Il senatore MACIS, a nome del Gruppo del Partito democratico della sinistra, si dichiara favorevole alle proposte di massima individuate nella relazione introduttiva svolta dal Presidente; sarebbe in questa sede del tutto ultronea ogni discussione sul merito degli approfondimenti che i singoli gruppi di lavoro sono chiamati ad operare nell'interesse del *plenum*. La sua parte politica valuta con favore una proroga della scadenza della Commissione, tale da farla coincidere con la fine della

legislatura. Occorre, a tal proposito, che l'Ufficio di Presidenza adotti le necessarie iniziative politiche e legislative. In ogni caso l'attività della Commissione dovrà procedere a ritmo serrato per l'eventualità — certo non auspicabile — di una mancata proroga ovvero dello scioglimento anticipato delle Camere, così da poter predisporre relazioni conclusive da inoltrare al Parlamento anche nel termine più breve del 31 dicembre del corrente anno.

A suo avviso, un'eventuale estensione tempora e delle istruttorie giudiziarie tuttora pendenti secondo il vecchio codice penale di rito dovrebbe aver luogo esclusivamente con riferimento ai delitti di strage, essendosi nel frattempo sensibilmente attenuati i rischi di una resistenza alle radicali innovazioni apportate al processo penale.

Per quanto concerne poi i poteri dei gruppi di lavoro, essi — conclude il senatore Macis — sono chiamati a svolgere funzioni istruttorie a beneficio della Commissione, difettando dei poteri riservati al *plenum*.

Il deputato CICCIOMESSERE, osservato che ai gruppi di lavoro devono essere riconosciuti i poteri loro attribuiti dal regolamento, sottoscrive interamente le valutazioni espresse dal senatore Boato. Ritiene poi opportuno dar vita ad uno specifico gruppo di lavoro incaricato di redigere uno schema di relazione conclusiva concernente le cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, in ottemperanza alle prescrizioni della legge istitutiva.

Il deputato STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE concorda senz'altro con le prospettive delineate per l'attività della Commissione nella relazione introduttiva del Presidente; paventa tuttavia che l'infittirsi del programma dei lavori — sia pure secondo articolazioni minori quali i gruppi di lavoro — possa vanificare gli sforzi fin qui compiuti, tenuto conto della esiguità del tempo che resta a disposizione. Nel sottolineare conclusivamente la delicatezza dell'attuale congiuntura politica, nell'ap-

prossimarsi di importanti consultazioni elettorali, ribadisce l'opportunità di approfondire gli elementi recentemente emersi relativi al caso Moro, una vicenda che continua a presentare aspetti assai inquietanti.

Prende la parola il senatore FERRARA SALUTE, il quale si dimostra preoccupato di una dilatazione eccessiva del fronte delle indagini aperte dalla Commissione, dilatazione che andrebbe a detrimento di conclusioni concrete e mature, in rapporto alla esiguità del tempo disponibile, tanto nell'ipotesi in cui la Commissione venga prorogata quanto nel caso contrario. Sarebbe pertanto a suo avviso auspicabile stabilire un ordine di priorità fra i filoni di inchiesta attivati.

A tal proposito il PRESIDENTE puntualizza che il dovere della Commissione è quello di procedere serenamente, senza l'illusione di poter definire tutti i punti oggetto della sua attenzione, nella certezza che, comunque, le rappresentanze parlamentari che saranno in futuro insediate avranno la possibilità di proseguire il lavoro avviato. Si dichiara pertanto contrario al suggerimento di istituire alcun ordine di priorità fra le varie materie di indagine.

Il senatore RASTRELLI, nel sottoscrivere per larga parte la relazione del presidente Gualtieri, valuta favorevolmente, a nome della sua parte politica, la proroga dei lavori della Commissione; non altrettanto favorevole si dichiara in ordine alla ultrattività del vecchio codice penale di

rito per quanto concerne alcuni tipi di reato, ipotesi che renderebbe ancor più grave la discriminazione fra imputati in diversi procedimenti penali.

Il lavoro della Commissione dovrà essere programmato, per l'immediato futuro, tanto in considerazione dell'attuale ormai prossima scadenza prevista per il 31 dicembre, quanto in vista dell'auspicata proroga del termine a fine legislatura.

In conclusione, il senatore Rastrelli sottolinea la necessità che il gruppo di lavoro chiamato ad approfondire alcuni aspetti degli attentati terroristici in Alto Adige sia costituito con le garanzie della collegialità.

A tal proposito il senatore BOATO interviene per ricordare con fermezza che l'Ufficio di Presidenza gli conferì l'incarico di redigere un documento di studio da illustrare informalmente allo stesso Ufficio di Presidenza.

Il PRESIDENTE dà atto al senatore Boato dell'esattezza di quanto da lui testé affermato.

Pone quindi ai voti le proposte contenute nella sua relazione introduttiva, che la Commissione approva all'unanimità.

Sconvocazione della Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta prevista per venerdì 27 settembre 1991 non avrà più luogo essendo stata esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 18,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sui testi unici
concernenti la riforma tributaria

*Martedì 24 settembre 1991, ore 15,45. —
Presidenza del Presidente Mario USELLINI.
— Interviene il sottosegretario di Stato per le
finanze Stefano De Luca.*

**Schema di decreto legislativo recante:
Revisione delle disposizioni tributarie recanti esen-
zioni, agevolazioni e regimi sostitutivi aventi carat-
tere agevolativo.**

(Esame e rinvio).

La Commissione procede all'esame dello schema di decreto legislativo.

Il deputato PIRO, relatore, ricorda anzitutto che la legge 29 dicembre 1990 n. 408, all'articolo 17, ha concesso al Governo la delega ad adottare entro il 31 dicembre 1991 uno o più decreti concernenti « la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni e di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività dell'imposizione ».

L'articolo 17 della legge n. 408 ha eccezionalmente previsto un doppio esame della Commissione: un primo parere per indicare le eventuali disposizioni che non rispondono ai principi e ai criteri direttivi della delega e un successivo (e definitivo) esame per esprimere il parere sul testo predisposto dal Governo come modificato dopo le osservazioni formulate al primo esame.

Lo schema di decreto si compone di quattro parti:

1) un breve articolato in cui la disciplina dettata per i diversi incentivi è prevista attraverso il rinvio alle tabelle allegate;

2) le conseguenti tabelle A, B, C, e D a seconda che le agevolazioni siano state: A) ridotte o modificate quanto alle finalità; B) sostituite con un credito d'imposta; C) abrogate; D) mantenute;

3) un'ampia relazione analitica che contiene la rilevazione delle norme agevolative in materia di imposizioni sui redditi e sul valore aggiunto;

4) una relazione tecnica che indica le quantificazioni prese a base del provvedimento.

L'estrema ampiezza dell'oggetto del provvedimento, che coinvolge l'intero sistema tributario italiano, suggerisce di verificare la coerenza dello schema di decreto delegato con il contenuto della legge delega. La legge delega, per rispondere ad apprezzabili intenti di controllo della spesa pubblica e di incremento del gettito tributario attraverso la riduzione delle agevolazioni e delle esenzioni fiscali, introduce nel nostro sistema il metodo di origine anglosassone delle *tax expenditures*, cioè delle spese fiscali conseguenti ai *tax shelters*, cioè agli ombrelli di protezione dal fisco.

Questo metodo si basa sulla possibilità di calcolare il gettito « normale » del sistema a regime e di determinare rispetto ad esso l'incidenza degli incentivi costituiti dalle esenzioni, dalle agevolazioni nonché dai regimi sostitutivi a carattere agevolativo; l'incidenza cioè dei meccanismi in qualche modo « eccezionali » rispetto al sistema normale.

Il metodo è giusto ed è già stato sperimentato dalla riforma americana che il Parlamento italiano ben conosce anche grazie alle missioni di studio effettuate e agli scritti di docenti come Visco, Cavazzuti e alle riflessioni di autorità tecniche come Enrico De Mita, Viktor Uckmar, Marisol Brandolini, Giulio Tremonti. È condivisibile cioè il principio secondo cui il controllo del gettito dell'intero sistema debba realizzarsi anche e soprattutto attraverso la revisione e la riduzione di tutte le occasioni di un suo decremento rispetto al gettito « normale ».

Va però subito rilevato che la teoria delle spese fiscali collegata ai *tax shelter*, si basa su di una precisa definizione delle componenti del gettito considerato normale e su di una ancora più precisa definizione — e dunque individuazione — degli incentivi che derogano a questo criterio di normalità.

Nel caso qui in oggetto invece la suddetta teoria non ha potuto trovare — pur-

troppo — una puntuale applicazione per lo stato di confusione emozionale, di imperizia tecnica e di arruffata approssimazione di pessimi consiglieri che non sanno di che cosa parlano.

Infatti, non solo nei documenti sottoposti alla Commissione manca una adeguata esplicitazione dei criteri in base ai quali si è pervenuti alla quantificazione del gettito normale nonché di quello degli incentivi derogatori, ma soprattutto manca una chiara definizione di normalità o di anomalia del trattamento dei presupposti d'imposta. La documentazione fornita dal Governo è la prova evidente, palmare e senza appello della devastante confusione con la quale si sono mescolati piani diversi.

Un trattamento particolare è fisiologico all'operatività normale del sistema tributario per bisogni che il legislatore giudica meritevoli di tutela. La prima casa, il rimborso dell'imposta sul carburante ad un taxi o ad un'auto da noleggio, ad un pescatore o ad un autotrasportatore, la non tassabilità degli utili non distribuiti da una cooperativa o un sistema forfettario di determinazione del reddito non sono un costo subito dalla collettività, non sono spesa fiscale, non sono favori da togliere.

Così si gonfiano le previsioni di gettito a copertura di spese fatte ma si prende in giro il prossimo, l'articolo 8 della Costituzione e la contabilità nazionale e si riesce a sollecitare l'invidia sociale perché ognuno danneggi il suo vicino senza ottenere nulla se non la riproposizione dei favori « graziosamente » concessi con tante leggende di cui il Governo è stato, nei vent'anni dalla legge n. 825 del 1971, protagonista occulto mentre il Parlamento ha spesso fatto da « timbrificio », come il presidente Usellini ha più volte detto con espressione colorita.

Naturalmente, in questa logica perversa il Parlamento ha aggiunto un *ticket* di favori che complica la vita dell'amministrazione, dei contribuenti, e dei tre poteri dello Stato di diritto: il legislativo, l'esecutivo, il giudiziario tributario ormai ridotto all'impotenza.

Prosperano in questo clima da basso impero, gli anticipi fiscali e gli oneri non deducibili; il fisco fa paura ai deboli e fa ridere i forti, la solidarietà regolata cede il posto alla protervia regalata.

Ripristinando il diritto si ottiene più gettito, più certezza dell'imposta, più sicurezza per il cittadino contribuente e per gli unici soggetti che possono e debbono parlare di lotta all'evasione perché spetta a loro farla: la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria. Al fine di mettere ordine nella legislazione va pertanto chiarito che:

1) escludere dal presupposto di un tributo non significa derogare ad esso;

2) il provvedimento del Governo è illegittimo perché non rispetta i presupposti della delega che autorizza il Governo ad operare soltanto nel settore delle esenzioni e delle agevolazioni; l'esatta definizione di questi fenomeni condiziona la stessa legittimità costituzionale dell'operato del Governo.

Poiché è chiaro che l'ambito della delega non può essere lasciato alla libera discrezionalità del Governo delegato, è necessario stabilire quale era la volontà del Parlamento allorché nella legge delega ha usato la terminologia « esenzioni e agevolazioni ».

A questo proposito va rilevato che il sistema normativo affida ad un apposito testo il decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 la disciplina delle esenzioni e delle agevolazioni. Si possono dunque ragionevolmente desumere i seguenti principi:

a) il Governo può certamente incidere sulle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 601 che certamente contiene disposizioni su materia agevolativa;

b) il Governo può altresì operare su tutte le norme successive al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 purché si dimostri che esse hanno natura identica a quelle contenute nello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 601;

c) il Governo non può considerare come norme agevolative quelle che nel 1973 non furono inserite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 601 ma che vennero inserite negli altri decreti (ad esempio, i decreti del Presidente della Repubblica nn. 597, 598, 599 del 1973).

L'affermazione sub c) merita qualche chiarimento: i decreti nn. 597, 598 e 599 istituirono le tre imposte sui redditi, IRPEF, IRPEG e ILOR. In questi tre decreti fu delineata la struttura ordinaria di ciascuna imposta. Nel decreto n. 601, al contrario, il legislatore inserì tutte le norme di esenzione e di agevolazione, e cioè quelle norme che non vennero considerate come parte integrante della struttura ordinaria di ciascuna imposta, ma come norme di deroga.

Esemplare in proposito appare il caso degli oneri deducibili (ad esempio per spese mediche, polizze assicurative, mutui per l'acquisto di case, ecc.).

Nella relazione analitica predisposta dal Governo gli oneri deducibili figurano tra le esenzioni e le agevolazioni. Il Governo dunque non tiene conto del fatto che gli oneri deducibili figurano inseriti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 597 e non nel coevo decreto del Presidente della Repubblica n. 601 proprio perché il legislatore concepì gli oneri deducibili come parte integrante della struttura ordinaria dell'IRPEF e non come deroghe al sistema da disciplinare nel decreto del Presidente della Repubblica n. 601 fra le esenzioni e le agevolazioni. Si noti che i criteri seguiti nella riforma del 1973 sono stati successivamente riconfermati nel testo unico delle imposte sui redditi. Nel testo unico delle imposte sui redditi sono state confermate tutte le vecchie norme di struttura (e fra queste gli oneri deducibili) e sono state inserite tutte le norme successive aventi la medesima disciplina ordinaria (ad esempio il credito di imposta sui dividendi), mentre non furono inserite le norme che derogano al sistema ordinario perché la formulazione del nuovo testo unico delle esenzioni e delle agevolazioni era ed è tuttora, ancora in corso.

Il Governo dunque, non ha ricevuto nessuna delega per quanto concerne la struttura ordinaria dei tributi e non può rimettere in discussione la riforma già portata a termine con il testo unico delle imposte sui redditi. La delega riguarda solo il nuovo decreto del Presidente della Repubblica n. 601 in corso di rielaborazione. Su questo punto sollecita l'espressione dei gruppi e dei colleghi, stante la sua estrema importanza.

Restando ancora nell'ambito delle osservazioni di carattere generali che possono essere formulate sullo Schema di decreto delegato in oggetto va poi rilevato che l'articolo 5 del suddetto schema stabilisce che la « riduzione di ciascuna imposta sui redditi, conseguente alla applicazione di una o più esenzioni o agevolazioni (...) in nessun caso può essere superiore (..) al 30 per cento ».

Questa disposizione è senza dubbio la più grave fra quelle contenute nello schema di decreto: essa rende del tutto inapplicabile il nuovo sistema. Infatti, sulla base delle osservazioni sin qui svolte relativamente alla confusione che il Governo ha manifestato nell'adozione della nozione di esenzione ne deriva direttamente che se non si stabilisce con chiarezza quali norme debbono ritenersi agevolative non si potrà mai sapere se una imposta « normale » subisce o no una riduzione superiore, alla percentuale fissata dalla legge.

Va altresì notato che spesso, per mancanza di un chiaro criterio ispiratore, si perviene alla conclusione aberrante di tassare proventi che non hanno natura di reddito. A titolo esemplificativo: si tassano dei puri e semplici sussidi come i contributi ai profughi o ai familiari delle vittime del terrorismo. La questione è stata già affrontata e decisa dalla Commissione finanze della Camera. Il comportamento del Governo è semplicemente immorale verso carabinieri, finanzieri, poliziotti e verso tutte le vittime del dovere; si tassano dei semplici rimborsi di spese di somme destinate agli scrutatori dei collegi elettorali. Vanno quindi fatti gli auguri per la democrazia e il suo finanziamento pubblico.

Inoltre, si tassano i premi sportivi e i primi letterari o artistici. La misura può far ridere se non facesse anche piangere in considerazione delle migliaia di piccole attività antidroga. Si tassano i proventi delle cooperative anche quando per legge questi proventi non possono essere distribuiti ai soci, ma debbono necessariamente essere destinati al potenziamento dell'apparato produttivo.

Più in generale, si tassano tutte le somme reinvestite dalle imprese anche quando se ne impedisce la distribuzione ai soci. Si mette sabbia nell'ingranaggio dello sviluppo anziché prelevarne una parte. Svetonio consigliava di tosare le pecore, non di scorticarle;

Si tassano i conferimenti di azienda anche quando il proprietario dell'azienda rimane lo stesso e quindi il conferimento rappresenta unicamente un fatto riorganizzativo. È il solito vizio di tassare moltissimo le plusvalenze anziché i redditi che ne derivano. Si premia la manomorta e si punisce il lavoro e il profitto. A questo proposito sembra opportuna una rilettura di Ricardo. Ancora, si tassano i contributi dello Stato e degli altri enti pubblici con la conseguenza che lo Stato deve aumentare l'entità dei contributi per compensare l'importo trattenuto a titolo di prelievo tributario. Una bella anticipazione anche per casse esangui! Mai si era finiti a tanta perversione: si impone una anticipazione di imposta anche allo Stato.

Ci sono poi alcune fattispecie che non sembrano doversi considerare agevolazioni tributarie, dal momento che non presentano un carattere di deroga ad un principio generale ma solo di esemplificazione del meccanismo di imposizione del reddito di lavoro dipendente alla fonte. Si tratta in particolare delle erogazioni a fronte di spese sanitarie interamente deducibili (articolo 48, secondo comma, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi.

L'elenco delle disposizioni assurde potrebbe continuare. Un paese esportatore, come è l'Italia, dovrebbe decidere di tas-

sarle sopprimendo nella tabella C, voce Dogane, i cosiddetti diritti doganali come se queste disposizioni avessero valore agevolativo nel qual caso (siamo all'autogol!) sarebbero contrarie agli impegni internazionali e al codice antisovvenzioni del GATT, con evidente e prevedibile danno per gli esportatori nazionali.

L'elenco ignora il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977, n. 788 che definisce le aliquote di restituzione per le esportazioni verso i paesi EFTA. In pratica, si verrebbe a configurare una situazione giu' ridica per effetto della quale uno stesso prodotto beneficerebbe del rimborso dei diritti solo se esportato in Svezia, Svizzera, Austria o altro Paese EFTA, non se diretto negli Stati Uniti o in Giappone.

Errare è umano, perseverare è diabolico; dai decreti sui *capital gains* agli estimi della casa, dalla congerie di decreti su telefonini con favori alla farina di pesce, dagli attacchi alle protesi dei disabili fino alle carte di credito, il Parlamento ha dovuto arrancare in salita. Ritiene quindi di dover proporre un patto di onestà e di chiarezza al Governo, alla Commissione a tutti i cittadini: si può recuperare materia imponibile, si può avere un fisco amico del contribuente, si può persuadere senza minacciare. È la richiesta che il dottor Fornari ha fatto a nome del CNEL, la proposta che Sergio D'Antoni ha fatto a nome dei sindacati dei lavoratori che subiscono più di altri l'angheria di un sistema ingiusto che oggi somiglia a quello dell'Ancien Régime di cui parlava Gaetano Salvemini e che è stato richiamato in uno splendido articolo di Eugenio Scalfari.

È questa materia propriamente istituzionale; lo schema di decreto del Governo viola gli articoli 3, 23, 38, 53 e 81 della Costituzione. È materia che riguarda anche il ministro Martinazzoli, il capo del Governo e il Capo dello Stato.

Per ogni cosa c'è un tempo fissato.

C'è un tempo per ogni faccenda sotto i cieli.

C'è un tempo per ridere e un tempo per piangere.

C'è un tempo per tiare pietre e un tempo per radunare pietre e costruire la nuova casa.

Quel tempo è venuto e dobbiamo coglierlo. Per questo sa che dai colleghi verranno non proteste ma proposte. L'Europa ci incalza e la sovranità tributaria nazionale non esiste più da tempo. I riformisti di tutti i partiti sanno che nella questione fiscale si disegna la società dei nostri sogni o dei nostri incubi. *Hic Rhodus, hic salta*. E se non vogliamo che la commedia si ripeta, (al secondo e decisivo esame) in forma di farsa, come diceva Marx, spetta a noi e al Governo la *pars construens* della discussione.

Nel dichiararsi certo di poter contare sulla solidarietà, sulla reponsabilità e sulla competenza tecnica del presidente, oltre che sulla lealtà dell'onorevole Bellocchio e dei colleghi di tutta l'opposizione. Sottolinea quindi che ormai non possiamo più domandare che cosa l'Italia può fare per ognuno di noi ma, come disse un grande presidente cattolico degli Stati Uniti d'America, dobbiamo domandarci che cosa ognuno di noi può fare per l'Italia. Giusta o sbagliata che sia, questa è la nosta Nazione.

Il deputato VISCO ritiene che a seguito delle considerazioni svolte dal relatore si ponga a questo punto un problema politico che rappresenta una questione pregiudiziale al fine del prosieguo dei lavori. Il Governo deve infatti chiarire le sue intenzioni riguardo allo schema di decreto legislativo in esame a fronte dei rilievi mossi secondo cui esso violerebbe il dettato della legge delega n. 408 del 1990, oltre a contrastare con alcune disposizioni della Costituzione.

Il presidente USELLINI, nel rilevare che il rappresentante dell'esecutivo potrà intervenire ogni volta che lo riterrà opportuno, sottolinea che le questioni poste dal relatore costituiscono materia sottratta al giudizio del Governo. Spetta infatti alla Commissione pronunciarsi circa la corrispondenza delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in esame con le norme previste nella legge delega e con

il dettato della Costituzione. Per questo motivo ritiene opportuno che sulla base delle valutazioni del relatore si svolga un'approfondita discussione che consenta alla Commissione di pronunciarsi.

Il sottosegretario di Stato DE LUCA ritiene sia necessario approfondire le questioni poste dal relatore per verificare se esse sono condivise dalla Commissione; soltanto in questo modo il Governo sarà in condizione di assumere una specifica posizione. Comunque, le valutazioni del relatore non appaiono stupefacenti alla luce degli atteggiamenti che lo stesso ha assunto anche in precedenti occasioni.

Il relatore PIRO, nel precisare che l'elaborazione della relazione da lui svolta è avvenuta in assoluta solitudine, invita il sottosegretario De Luca, come altri rappresentanti del Governo, ad astenersi dall'esprimere valutazioni sulla sua sanità mentale; oltre tutto, si è parlato di stupefacenti quando nel Governo c'è chi svolge un traffico di droga.

Il deputato AULETA ritiene che la questione posta dal collega Visco non sia peregrina: riveste infatti carattere pregiudiziale la pronuncia del Governo circa i rilievi mossi dal relatore per quanto attiene alla costituzionalità e al rispetto della legge delega.

Dopo che il deputato BORGOGGIO ha dichiarato di condividere la richiesta di una preventiva pronuncia del Governo riguardo alle questioni sollevate dal relatore, il presidente USELLINI precisa che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 408 del 1990 la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo inviatogli dal Governo indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Successivamente, dopo che il Governo, esaminato il parere, provvederà a trasmettere un nuovo testo per il parere definitivo, la Commissione potrà intervenire nel merito. Pertanto, oggetto specifico

della discussione che deve svolgersi in questa fase è costituito dalla verifica della rispondenza dello schema di decreto con il dettato della legge delega oltretutto con le norme costituzionali.

Avendo il deputato VISCO sottolineato di non condividere l'interpretazione testé fornita dal presidente delle norme di cui all'articolo 17 della legge delega, ritenendo che il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere non debba limitarsi agli aspetti costituzionali e alla questione del rispetto delle disposizioni della stessa legge delega, il presidente USELLINI sottolinea che la sua interpretazione corrisponde all'orientamento che prevalse in occasione dell'esame della legge n. 408. Infatti, poiché in quella sede non fu possibile prevedere criteri e principi direttivi in termini sufficientemente dettagliati, si stabilì di prevedere due successivi pareri da parte della Commissione, il primo dei quali riguardante specificamente la rispondenza ai principi e ai criteri direttivi della legge delega stessa.

Il relatore PIRO, nel ricordare che la legge n. 408 fu elaborata soprattutto alla Camera, dove venne esaminata in prima lettura, sottolinea che la formulazione cui si pervenne permise di risolvere costruttivamente i contrasti sorti fra i vari gruppi politici. Rileva inoltre che la Commissione è attualmente dotata di poteri assai più ampi di quelli attribuitigli nella precedente legislatura; peraltro allora ai lavori della Commissione non partecipò il senatore Visentini che contestava la presenza in Commissione del Governo, in quanto destinatario dei pareri. Quanto al Governo, sottolinea che in futuro dovrà astenersi dal dirottare presso il presidente della Commissione finanze della Camera i rappresentanti di interessi particolari.

Avendo il senatore BERLANDA invitato il relatore a indicare precisamente quali disposizioni dello schema di decreto ritiene in contrasto con la legge delega, il relatore PIRO precisa che tali disposizioni sono

state indicate nella sua relazione, anche se esclusivamente a titolo esemplificativo.

Dopo che il presidente USELLINI ha sottolineato che a seguito della discussione che si svolgerà sulla base delle considerazioni svolte dal relatore quest'ultimo potrà predisporre una proposta di parere sui cui la Commissione sarà chiamata a pronunciarsi, il deputato SERRENTINO sottolinea l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto a martedì 8 ottobre onde consentire un'attenta valutazione della relazione svolta.

Il presidente USELLINI ricorda quindi che la Commissione avrebbe dovuto esprimere il proprio parere entro il 27 agosto scorso e che si è ritenuto, sulla base della prassi consolidata, che ai fini del computo del termine per l'espressione del parere si dovesse considerare la sospensione dell'attività parlamentare durante il periodo estivo. Peraltro, poiché all'espressione del parere farà seguito la trasmissione di un nuovo testo da parte del Governo su cui la Commissione dovrà successivamente pronunciarsi, ritiene opportuno che questa fase dell'esame dello schema di decreto si concluda entro le prossime due settimane.

Propone pertanto — consentendovi la Commissione — che il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo sia previsto per martedì 1° ottobre 1991 alle ore 15,30.

Esame dello schema di testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di testo unico.

Avendo il presidente USELLINI, relatore, dopo aver ricordato che nella seduta di martedì 17 settembre scorso la Commissione era pervenuta all'esame dell'articolo 23 dello schema di testo unico, il deputato AULETA richiama l'attenzione sulla necessità di prevedere una specifica disciplina

per i beni per uso promiscuo e per quelli cointestati a soggetti diversi di cui solo alcuni siano soggetti di imposta. Propone pertanto che al comma 2 dell'articolo 23 sia aggiunta la seguente lettera:

« g) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati in comunione o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5 ».

Dopo che il deputato SERRENTINO ha sottolineato la necessità di valutare attentamente tale proposta anche sotto l'aspetto degli ammortamenti, il presidente USELLINI rileva che la questione sollevata dall'onorevole Auleta appare fondata e che essa richiede una soluzione coerente con quanto si è stabilito in precedenza.

Dopo che il deputato AULETA ha insistito circa la necessità di disciplinare per via legislativa la questione che risulta attualmente irrisolta anche a seguito della decisione della Commissione tributaria centrale n. 1080 del 1990, e dopo che il deputato PIRO ha rilevato che il problema sollevato deriva dalla incertezza e dalla confusione della legislazione vigente, il presidente USELLINI dichiara di condividere la proposta dell'onorevole Auleta purché si escluda il riferimento all'articolo 5.

Avendo il deputato AULETA rilevato che la disposizione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 23 non è prevista nell'attuale testo unico IVA, il presidente USELLINI precisa che essa potrà essere mantenuta a condizione che alla data di pubblicazione del nuovo testo unico sia in vigore la relativa norma già contenuta in successivi decreti legge non convertiti e, da ultimo, nel decreto legge n. 285 del 1991.

Il presidente USELLINI, relatore, presenta quindi la seguente proposta di parere riferita all'articolo 24:

ART. 24 — Il comma 2 dell'articolo 24 stabilisce che non è soggetta a rettifica la detrazione operata per i beni ammortizzabili in periodo non superiore a 4 anni: la norma è solo in apparenza uguale a quella vigente (articolo 19-bis, comma 4 del de-

creto del Presidente della Repubblica n. 633/1972) la quale fissa il regime predetto di non rettificabilità per i beni con coefficiente di ammortamento pari o superiore al 25 per cento. Poiché con l'articolo 67, comma 2 del testo unico I.R. n. 917/1986 è stabilito che al primo anno di ammortamento l'aliquota è ridotta a metà, ne segue che un bene ammortizzabile al 25 per cento non è, oggi, soggetto a rettifica della detrazione IVA: lo stesso bene, domani in regime di testo unico IVA, lo sarebbe, poiché esso è ammortizzabile in più di 4 anni (12,5 per cento il 1° anno più il 25 per cento annuo per i successivi 3 fanno in totale l'87,5 per cento di ammortamento, che si conclude quindi dopo 4 anni). Occorre quindi fare riferimento al coefficiente dei beni e non alla durata ovvero riferire a 5 anni la stessa.

Presenta altresì la seguente proposta di parere relativa all'articolo 26, non avendo rilievi riguardo all'articolo 25:

« ART. 26 — La disposizione contenuta nella lettera *a*) del comma 2 contiene due importanti innovazioni: l'indicazione in fattura del codice fiscale (transitoriamente del numero di partita IVA: v. articolo 68) del destinatario nonché l'indicazione della sola residenza di questi mentre secondo la disciplina vigente (articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633) è consentita l'indicazione della residenza o del domicilio. Tali innovazioni daranno luogo a gravi difficoltà operative: la soluzione proposta, che non viene condivisa, dovrebbe formare oggetto di maggiore approfondimento.

In ogni caso è necessario evitare che comportamenti non corretti del destinatario possano tradursi in pregiudizi per il cedente che non è posto in grado di ottemperare correttamente alla norma ».

Illustra inoltre la seguente proposta di parere riguardante l'articolo 27:

« ART. 27 — Nel primo comma dovrebbe essere inserita quale ipotesi di non obbligatorietà dell'emissione della fattura quella delle operazioni nei confronti dei propri dipendenti (si pensi ai tanti riadde-

biti di ridotto importo per piccole prestazioni rese, come ad es. l'utilizzazione del telefono installato presso l'azienda) ».

Il deputato AULETA sottolinea la necessità di disciplinare legislativamente l'emissione delle cosiddette fatture pro-forma o in sospeso per i rapporti intercorrenti con gli enti pubblici ed equiparati che al momento sono regolate soltanto da circolari ministeriali. A tal fine propone che all'articolo 28 sia aggiunto il seguente comma:

« 4-bis) Le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 6 comma 5, emesse in data anteriore a quella in cui avviene il pagamento possono essere registrate, entro i termini previsti dal comma 1, su apposito registro delle fatture in sospeso, con distinta numerazione progressiva. La registrazione prevista ai commi precedenti deve essere effettuata entro quindici giorni dal pagamento, previa emissione di apposito documento interno ».

Il presidente USELLINI, relatore, nel sottolineare il fondamento della questione testé sollevata, rileva che essa potrebbe trovare soluzione prevedendo che sia valutata l'opportunità di stabilire nell'ordinamento l'emissione di fatture pro-forma o in sospensione di cui all'articolo 6 comma 5 attualmente regolate da circolari. Presenta inoltre la seguente proposta di parere riferita all'articolo 29:

« ART. 29 — Sarebbe opportuno riconfermare la previsione dell'articolo 24, comma 2, vigente, consentendo ai contribuenti di cui al comma 1 la registrazione tra i corrispettivi delle eventuali fatture emesse ».

Illustra altresì la seguente proposta di parere riguardante gli articoli 28 e 30:

« ARTT. 28 e 30 — Il limite per la registrazione di documenti riepilogativi delle fatture di minimo importo può essere, per contenere gli oneri amministrativi, elevato oltre le lire 100.000 atteso anche il lungo lasso di tempo decorso dal

momento della fissazione del vigente limite di lire 50.000: l'adeguamento potrebbe essere operato sulla base dei parametri già recentemente utilizzati dall'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 1989 n. 532 per l'aggiornamento delle sanzioni pecuniarie stabilite in misura fissa ».

Presenta infine la seguente proposta di parere riferita all'articolo 31:

« ART. 31 – Nel comma 2 sarebbe opportuno aggiungere le parole: « o dell'articolo 29 », per i contribuenti che non hanno il registro delle fatture emesse ma quello dei corrispettivi.

Nel comma 5 sarebbe opportuno ripristinare la possibilità di registrare la nota di rettifica, emessa per variazioni in diminuzione ai sensi del precedente comma, nello stesso registro in cui è stato annotato il documento principale ovvero in un apposito registro sezionale. Tale procedura, espressamente consentita dalla disciplina vigente (articolo 26 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633), si è rivelata estremamente semplice e affidante e non si vede il motivo per cui la stessa non viene confermata.

Sempre nell'articolo 31 dovrebbe infine esaminarsi l'opportunità di disciplinare anche l'attuazione del contratto per persona da nominare, e quindi gli effetti dell'attribuzione a quest'ultimo soggetto del contenuto dell'originario rapporto ».

Il deputato AULETA concorda con la prima parte della proposta di parere del relatore; relativamente agli elenchi, ritiene che essi dovrebbero essere stampati e inviati soltanto a richiesta dell'amministrazione. Inoltre, propone che al comma 8 le parole: « devono produrre » siano sostituite dalle seguenti: « possono produrre ».

Il presidente USELLINI, relatore, nel dichiarare di concordare con la proposta testè prospettata, presta la seguente proposta di parere riferita agli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 39, non avendo rilievi da muovere relativamente agli articoli 32 e 38:

« ART. 33 – Rettificare nel giorno 20 il termine per i versamenti mensili ed inserire il versamento d'acconto nel mese di dicembre (v. legge Finanziaria 1991) nonché le disposizioni relative ai versamenti mensili (e all'acconto) dei soggetti che affidano a terzi la tenuta della contabilità (articolo 1, commi 5 e 6 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 151, conv. con la legge 12 luglio 1991 n. 202) ».

« ART. 34 – Nel comma 1 deve essere inserita la disposizione in ordine all'approvazione dei modelli entro il 15 dicembre dell'anno precedente la loro utilizzazione ».

« ART. 35 – Nel comma 6, coerentemente alla modifica proposta all'articolo 11, sarebbe opportuno sostituire il riferimento alle operazioni effettuate, con quello delle operazioni registrate. E ciò per conferire certezza nei relativi adempimenti e facile riscontro in sede di controllo. Nel comma 7 potrebbe disporsi che gli elenchi non siano inviati nel mese di maggio per evitare che l'adempimento cada in un mese interessato da altri gravosi adempimenti in tema di imposizione sul reddito ».

« ART. 36 – Coordinare il comma 3 con le recenti modifiche in tema di rimborsi tenendo presente che nel corso del loro esame in parlamento si era convenuto sul carattere temporaneo delle limitazioni ai rimborsi.

Dopo l'articolo 36, inserire un distinto articolo che recepisca la disciplina dei contribuenti minimi di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 (v. articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69) ».

« ART. 37 – Nei commi 1 e 4 aggiornare a 360 milioni di lire il limite di volume d'affari per i contribuenti minori e prevedere il versamento dell'acconto a dicembre ».

« ART. 39 – Nel comma 1 precisare che la dichiarazione di inizio di attività deve essere presentata direttamente all'ufficio dal contribuente o da un suo incaricato, e

ciò per esigenze di certezza in ordine alla individuazione del contribuente prima di attribuire allo stesso il numero di partita IVA.

Nel comma 2, nella lett. *b*) l'indicazione relativa agli amministratori e rappresentanti legali potrebbe essere circoscritta, per evitare poi la presentazione di numerosissime denunce di variazione per mutamenti che intervengano nel corso dell'anno nella composizione dei corrispondenti organi, all'indicazione di uno degli amministratori e di uno dei rappresentanti legali, prescrivendo peraltro che dalla dichiarazione annuale risultino gli estremi dei soggetti che hanno esercitato le suddette funzioni nel corso dell'anno.

La disposizione di cui alla lett. *e*) dovrebbe comunque essere integrata, non essendo di regola disponibili gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio al momento della dichiarazione di inizio di attività, con l'indicazione degli estremi della domanda di iscrizione ».

Il deputato AULETA si dichiara perplessa riguardo al primo periodo della proposta di parere riferita all'articolo 39 poiché l'obbligo di presentare direttamente all'ufficio la dichiarazione di inizio di attività costituirebbe una ulteriore complicazione per i contribuenti. Non condivide inoltre il contenuto della proposta di parere per quanto attiene al comma 2 in materia di comunicazione delle variazioni degli organi di amministrazione.

Il presidente USELLINI, relatore, dopo aver rilevato che la proposta da lui prospettata riguarda essenzialmente quelle società in cui si verificano frequenti cambiamenti di amministratori la cui indicazione potrebbe risultare inutilmente gravosa, presenta la seguente proposta di parere riferita all'articolo 41, non avendo rilievi da muovere riguardo all'articolo 40:

« ART. 41 – Trattandosi di un testo unico dovrebbe trovare regolamentazione anche la procedura di concordato preventivo, accanto alle due procedure concorsuali già disciplinate, nonché la situazione

che si verifica in caso di sequestro dell'azienda e di nomina dell'amministratore (articolo 670 c.p.c.).

All'articolo 41, comma 1, le parole: « gli obblighi di fatturazione e registrazione », sarebbero da sostituire con le seguenti: « gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione ». La modifica suggerita consentirebbe, finalmente, di risolvere l'annoso problema della presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno precedente la nomina del curatore/liquidatore. Un'ulteriore modifica si rende necessaria al comma 2 al fine di introdurre un obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se negativa, per ogni anno solare di durata del fallimento o della liquidazione ».

Presenta inoltre la seguente proposta di parere relativa all'articolo 43:

« ART. 43 – Nel comma 1 pare eccessiva la sanzione indiretta della nullità per la dichiarazione presentata, di regola per banale disguido, priva di sottoscrizione. Dovrebbe essere prevista la integrazione della stessa, con apposizione della sottoscrizione, su invito dell'ufficio.

Nel comma 2, precisare che la dichiarazione può essere presentata per posta se non diversamente disposto, come avviene nel caso della dichiarazione di inizio di attività di cui si suggerisce la presentazione all'ufficio direttamente da parte del contribuente ».

Dopo che il deputato AULETA ha dichiarato di non condividere quanto previsto nel secondo periodo della proposta di parere riferito all'articolo 43, il presidente USELLINI, nel rilevare che tale proposta è conseguente a quanto stabilito in precedenza, presenta la seguente proposta di parere riferita agli articoli 44 e 45:

« ART. 44 – Dovrebbero inserirsi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del decreto-legge 11 aprile 1989 n. 125, relative ai versamenti in tesoreria ».

« ART. 45 – Ragionevoli motivi di coerenza di sistema e ragioni equitative suggeriscono di prevedere la corresponsione degli interessi anche per i ritardi nell'ese-

cuzione dei rimborsi infrannuali — che dovrebbero essere ammessi anche per l'ipotesi di eccedenze derivanti da operazioni escluse dall'i.v.a. per motivi di extraterritorialità — che la disposizione di cui al comma 4, nella formulazione proposta, non sembra consentire; su tale questione esiste un notevole contenzioso e l'orientamento delle Commissioni tributarie è nel senso del riconoscimento del diritto agli interessi.

Dovrebbe inoltre chiarirsi che il termine di prescrizione degli interessi e decennale e stabilirne la decorrenza tenendo conto del fatto che il contribuente non può influire sulla data del pagamento della sorte capitale e dei relativi interessi.

Inoltre occorre coordinare l'ultima parte del comma 7 con le modifiche apportate dall'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge n. 70 del 1988 ».

Dopo che il deputato AULETA ha sottolineato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'applicazione del tasso di interesse legale, anziché del 9 per cento, per i rimborsi infrannuali, il presidente USELLINI, relatore, rileva di non ritenere che tale modifica rientri nell'ambito della delega concessa al Governo. Presenta inoltre la seguente proposta di parere riferita all'articolo 46:

« ART. 46 — La disposizione sulla possibilità di conservazione dei documenti con sistemi fotografici dovrebbe essere estesa a quelli elettronici e, perché risulti in concreto apprezzabile, esplicitare effetto anche ai fini dell'imposizione dei redditi ».

Il deputato AULETA ritiene che si debba stabilire con precisione il termine entro il quale deve essere effettuata la stampa dei dati con procedure elettrocontabili. A tal fine propone che al comma 2 dell'articolo 46 siano soppresse le parole: « e i termini » e che dopo le parole: « memorizzazione dei dati » siano aggiunte le seguenti: « che devono essere stampati entro sessanta giorni dal conseguimento dei corrispettivi e dall'emissione o ricevimento delle fatture ».

Il presidente USELLINI, relatore, nel rilevare che ai fini dell'assolvimento dell'obbligazione tributaria la stampa dei dati non riveste importanza, sottolinea di ritenere opportuno mantenere l'attuale formulazione che consente al Governo di valutare le esigenze peculiari di alcuni settori.

Presenta quindi la seguente proposta di parere riferita agli articoli 43 e 47:

« ART. 43 e 47 — Dal combinato disposto di tali due articoli emergono gravissime conseguenze per la dichiarazione presentata ed i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello competente. Appare equo temperare tali effetti, e sotto il profilo della validità e sotto il profilo delle sanzioni, e in ogni caso tener conto del fatto che per versamenti nessun danno è arrecato all'Erario.

Oltre alla esigenza di attenuare le conseguenze di errori commessi in buona fede dal contribuente si dovrebbero prevedere iniziative del contribuente stesso dirette a rimuovere l'errore commesso, magari mediante la presentazione di un duplicato della dichiarazione ».

Illustra inoltre la seguente proposta di parere riferita all'articolo 48:

« ART. 48 — La disposizione contenuta nel secondo comma non prevede il caso in cui i beni siano sottoposti, per conto del cessionario ad opera di terzi, a lavorazione, trasformazione ecc. — In tali casi i beni destinati all'esportazione vengono inviati con bolla al lavorante nazionale mentre la fattura è inviata al cliente estero. Il lavorante nazionale presenta i beni in dogana e fa vidimare la propria fattura di lavorazione e quella di cessione del primo cedente: ne deriva che per quest'ultimo il documento che costituisce prova dell'esportazione è la fattura vidimata e non la bolla di accompagnamento.

Nel terzo comma dovrebbe essere disciplinata l'ipotesi in cui la ditta destinataria è diversa da quella importatrice o, in ogni caso, il luogo di destinazione è modificato rispetto a quello indicato sulla bolletta di esportazione: la fattispecie è analiticamente disciplinata nell'articolo 49 nei commi 3 e 4 per i casi di emissione di

bolla di accompagnamento. Potrebbe, nel caso di mutamento del destinatario o del luogo di destinazione indicati nella bolletta di importazione, disposti dal dichiarante, prevedersi l'uso di una fotocopia della bolletta di importazione integrata con gli estremi del destinatario diverso dall'importatore o del nuovo luogo di destinazione.

Nell'articolo in esame sembra opportuno introdurre un comma 3-bis col quale venga ribadita l'equivalenza della lettera di vettura integrata, come previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 1984 del Ministro dei Trasporti, alla bolla di accompagnamento ».

Presenta inoltre la seguente proposta di parere riferita all'articolo 49:

« ART. 49 – Nella lett. f) si prescrive l'indicazione della quantità oltre che in cifre anche in lettere. In tema di emissione della bolla è, da prevedere che la disposizione darà luogo a serie di difficoltà di carattere amministrativo e gestionale. Probabilmente l'esigenza di cautela fiscale, almeno per i soggetti che provvedono alla compilazione meccanografica delle bolle, potrebbe essere risolta anche con altre procedure compatibili con i sistemi elettrocontabili, ormai largamente in uso presso le aziende ».

Il deputato AULETA, nel dichiararsi perplesso sulla proposta di parere del relatore relativa all'articolo 49 per quanto attiene all'indicazione della quantità in lettera oltre che in cifra, propone che alla lettera b) siano aggiunte le seguenti parole: « il numero del codice fiscale del destinatario ».

Il presidente USELLINI, relatore, dopo aver sottolineato di non condividere la proposta testé prospettata, stante la situazione dei trasportatori che non posseggono fino alla consegna avvenuta il numero del codice fiscale del destinatario, presenta le seguenti proposte di parere riferite agli articoli 50, 51, 54, 56, 59, 60, 61, 64 e 65,

non avendo rilievi da muovere riguardo agli articoli 52, 53, 55, 57, 58, 62 e 63:

« ART. 50 – All'articolo 50, comma 4, è opportuno riproporre, la disciplina già dettata per i trasporti effettuati promiscuamente in proprio e a mezzo vettore dall'articolo 5 del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e, per i trasporti frazionati, dall'articolo 7 del medesimo decreto. Sembra anche necessario disciplinare i trasporti effettuati a mezzo pacco postale attualmente regolati dall'articolo 8 del decreto ministeriale 29 novembre 1978 ».

« ART. 51 – Nella lett. d) del comma 1 dovrebbe essere reinserito l'esonero dalla bolla di accompagnamento per i trasporti di prodotti ittici, provenienti da acque lagunari, salmastre o marittime, conferite dai pescatori alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.

Nella lett. e) l'esonero per i soggetti che esercitano servizi pubblici appare eccessivamente circoscritta e di difficile applicazione concreta in quanto non sembra comprendere tutti i trasporti inerenti all'attività dagli stessi esercitata: dovrebbe chiarirsi che l'esonero comprende i trasporti inerenti alla loro attività istituzionale e quindi ad esempio anche quelli connessi all'attività di produzione o di trasporto di acqua, gas ed energia elettrica ».

« ART. 54 – Nell'articolo 54, bisognerebbe disciplinare l'opzione tra scontrino e ricevuta fiscale imponendo, ad esempio, che la scelta non possa essere mutata se non dopo un certo numero di anni.

Sarebbe, inoltre, opportuno disciplinare espressamente anche gli adempimenti relativi alla cessione di beni o alla somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di ferie, mostre, sagre, ecc., da parte dei soggetti obbligati ad emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale.

La soluzione potrebbe essere quella, almeno per i soggetti tenuti ad emettere lo scontrino fiscale, dell'annotazione dei corrispettivi riscossi in tali circostanze episdiche sul registro di mancato funzionamento del misuratore fiscale ».

« ART. 56 – Nel comma 5 dovrebbe essere ripristinato il non assoggettamento a tributo per i passaggi di prodotti ittici provenienti da acque lagunari, salmastre e marittime effettuati dagli esercenti la pesca in dette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi (v. legge 28 agosto 1989 n. 302, articolo 18) ».

« ART. 59 – La lett. c) del comma 1 dovrebbe tener conto delle recenti modifiche al regime dell'editoria (articolo 34, lett. e), del decreto-legge n. 69 del 1989 e articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 1990).

Dopo la lett. d) dovrebbe essere prevista la possibilità che per la vendita al pubblico di gettoni, schede magnetiche e simili, relativi all'utilizzazione di parcheggi, l'imposta sia assolta dal concessionario del servizio.

In questa sede dovrebbe essere inserita la disposizione relativa ai distributori di carburante di cui al decreto-legge n. 285 del 1991 ».

« ART. 60 – Potrebbe apparire utile prevedere la possibilità che il Ministro delle Finanze possa stabilire le modalità da osservare da parte dei soggetti che si avvalgono, per l'emissione delle fatture, di procedure informatiche ».

« ART. 61 – Nel comma 2 la condizione di reciprocità appare restrittiva rispetto alla corrispondente disposizione della direttiva. Comunque la disposizione è da coordinare con quella di cui all'articolo 38 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ».

« ART. 64 – Coordinare il comma 3 lett. e) con la disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196 ».

« ART. 65 – Coordinare con l'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (legge comunitaria) ».

Invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di equiparare il trattamento dei metalli grezzi in forma di lingotto a

quello riservato ai rottami per tutelare le ragioni dell'erario senza penalizzare le imprese del settore.

Illustra inoltre le seguenti proposte di parere riferite rispettivamente alle tabelle A e B allegate allo schema di testo unico che intendono risolvere il problema sollevato nella precedente seduta delle prestazioni effettuate nelle mense e delle somministrazioni di alimenti e bevande:

« Nella tabella A, al n. 38 stabilire che la disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 1992, si applica solo se le prestazioni sono rese nelle mense gestite dal datore di lavoro direttamente ovvero, indirettamente, sulla base di contratti di appalto, con esclusione quindi, a partire dalla suddetta data delle prestazioni di mensa realizzata in pubblici esercizi ».

« Nella tabella B, al n. 118, stabilire, eliminando il riferimento « nei pubblici esercizi », che, a decorrere dal 1° gennaio 1992, e somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle rese nei pubblici esercizi di categoria lusso, scontano il 9 per cento, anche se rese in locali diversi dai pubblici esercizi (istituti di rieducazione, ospedali, ambulantemente, a domicilio, etc.) ».

Dopo che il deputato SERRENTINO si è dichiarato perplesso riguardo alla proposta di parere riferita alla tabella A, n. 38, stante il rischio di penalizzare in particolare gli enti, anche pubblici, operanti in città di grandi dimensioni, il deputato PIRO invita i colleghi a valutare il problema sollevato dal presidente che riguarda specificamente il nostro paese. Negli altri paesi, infatti, non si verificano gli abusi che sono stati denunciati essendo previste un numero inferiore di aliquote. Si dichiara pertanto contrario all'ipotesi di introdurre misure che finirebbero per penalizzare esclusivamente gli onesti: l'unica soluzione efficace del problema sollevato è rappresentata dalla riduzione del numero delle aliquote. Richiama inoltre l'attenzione dei colleghi su un altro problema: andrebbe infatti chiarito per quale motivo gli alimenti somministrati presso le clini-

che private sono soggetti ad una aliquota IVA in misura doppia a quella prevista per gli alimenti consumati presso i ristoranti.

Dopo che il presidente USELLINI, relatore, ha precisato che la sua proposta di parere riferita alla tabella B, n. 118 intende equiparare il trattamento previsto per la somministrazione di alimenti e bevande, e che già con riferimento all'articolo 12 si è convenuto di risolvere il problema sollevato nel senso prospettato dall'onorevole Piro, il deputato PIRO prosegue invitando il Governo ad adottare una circolare da inviare a tutte le case di cura che stabilisce che le somministrazioni di alimenti e bevande devono essere calcolate ai fini dell'imposizione IVA distintamente dalle altre prestazioni fornite. Si tratta in sostanza di evitare che la disposizione che prevede l'applicazione della stessa aliquota stabilita per i ristoranti non venga applicata.

Il presidente USELLINI, relatore, illustra la seguente proposta di esame riferita alle altre voci della tabella A:

« Voce n. 27.

andrebbe specificato che i beni sono assoggettati all'aliquota agevolata su richiesta scritta dell'acquirente e con onere da ogni responsabilità da parte del cedente ».

« Voci n. 24, 25, 26, 27, 28 e 30.

Per le operazioni di cui alle voci 24, 25, 26, 27, 28 e 30 sarebbe opportuno estendere l'aliquota agevolata anche alle prestazioni di servizi relative alla progettazione delle opere stesse ».

« Voce n. 32.

Dovrebbe essere corretta la formula "veicoli adattati ad invalidi, titolari di patente F." tenendo conto che i veicoli sono "adattabili" e non "adattati" e che la patente F è ora sostituita dalla patente B limitata ».

« Voce n. 37.

Dovrebbe chiarirsi che l'aliquota ridotta per canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari risulta applicabile a tutti gli abbonamenti alle radiodiffusioni circolari (e non solo a quelli relativi al servizio pubblico RAI) in conformità a quanto previsto dalla legge n. 223 del 1990 ».

Evidentemente le tabelle, ed in particolare le tabelle allegato A e B, dovranno essere adeguate alle modifiche legislative recentemente intervenute rispettivamente in tema (aliquota 4 per cento) di edilizia agevolata (cooperative), di linee ferroviarie, di opere di urbanizzazione (o ad esse assimilate), di teleriscaldamento, di gas metano per uso domestico o gas petroliferi liquefatti in bombole da 10 a 15 kg., editoria organismi utili alla lotta biologica, ausili e protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti; in tema (aliquota 9 per cento) di gas petroliferi liquefatti in bombole da 20 e 25 Kg. o in piccoli serbatoi, bevande a base di vino, trasporti ferroviario o marittimo di persone; in tema di prodotti ora soggetti al 12 per cento (tessili, calzature, ecc.) ovvero al 19 per cento, prodotti lapidei costituenti oggetti d'arte, birra, acque minerali, natanti da diporto); nella tabella E dovranno adeguarsi alcune percentuali di compensazione.

La Commissione approva infine la proposta di parere del relatore che risulta del seguente tenore:

Parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

ART. 2.

1. Nel comma 2, lettera e) la norma dovrebbe essere completata escludendo dall'imposta anche i beni per i quali comunque non è stata operata la detrazione a norma dell'articolo 23; la previsione della lettera f) dovrebbe essere com-

pletata dalla indicazione delle ipotesi di scissione, recentemente introdotta nel nostro ordinamento.

Nel comma 3 dovranno essere eliminate le disposizioni di cui alle lettere *g)* e *j)* concernenti ipotesi (assegnazione di case di abitazione fatte da cooperative edilizie economiche popolari, cessioni di giornali quotidiani, di periodici e di libri) assoggettate ora ad imposta in virtù del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni e deve essere prevista l'esclusione dal tributo per le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie (articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 90 del 1990). Da qualche parte si è prospettata la possibilità di estendere la disposizione di cui alla lettera *e)* anche alla destinazione di beni ad uso personale o familiare o a finalità estranee all'esercizio dell'attività esercitata operata dagli esercenti arti e professioni tranne, ovviamente, per l'ipotesi di cessazione dell'attività per decesso dello stesso.

Il problema ha concreta rilevanza per gli immobili strumentali acquistati nel corso dell'attività. Peraltro riferendosi la direttiva alle sole destinazioni di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e soprattutto in conformità a recenti scelte legislative effettuate in tema di determinazione del reddito degli esercenti arti e professioni (articolo I, comma 1 lettera *g)* del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni con la legge 26 giugno 1990, n. 165, che sostanzialmente considera gli acquisti di tali beni effettuati a titolo privato) la questione potrebbe trovare soluzione estendendo la valutazione fatta ai fini reddituali anche agli effetti dell'IVA e quindi non consentendo la detrazione per gli acquisti in esame o per acquisizioni degli stessi beni in locazione finanziaria derivanti da contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del testo unico, mentre per gli altri beni occorre prevedere il regime di cessione in caso di destinazione degli stessi all'uso o al consumo personale o familiare degli esercenti arti o profes-

sioni o ad altre finalità estranee all'esercizio delle relative attività.

ART. 3.

Al comma 2, lettera *e)* le cessioni di crediti in danaro sono attratte nel campo di applicazione dell'IVA come prestazioni di servizi superandosi quindi, e giustamente, l'attuale regime di esclusione dal tributo; come prestazioni di servizi poi esse rientrano naturalmente tra le operazioni esenti di cui al successivo articolo 12, lettera *a)*. Non è ben chiaro peraltro quale sia la base imponibile di tali operazioni. Ora, poiché concorrono a formare il volume d'affari anche le operazioni esenti, è evidente l'esigenza di chiarire che per le suddette operazioni l'imponibile non dovrebbe essere costituito dal valore nominale o scontato dei crediti ceduti; diversamente si verificherebbe un abnorme aumento del volume d'affari (che addirittura verrebbe a duplicarsi in caso di cessione di tutti i crediti derivanti dalle operazioni effettuate) il quale, quindi, non risulterebbe più rappresentativo dell'attività del contribuente, con distorsivi o comunque negativi effetti sotto vari profili (applicazione delle norme dei contribuenti minori, qualifica di esportatore abituale, ecc.).

Pertanto la base imponibile, per le cessioni *pro soluto*, dovrebbe essere pari alla differenza tra il prezzo di cessione e il valore nominale del credito e l'operazione dovrebbe essere riferita al cessionario e quindi da questi fatturata essendo il cessionario il soggetto che in concreto effettua la prestazione di sconto.

Sempre alla lettera *e)*, si dispone anche che sono prestazioni di servizi le cessioni di contatto di ogni tipo ed oggetto. Ora appare opportuno completare la disposizione con la disciplina cui devono essere assoggettate tali cessioni, disciplina che per ovvie esigenze di neuapplicabile all'oggetto della prestazione cui era tenuto il cedente.

Nel quarto comma dovrebbe essere eliminata la lettera *g)* relativa ad assegnazioni in godimento di case di abitazione

economiche e popolari recentemente trattate nel campo di applicazione dell'IVA, con l'aliquota del 4 per cento.

Sempre in tale comma dovrebbe inoltre essere chiarito che non costituiscono prestazioni di servizio le prestazioni di cui alla lettera *a*) del secondo comma se per l'acquisto del bene concesso non è stata operata la detrazione a norma dell'articolo 23.

ART. 4.

Deve in tale sede riconoscersi l'irrilevanza ai fini dell'acquisizione della veste di soggetti di imposta delle operazioni poste in essere dallo Stato e da altri enti pubblici territoriali nella loro veste di pubblica autorità, e quindi in regime pubblico, sempre che non trattasi di operazioni che possono avere ripercussioni concorrenzialmente rilevanti. Trattasi in sostanza di recepire due recenti sentenze della Corte di giustizia CEE che dispongono i criteri sui quali fondare la distinzione tra le attività economiche svolte dagli enti pubblici in regime pubblicistico, le quali ultime sono in ogni caso da ritenere soggette ad IVA. Potrebbe pure pensarsi, ma è una mera ipotesi di lavoro, ad un elenco di attività istituzionali per le quali i soggetti di diritto pubblico, in particolare i comuni, non devono essere considerati soggetti di imposta. Sotto tali profili deve essere recepito in questa sede quanto disposto all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 285 che nega il carattere commerciale delle attività cimiteriali svolte istituzionalmente dai comuni.

La normativa dovrebbe essere completata con i successivi riconoscimenti in ordine alla natura non commerciale delle attività svolte da filiazioni di università straniere (articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge n. 69 del 1989, convertito con la legge n. 154 del 1989) delle attività svolte dall'Agenzia Spaziale Italiana (articolo 34-bis del sopracitato decreto-legge n. 69), di quelle dei collegi universitari (articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 1990) e di quelle proprie svolte

dai consorzi di bonifica (articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 90). Per quanto concerne i rapporti tra enti pubblici e privati, comprese le associazioni, i consorzi ed altre organizzazioni, con i propri aderenti o associati nessun dubbio sussiste in ordine alla irrilevanza agli effetti IVA dei versamenti fatti in relazione allo *status* di aderenti o associati (c.d. contribuiti), quale che sia la natura dell'attività dell'ente; i corrispettivi pagati per specifiche prestazioni richieste dai soci, associati o aderenti sono invece soggetti ad IVA tranne che si tratti di corrispettivi pagati per prestazioni specifiche ma rientranti nelle finalità istituzionali di associazioni politiche, sindacali e di categoria, ecc., tra le quali non possono non ritenersi comprese quelle richieste dall'associato per ottemperare ad un obbligo inerente all'esercizio della sua attività. Peraltro con l'entrata in vigore delle norme relative ai centri di assistenza fiscale dovrà stabilirsi che le prestazioni corrispondenti a quelle rese dai centri stessi sono soggette al tributo anche se eseguite da associazioni sindacali e di categoria.

ART. 5.

Per alcune attività anche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni quali quelle esercitate da procacciatori di affari per le vendite a domicilio, le associazioni *pro-loco*, gli asili nido, le scuole materne, le associazioni sportive dilettantistiche, gli oratori, le case del popolo etc. dovrebbe essere valutata l'opportunità di adottare il principio fissato nella direttiva CEE per cui sono fissate soglie al di sotto delle quali è esclusa l'imposizione IVA.

ART. 6.

Nella disposizione contenuta al comma 2, lettera *d*) dovrebbe essere chiarito che la disciplina ivi dettata opera anche nei casi in cui i beni inviati non sono restituiti in quanto utilizzati in proprio da parte del destinatario. In tal caso si dovrebbe fare riferimento al momento dell'utilizzo.

Sempre in relazione alla disposizione contenuta nella lettera *d*), sotto il profilo temporale, essa appare eccessiva se intesa nel senso che nel caso di contratti estimatori si considera in ogni caso perfezionata l'operazione una volta decorso un anno dall'invio delle merci. La disposizione potrebbe rimanere se da intendere nel senso che decorso un anno non necessita restituire i prodotti al mittente ma confermare l'esistenza del rapporto e che i beni non sono stati ancora ceduti.

L'articolo inoltre deve essere integrato con le modifiche recentemente apportate per quanto concerne l'effettuazione delle operazioni nel caso di assegnazione, in proprietà da parte di cooperative edilizie (DL n. 285, articolo 1, commi 2 e 3).

ART. 8.

Nell'articolo dovrebbe essere inserita la disposizione, di carattere interpretativo, che disciplina, tra l'altro, le modalità di utilizzo del *plafond* in caso di affitto di azienda cui all'articolo 1, commi 7 e 8 del decreto-legge n. 285. La disposizione ovviamente vale anche per i casi di trasferimento di azienda.

ART. 9.

Nella lettera *e*), evidentemente per dimenticanza non sono menzionate diversamente da quanto prevede l'articolo 8-*bis*, lettera *e*) del vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 633 le dotazioni di bordo. La corrispondente disposizione di cui alla lettera *e*) dell'articolo 9 dovrebbe quindi essere integrata ricomprendendovi anche le operazioni relative alle suddette dotazioni.

La disposizione dovrebbe essere integrata con l'ipotesi di cui all'articolo 34-*bis* del decreto-legge n. 65 del 1989 concernente le cessioni, ivi previste, all'Agenzia Spaziale Italiana.

ART. 10.

La disposizione di cui al comma 1, lettera *e*), e conseguenzialmente l'articolo 22, deve essere aggiornata con le disposizioni di carattere interpretativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con la legge n. 165 del 26 giugno 1990, da intendersi applicabili anche per le controstalle pagate in occasione delle operazioni di carico o scarico delle merci dalle navi mercantili in transito nei porti nazionali. Per quanto concerne in particolare i servizi relativi agli impianti portuali e aeroportuali è opportuno chiarire che la disposizione si applica anche relativamente alla costruzione di nuovi impianti, resi necessari dall'evoluzine tecnica. Dovrebbe inoltre essere inserita la disposizione di cui al comma 3 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, che qualifica come servizi internazionali quelli resi dai consorzi e dalle società consortili per il commercio estero ai propri soci, piccole e medie imprese.

ART. 11.

In relazione a tale disposizione dovrebbe esaminarsi la opportunità di riconoscere agli esportatori senza alcun aumento del *plafond* la possibilità di utilizzare il *plafond* stesso nell'ambito dell'attività che li ha qualificati come esportatori senza limiti riferiti all'oggetto o alla funzione del bene acquistato o importato, e quindi con riferimento al complesso degli acquisti di beni o servizi limiti che condizionano pesantemente l'applicazione della disposizione proprio nei confronti di settori economici che operano, per buona parte della loro attività, verso l'estero; inoltre dovrebbe stabilirsi, per consentire una più agevole applicazione della disposizione, che, ai fini dell'utilizzazione del *plafond*, si possa tener conto non del momento dell'effettuazione degli acquisti e delle importazioni (vedi comma 7) bensì di quello della loro registrazione. Dovrebbe inoltre chiarirsi che concorrono a formare

il *plafond* gli anticipi contrattuali su beni in produzione pluriennale da consegnare all'estero e stabilirsi che in caso di esportazione di beni temporaneamente importati concorre a formare il *plafond* il corrispettivo della esportazione al netto del valore dei beni temporaneamente importati. Al fine di non penalizzare le attività di esportazione in dipendenza del diverso grado di integrazione del processo produttivo occorre estendere la facoltà di acquistare senza pagamento dell'imposta prevista per i soggetti che effettuano le operazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 anche ai soggetti che effettuano le operazioni ai sensi dell'articolo 11.

ART. 12.

Nella lettera *a*) dovrebbe precisarsi che l'esonero previsto per l'assunzione di impegni è da ritenere circoscritto all'assunzione di impegni di natura finanziaria e dovrebbe essere chiarito, a proposito della gestione di fondi comuni di investimento, che la disposizione trova applicazione in conformità alle direttive comunitarie, anche per le operazioni poste in essere dalla banca depositaria in ottemperanza degli obblighi inerenti alla gestione dei fondi comuni come disposti dalla legge n. 77 del 23 marzo 1983.

Inoltre, dovrebbe essere soppressa la lettera *j*), ormai superata, e la lettera *n*), prevedendosi per tutti i trasporti di persone l'aliquota minima (o ridotta) come vigente negli altri paesi CEE; nella lettera *r*), dovrebbe essere chiarito che l'esonero compete anche per le prestazioni di esami resi da biologi nonché da psicoterapeuti anche se non abilitati all'esercizio della professione di medico e nella lettera *t*), che le prestazioni a favore degli anziani e inabili e degli altri soggetti ivi indicati sono da ritenere esenti anche se rese presso o da strutture assistenziali non convenzionate o diverse da quelle ivi indicate (case di cura per anziani lungodegenti, le cui prestazioni sono state ritenute soggette all'aliquota normale del 19 per cento dalla risoluzione n. 550152 del 1990) o, per gli

inabili, anche da terapeuti della riabilitazione. Infine dovrebbero essere assoggettati all'aliquota prevista dalla direttiva CEE le prestazioni di ricovero e cura rese da case di cura non convenzionate.

ART. 14.

Tra le definizioni contenute nell'articolo 14 di rilievo appare quella di cui al comma 3 lettera *a*) che nel lodevole intento di fornire una nozione precisa di attività propria dell'impresa fa opportuno riferimento, per attività non rientranti nell'oggetto principale dell'impresa, ad un dato quantitativo (25 per cento del volume d'affari). È quindi acquisito al sistema un elemento di certezza agevolmente riscontrabile da parte dei contribuenti e da parte degli uffici.

La soluzione proposta peraltro dovrebbe essere integrata per evitare che diventino attività proprie operazioni occasionalmente poste in essere, come ad esempio una dismissione di un pacchetto azionario per un corrispettivo superiore alla soglia del 25 per cento, indicata nella disposizione in esame, con la conseguenza di rendere indetraibile un rilevante ammontare dell'IVA pagata a monte e ciò malgrado che all'operazione in esame non sia di regola riferibile un'IVA di importo rilevante giacché l'acquisizione dei titoli in ogni caso non sconta l'IVA.

Sempre in ordine a tale disposizione dovrebbe inoltre chiarirsi che le attività diverse da quella principale devono essere singolarmente considerate ai fini del superamento del limite del 25 per cento per evitare che le stesse assumano rilievo (che naturalmente, distintamente considerate, non hanno) per effetto di una loro mera sommatoria, con conseguente pregiudizio ai fini della detrazione.

ART. 16.

Nei commi 1 e 2 dovrebbe aggiornarsi la misura delle aliquote (19 e 4 per cento) e nel comma 3 la norma dovrebbe essere modificata per evitare che dia luogo a

situazioni di credito, come recentemente evidenziato per le prestazioni di lavorazione, commesse a terzi, aventi per oggetto fasi di produzione delle calzature. Dovrebbe riconoscersi che l'aliquota del prodotto finito si applica anche alle prestazioni aventi per oggetto la produzione di semilavorati o di parti del prodotto finito.

Per completezza dovrebbe essere inserita anche la recente previsione dell'aliquota del 12 per cento con l'indicazione, in allegato, dei prodotti ai quali si applica; se tale aliquota è da ritenere temporanea le relative disposizioni potrebbero confluire nel titolo VI tra le disposizioni transitorie e finali.

ART. 17.

Per le assegnazioni di alloggi da parte di cooperative edilizie dovrebbero essere inserite in questa sede le norme previste nel decreto-legge n. 285.

ART. 21.

All'articolo 21, al comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Per operazione principale si intende quella che, ai sensi delle norme stabilite dal codice civile e di altre leggi speciali, qualifica il contratto fra le parti in uno di quelli rientranti nell'articolo 2 o nell'articolo 3.

ART. 22.

Dopo il comma 1, sarebbe opportuno precisare, per evitare inutili disagi e difficoltà operative per i soggetti interessati, che qualora al momento della importazione risulti impossibile, per effetto di clausole contrattuali o di altre cause, pervenire alla determinazione definitiva del valore imponibile, l'importatore può optare per l'applicazione dell'imposta in via definitiva sulla base del valore normale determinato a norma dell'articolo 18 al momento dell'importazione. Deve inoltre essere precisato che le spese di trasporto

inerenti all'inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio dello Stato sono in ogni caso determinate, definitivamente, in dogana in sede di importazione a nulla rilevando eventuali difformità in ordine al loro importo successivamente fatturato a norma dell'articolo 10.

ART. 23.

Nel comma 2 la disposizione di cui alla lettera *f*), superata dall'evoluzione legislativa in materia di cooperative edilizie (articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1979, n. 165), dovrebbe essere sostituita da quella di cui al comma 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 202, che limita al 50 per cento la detraibilità dell'IVA relativa agli apparecchi terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione e alle connesse spese di gestione, mentre le lettere *a*) e *b*) dovrebbero essere adeguate alle modifiche apportate dall'articolo 22 del decreto-legge n. 69 del 1989. Sempre al comma 2 va aggiunta la seguente lettera: *g*) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati in comunione o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui all'articolo 4. Nel comma 3 deve adeguarsi la disposizione relativa all'arrotondamento (articolo, 4 del decreto-legge n. 90 del 1990).

ART. 24.

Il comma 2 dell'articolo 24 stabilisce che non è soggetta a rettifica la detrazione operata per i beni ammortizzabili in periodo non superiore a 4 anni: la norma è solo in apparenza uguale a quella vigente (articolo 19-bis, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) la quale fissa il regime predetto di non rettificabilità per i beni con coefficiente di ammortamento pari o superiore al 25 per cento. Poiché con l'articolo 67, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi n. 917/1986 è stabilito che al primo

anno di ammortamento l'a liquota è ridotta a metà, ne segue che un bene ammortizzabile al 25 per cento non è, oggi, soggetto a rettifica della detrazione IVA: lo stesso bene, domani in regime di testo unico IVA, lo sarebbe, poiché esso è ammortizzabile in più di 4 anni (12,5 per cento il 1° anno più il 25 per cento annuo per i successivi 3 fanno in totale l'87,5 per cento di ammortamento, che si conclude quindi dopo 4 anni). Occorre quindi fare riferimento al coefficiente dei beni e non alla durata ovvero riferire a 5 anni la stessa.

ART. 26.

La disposizione contenuta nella lettera a) del comma 2 contiene due importanti innovazioni: l'indicazione in fattura del codice fiscale (transitoriamente del numero di partita IVA: vedi articolo 68) del destinatario nonché l'indicazione della sola residenza di questi mentre secondo la disciplina vigente (articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633) è consentita l'indicazione della residenza o del domicilio. Tali innovazioni daranno luogo a gravi difficoltà operative: la soluzione proposta, che non viene condivisa, dovrebbe formare oggetto di maggiore approfondimento.

In ogni caso è necessario evitare che comportamenti non corretti del destinatario possano tradursi in pregiudizi per il cedente che non è posto in grado di ottemperare correttamente alla norma.

ART. 27.

Nel primo comma dovrebbe essere inserita quale ipotesi di non obbligatorietà dell'emissione della fattura quella delle operazioni nei confronti dei propri dipendenti (si pensi ai tanti riaddebiti di ridotto importo per piccole prestazioni rese, come ad esempio l'utilizzazione del telefono installato presso l'azienda).

ART. 28.

Occorre prevedere l'opportunità di stabilire nell'ordinamento l'emissione di fatture pro-forma o in sospensione di cui all'articolo 6 comma 5, attualmente regolate da circolari.

ART. 29.

Sarebbe opportuno riconfermare la previsione dell'articolo 24, comma 2, vigente, consentendo ai contribuenti di cui al comma 1 la registrazione tra i corrispettivi delle eventuali fatture emesse.

ARTT. 28 e 30.

Il limite per la registrazione di documenti riepilogativi delle fatture di minimo importo può essere, per contenere gli oneri amministrativi, elevato oltre le lire 100 mila atteso anche il lungo lasso di tempo decorso dal momento della fissazione del vigente limite di lire 50 mila: l'adeguamento potrebbe essere operato sulla base dei parametri già recentemente utilizzati dall'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 1989 n. 332 per l'aggiornamento delle sanzioni pecuniarie stabilite in misura fissa.

ART. 31.

Nel comma 2, sarebbe opportuno aggiungere le parole: « o dell'articolo 29 », per i contribuenti che non hanno il registro delle fatture emesse ma quello dei corrispettivi.

Nel comma 5 sarebbe opportuno ripristinare la possibilità di registrare la nota di rettifica, emessa per variazioni in diminuzione ai sensi del precedente comma, nello stesso registro in cui è stato annotato il documento principale ovvero in un apposito registro sezionale. Tale procedura, espressamente consentita dalla disciplina vigente (articolo 26 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica

n. 633), si è rivelata estremamente semplice e affidante e non si vede il motivo per cui la stessa non viene confermata.

Sempre nell'articolo 31 dovrebbe infine esaminarsi l'opportunità di disciplinare anche l'attuazione del contratto per persona da nominare, e quindi gli effetti dell'attribuzione a quest'ultimo soggetto del contenuto dell'originario rapporto.

ART. 33.

Rettificare nel giorno 20 il termine per i versamenti mensili ed inserire il versamento d'acconto nel mese di dicembre (v. legge finanziaria 1991) nonché le disposizioni relative ai versamenti mensili (e all'acconto) dei soggetti che affidano a terzi la tenuta della contabilità (articolo 1, commi 5 e 6 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito con la legge 12 luglio 1991 n. 202).

ART. 34.

Nel comma 1 deve essere inserita la disposizione in ordine all'approvazione dei modelli entro il 15 dicembre dell'anno precedente la loro utilizzazione.

ART. 35.

Nel comma 6, coerentemente alla modifica proposta all'articolo 11, sarebbe opportuno sostituire il riferimento alle operazioni effettuate, con quello delle operazioni registrate. E ciò per conferire certezza nei relativi adempimenti e facile riscontro in sede di controllo. Nel comma 7 potrebbe disporsi che gli elenchi, non siano inviati nel mese di maggio per evitare che l'adempimento cada in un mese interessato da altri gravosi adempimenti in tema di imposizione sul reddito.

ART. 36.

Coordinare il comma 3 con le recenti modifiche in tema di rimborsi tenendo

presente che nel corso del loro esame in parlamento si era convenuto sul carattere temporaneo delle limitazioni ai rimborsi.

Dopo l'articolo 36, inserire un distinto articolo che recepisca la disciplina dei contribuenti minimi di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 (v. articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69).

ART. 37.

Nei commi 1 e 4 aggiornare a 360 milioni di lire il limite di volume d'affari per i contribuenti minori e prevedere il versamento dell'acconto a dicembre.

ART. 39.

Nel comma 1 precisare che la dichiarazione di inizio di attività deve essere presentata direttamente all'ufficio dal contribuente o da un suo incaricato, e ciò per esigenze di certezza in ordine alla individuazione del contribuente prima di attribuire allo stesso il numero di partita IVA.

Nel comma 2, nella lettera b) l'indicazione relativa agli amministratori è rappresentanti legali potrebbe essere circoscritta, per evitare poi la presentazione di numerosissime denunce di variazione per i mutamenti che intervengano nel corso dell'anno nella composizione dei corrispondenti organi, all'indicazione di uno degli amministratori e di uno dei rappresentanti legali, prescrivendo peraltro che dalla dichiarazione annuale risultino gli estremi dei soggetti che hanno esercitato le suddette funzioni nel corso dell'anno.

La disposizione di cui alla lettera e) dovrebbe comunque essere integrata, non essendo di regola disponibili gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio al momento della dichiarazione di inizio di attività, con l'indicazione degli estremi della domanda di iscrizione.

ART. 41.

Trattandosi di un testo unico dovrebbe trovare regolamentazione anche la procedura di concordato preventivo, accanto alle due procedure concorsuali già disciplinate, nonché la situazione che si verifica in caso di sequestro dell'azienda e di nomina dell'amministratore (articolo 670 codice di procedura civile).

All'articolo 41, comma 1, le parole: « gli obblighi di fatturazione e registrazione », sarebbero da sostituire con le seguenti: « gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione ». La modifica suggerita consentirebbe, finalmente, di risolvere l'annoso problema della presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno precedente la nomina del curatore/liquidatore. Un'ulteriore modifica si rende necessaria al comma 2 al fine di introdurre un obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se negativa, per ogni anno solare di durata del fallimento o della liquidazione.

ART. 43.

Nel comma 1 appare eccessiva la sanzione indiretta della nullità per la dichiarazione presentata, di regola per banale disguido, priva di sottoscrizione. Dovrebbe essere prevista la integrazione della stessa, con apposizione della sottoscrizione, su invito dell'ufficio.

Nel comma 2, precisare che la dichiarazione può essere presentata per posta se non diversamente disposto, come avviene nel caso della dichiarazione di inizio di attività di cui si suggerisce la presentazione all'ufficio direttamente da parte del contribuente.

ART. 44.

Dovrebbero inserirsi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del decreto-legge 11 aprile 1989 n. 125, relative ai versamenti in tesoreria.

ART. 45.

Ragionevoli motivi di coerenza di sistema e ragioni equitative suggeriscono di prevedere la corresponsione degli interessi anche per i ritardi nell'esecuzione dei rimborsi infrannuali — che dovrebbero essere ammessi anche per l'ipotesi di eccedenze derivanti da operazioni escluse dall'IVA per motivi di extraterritorialità — che la disposizione di cui al comma 4, nella formulazione proposta, non sembra consentire; su tale questione esiste un notevole contenzioso e l'orientamento delle Commissioni tributarie è nel senso del riconoscimento del diritto agli interessi.

Dovrebbe inoltre chiarirsi che il termine di prescrizione degli interessi è decennale e stabilirne la decorrenza tenendo conto del fatto che il contribuente non può influire sulla data del pagamento della sorte capitale e dei relativi interessi.

Inoltre occorre coordinare l'ultima parte del comma 7 con le modifiche apportate dall'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge n. 70 del 1988.

ART. 46.

La disposizione sulla possibilità di conservazione dei documenti con sistemi fotografici dovrebbe essere estesa a quelli elettronici e, perché risulti in concreto apprezzabile, esplicare effetto anche ai fini dell'imposizione sui redditi.

ART. 47.

Dal combinato disposto di tale articolo con quello dell'articolo 43 emergono gravissime conseguenze per la dichiarazione presentata ed i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello competente. Appare equo temperare tali effetti, e sotto il profilo della validità e sotto il profilo delle sanzioni, e in ogni caso tener conto del fatto che per i versamenti nessun danno è arrecato all'Erario.

Oltre alla esigenza di attenuare le conseguenze di errori commessi in buona fede dal contribuente si dovrebbero prevedere

iniziative del contribuente stesso dirette a rimuovere l'errore commesso, magari mediante la presentazione di un duplicato della dichiarazione.

ART. 48.

La disposizione contenuta nel secondo comma non prevede il caso in cui i beni siano sottoposti, per conto del cessionario ad opera di terzi, a lavorazione, trasformazione ecc.- In tali casi i beni destinati all'esportazione vengono inviati con bolla al lavorante nazionale mentre la fattura è inviata al cliente estero. Il lavorante nazionale presenta i beni in dogana e fa vidimare la propria fattura di lavorazione e quella di cessione del primo cedente: ne deriva che per quest'ultimo il documento che costituisce prova dell'esportazione è la fattura vidimata e non la bolla di accompagnamento.

Nel terzo comma dovrebbe essere disciplinata l'ipotesi in cui la ditta destinataria è diversa da quella importatrice o, in ogni caso, il luogo di destinazione è modificato rispetto a quello indicato sulla bolletta di esportazione: la fattispecie è analiticamente disciplinata nell'articolo 49 nei commi 3 e 4 per i casi di emissione di bolla di accompagnamento. Potrebbe, nel caso di mutamento del destinatario o del luogo di destinazione indicati nella bolletta di importazione, disposti dal dichiarante, prevedersi l'uso di una fotocopia della bolletta di importazione integrata con gli estremi del destinatario diverso dall'importatore o del nuovo luogo di destinazione.

Nell'articolo in esame sembra opportuno introdurre un comma 3-bis col quale venga ribadita l'equivalenza della lettera di vettura integrata, come previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 1984 del Ministro dei trasporti, alla bolla di accompagnamento.

ART. 49.

Al comma 1, nella lettera *f*) si prescrive l'indicazione della quantità oltre che in

cifre anche in lettere. In tema di emissione della bolla è da prevedere che la disposizione darà luogo a serie di difficoltà di carattere amministrativo e gestionale. Probabilmente l'esigenza di cautela fiscale, almeno per i soggetti che provvedono alla compilazione meccanografica delle bolle, potrebbe essere risolta anche con altre procedure compatibili con i sistemi elettrocontabili, ormai largamente in uso presso le aziende.

ART. 50.

All'articolo 50, comma 4, è opportuno riproporre, la disciplina già dettata per i trasporti effettuati promiscuamente il proprio e a mezzo vettore dall'articolo 5 del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e, per i trasporti frazionati, dall'articolo 7 del medesimo decreto. Sembra anche necessario disciplinare i trasporti effettuati a mezzo pacco postale attualmente regolati dall'articolo 8 del decreto ministeriale 29 novembre 1978.

ART 51.

Nella lettera *d*) del comma 1 dovrebbe essere reinserito l'esonero dalla bolla di accompagnamento per i trasporti di prodotti ittici, provenienti da acque lagunari, salmastre o marittime, conferite dai pescatori alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.

Nella lettera *e*) l'esonero per i soggetti che esercitano servizi pubblici appare eccessivamente circoscritta e di difficile applicazione concreta in quanto non sembra comprendere tutti i trasporti inerenti all'attività dagli stessi esercitata: dovrebbe chiarirsi che l'esonero comprende i trasporti inerenti alla loro attività istituzionale e quindi ad esempio anche quelli connessi all'attività di produzione o di trasporto di acqua, gas ed energia elettrica.

ART. 54.

Nell'articolo 54, bisognerebbe disciplinare l'opzione tra scontrino e ricevuta fiscale imponendo, ad esempio, che la scelta non possa essere mutata se non dopo un certo numero di anni.

Sarebbe, inoltre, opportuno disciplinare espressamente anche gli adempimenti relativi alla cessione di beni o alla somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di ferie, mostre, sagre, ecc., da parte dei soggetti obbligati ad emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale.

La soluzione potrebbe essere quella, almeno per i soggetti tenuti ad emettere lo scontrino fiscale, dell'annotazione dei corrispettivi riscossi in tali circostanze episodiche sul registro di mancato funzionamento del misuratore fiscale.

ART. 56.

Nel comma 5 dovrebbe essere ripristinato il non assoggettamento a tributo per i passaggi di prodotti ittici provenienti da acque lagunari, salmastre e marittime effettuati dagli esercenti la pesca in dette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi (legge 28 agosto 1989 n. 302, articolo 18).

ART. 59.

La lett. c) del comma 1 dovrebbe tener conto delle recenti modifiche al regime dell'editoria (articolo 34, lett. e), del decreto-legge n. 69 del 1989 e articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 1990).

Dopo la lett. d) dovrebbe essere prevista la possibilità che per la vendita al pubblico di gettoni, schede magnetiche e simili, relativi all'utilizzazione di parcheggi, l'imposta sia assolta dal concessionario del servizio.

In questa sede dovrebbe essere inserita la disposizione relativa ai distributori di carburante di cui al decreto-legge n. 285 del 1991.

ART. 60.

Potrebbe apparire utile prevedere la possibilità che il Ministro delle finanze possa stabilire le modalità da osservare da parte dei soggetti che si avvalgono, per l'emissione delle fatture, di procedure informatiche.

ART. 61.

Nel comma 2 la condizione di reciprocità appare restrittiva rispetto alla corrispondente disposizione della direttiva. Comunque la disposizione è da coordinare con quella di cui all'articolo 38 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

ART. 64.

Coordinare il comma 3 lett. e) con la disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196.

ART. 65.

Coordinare con l'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (legge comunitaria).

Le tabelle non risultano sostanzialmente modificate anche se non può tacersi che alcune puntualizzazioni appaiono necessarie:

e sotto un profilo squisitamente tecnico (omogeneizzare quanto più possibile le aliquote applicabili a monte e a valle, in determinati settori di attività — ad esempio industria farmaceutica ed industria edile — per evitare il formarsi di eccedenze di credito);

e per esigenza di certezza e di semplificazione nell'applicazione del tributo, che sarebbero soddisfatte dalla previsione di una aliquota unica per tutte le prestazioni nei confronti dello Stato, e degli altri

soggetti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 dello schema di testo unico, aventi per oggetto la costruzione o il recupero di opere pubbliche;

e per tener conto di esigenze perequative sorte in conseguenza di innovazioni legislative che hanno attratto nel campo dell'imponibilità operazioni in precedenza esenti (come nel caso delle locazioni di fabbricati strumentali, ad esempio uffici, soggette ad IVA del 19 per cento se poste in essere nell'esercizio d'impresa, ovvero ad imposta di registro del 2 per cento se il locatore non è soggetto d'imposta ai fini IVA);

e per tener conto dell'evoluzione sociale che non considera più alcuni dei beni elencati nella tabella allegato C, come ad esempio le pelli di pellicceria, tra quelli di carattere voluttuario o esperimenti maggiore capacità contributiva e tali da legittimare la tassazione con l'aliquota del 38 per cento.

Si suggerisce inoltre, per completezza, di aggiungere un'altra tabella relativa ai beni soggetti all'aliquota, recentemente istituita, del 12 per cento.

Per quanto riguarda la tabella A:

Voce n. 27.

Andrebbe specificato che i beni sono assoggettati all'aliquota agevolata su richiesta scritta dell'acquirente e con esonero di ogni responsabilità da parte del cedente.

Voci n. 24, 25, 26, 27, 28 e 30.

Per le operazioni di cui alle voci 24, 25, 26, 27, 28 e 30 sarebbe opportuno estendere l'aliquota agevolata anche alle prestazioni di servizi relative alla progettazione delle opere stesse.

Voce n. 32.

Dovrebbe essere corretta la formula « veicoli adattati ad invalidi, titolari di patente F.. » tenendo conto che i veicoli

sono « adattabili » e non « adattati » e che la patente F è ora sostituita dalla patente B limitata.

Voce n. 37.

Dovrebbe chiarirsi che l'aliquota ridotta per canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari risulta applicabile a tutti gli abbonamenti alle radiodiffusioni circolari (e non solo a quelli relativi al servizio pubblico RAI TV) in conformità a quanto previsto dalla legge n. 223 del 1990.

Voce n. 38.

Occorre stabilire che la disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 1992, si applica solo se le prestazioni sono rese nelle mense gestite dal datore di lavoro direttamente ovvero, indirettamente, sulla base di contratti di appalto, con esclusione quindi, a partire dalla suddetta data delle prestazioni di mensa realizzata in pubblici esercizi.

Quanto alla tabella B, al n. 118, stabilire, eliminando il riferimento « nei pubblici esercizi », che, a decorrere dal 1° febbraio 1992, le somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle rese nei pubblici esercizi di categoria lusso, scontano il 9 per cento, anche se rese in locali diversi dai pubblici esercizi (istituti di rieducazione, ospedali, ambulantemente, a domicilio, etc.).

Evidentemente le tabelle, ed in particolare le tabelle allegato A e B, dovranno essere adeguate alle modifiche legislative recentemente intervenute rispettivamente in tema (aliquota 4 per cento) di edilizia agevolata (cooperative), di linee ferroviarie, di opere di urbanizzazione (o ad esse assimilate), di teleriscaldamento, di gas metano per uso domestico o gas petroliferi liquefatti in bombole da 10 o 15 Kg., editoria, organismi utili alla lotta biologica, ausili e protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti; in tema (aliquota 9 per cento) di gas petroliferi liquefatti in bombole da 20 e 25 Kg. o in piccoli serbatoi, bevande a base di vino, tema di prodotti ora soggetti al 12 per cento (tessili, calzature, ecc.) ovvero al 19 per cento,

prodotti lapidei costituenti oggetti d'arte, birra, acque minerali, natanti da diporto); nella tabella E dovranno adeguarsi alcune percentuali di compensazione.

Come osservazione conclusiva all'intero schema, sembrerebbe comunque oltremodo utile che si recepissero una disposizione analoga a quella già introdotta in sede di emanazione dei testi unici delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e le imposte sui redditi, giusta la quale le nuove disposizioni, che risolvono in ter-

mini — favorevoli al contribuente problematiche insorte nel passato, valgono per definire anche i rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del testo unico: e ciò sia per la natura prevalentemente dichiarativa delle disposizioni di esso sia per l'opportunità di porre fine ad eventuali controversie (o di evitare che ne insorgano di nuove) sulla base di una preesistente normativa non confermata dallo stesso testo unico.

La seduta termina alle 18,45.

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

—*—

Mercoledì 25 settembre

(Aula delle Giunte – Servizio prerogative e immunità)

ORE 17

Sostituzione di deputati.

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Esame conclusivo della documentazione in tema di procedimenti per la verifica dei poteri, con particolare riguardo all'eventuale applicabilità della revisione.

Comunicazioni del Presidente.

* * *

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

—*—

Mercoledì 25 settembre

(Aula delle Giunte – Servizio prerogative e immunità)

ORE 9

Seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Prandini (doc. IV, n. 132).

Relatore: D'Angelo.

Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato GANGI (doc. IV, n. 167).

Relatore: Bargone.

Contro il deputato Zoppi (doc. IV, n. 175).

Relatore: Sinatra.

Contro il deputato Mastrogiacomo (doc. IV, n. 176).

Relatore: D'Angelo.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del presidente.

* * *

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente) e IX (Trasporti)

—*—

Mercoledì 25 settembre

(Aula della IX Commissione)

ORE 15,30

Comitato ristretto.

Esame del disegno e della proposta di legge nn. 1201-3527, in materia di trasporto rapido di massa.

* * *

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali)

—*—

Giovedì 26 settembre

(Aula della VIII Commissione)

ORE 9,30

In sede referente.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 297, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione (5960).

(Parere della I, della V, della VI e della Commissione speciale per le politiche comunitarie)

— Relatori: Galli Giancarlo, per la VIII Commissione; Brunetto, per la XII Commissione.

* * *

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni)

—*—

Mercoledì 25 settembre

Al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

In sede consultiva.

Parere sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope (5936).

(Parere alla II Commissione) — Relatore: Ciaffi.

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'Amministrazione finanziaria (5939).

(Parere alla VI Commissione) — Relatore: Gei.

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 297, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione (5960).

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XII) — Relatore: Gei.

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia (5961).

(Parere alla II Commissione) — Relatore: Soddu.

Parere sul disegno di legge:

Concessione di un contributo alla Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (4840).

(Parere alla VII Commissione) — Relatore: Labriola.

Parere sull'articolo aggiuntivo al disegno di legge:

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa (5766).

(Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Ciaffi.

ORE 16**Comitato pareri.***Parere sulla proposta di legge:*

CASINI CARLO: Estensione della nomina a notai dei coadiutori provenienti dagli archivi notarili (5321).

(Parere alla II Commissione) — Relatore: Chiriano.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

BONSIGNORE ed altri: Normativa speciale e finanziamenti straordinari per il teatro Regio di Torino in occasione del duecentocinquantésimo anniversario della sua fondazione (4519).

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Interventi straordinari a favore degli Enti autonomi Teatro Regio di Torino e teatro comunale dell'Opera di Genova (4742).

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: Interventi straordinari a favore degli Enti autonomi Teatro Regio di Torino e teatro comunale dell'Opera di Genova (4820).

ROCELLI ed altri: Interventi straordinari a favore dell'Ente autonomo Teatro La Fenice di Venezia in occasione del duecentésimo anniversario della fondazione del teatro (5608).

CURSI ed altri: Interventi a favore dell'Ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma (5762).

(Parere alla VIII Commissione).

Relatore: Ciocci Carlo Alberto.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

PIRO ed altri: Ulteriore finanziamento dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (3869).

SOLAROLI ed altri: Rifinanziamento delle norme per il superamento delle barriere architettoniche (4346).

PIRO ed altri: Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (5569).

FRONZA CREPAZ ed altri: Modifica e rifinanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (5660).

BRESCIA ed altri: Modifica e rifinanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (5678).

FRONZA CREPAZ ed altri: Ulteriore finanziamento dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (5674).
(Parere alla VIII Commissione).

Relatore: Ciaffi.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge:

ORSENIGO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante disciplina dell'attività di estetista (4777).
(Parere alla X Commissione) — Relatore: Mazzuconi.

Parere sul nuovo testo del disegno di legge:

Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile (Approvato dalla VIII Commissione del Senato) (5663).
(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Cardetti.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione (79).

TAGLIABUE ed altri: Nuove norme per la tutela degli animali e per la disciplina della sperimentazione animale (759).

GARAVAGLIA ed altri: Norme sulla vivisezione (1812).

BERSELLI ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione (2082).
(Parere alla XII Commissione).

Relatore: Frasson.

ORE 17

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

—*—

Mercoledì 25 settembre

ORE 14

Comitato permanente per i pareri.

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa (5766).
(*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Nicotra.

ORE 14,30

Comitato ristretto.

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1290, 1602, 4367 e 5501 (Disposizioni contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione, vendita e locazione dei programmi per elaboratori elettronici e delle relative istruzioni).

ORE 15,30

In sede referente.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

GARGANI: Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione delle sentenze penali di condanna (5590).
(*Parere della I Commissione*) — Relatore: Nicotra.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri: Norme sull'ammissione in magistratura di membri laici, sulla istituzione di un biennio propedeutico per uditori giudiziari e sulla divisione dei ruoli fra magistratura giudicante ed inquirente (64).

(Parere della I e della V Commissione).

GARGANI: Norme sulla formazione teorico-pratica e sull'aggiornamento delle professioni legali e della magistratura (727).

(Parere della I, della V e della VII Commissione).

GARGANI: Norme per il reclutamento di uditori giudiziari mediante concorso riservato a candidati in possesso di particolari requisiti (728).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

GARGANI: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di norme sulla distinzione dell'ordine giudiziario nei ruoli della magistratura giudicante e requirente (731).

(Parere della I Commissione).

ALAGNA ed altri: Norme sull'ammissione in magistratura di membri laici, sull'istituzione di un biennio propedeutico per uditori e sulla divisione dei ruoli fra giudicante ed inquirente (873).

(Parere della I e della V Commissione).

FERRARI MARTE ed altri: Norme sull'ammissione in magistratura di membri laici, sulla istituzione di un biennio propedeutico per uditori e sulla divisione dei ruoli fra giudicante ed inquirente (977).

(Parere della I e della V Commissione).

ANDÒ ed altri: Nuove norme per l'ingresso in magistratura, per l'istituzione del Centro studi giudiziari e forensi e per l'organizzazione di scuole post-universitarie per la formazione dei magistrati ordinari e dei procuratori legali (1220).

(Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione).

BARBERA ed altri: Norme sul limite di età per l'ammissione ai concorsi in magistratura (1742).

(Parere della XI Commissione).

DEL PENNINO ed altri: Norme sulla carriera dei magistrati ordinari (2706).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

PAZZAGLIA ed altri: Immissione straordinaria di uditori giudiziari nei ruoli della magistratura (3521).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatore: Vairo.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SANGUINETI ed altri: Istituzione dell'albo degli amministratori condominiali (2005).

(Parere della I, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

BORGOGLIO ed altri: Istituzione dell'Ordine nazionale degli amministratori di stabili di condominio (2410).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

MACERATINI ed altri: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (2531).

(Parere della I, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

D'AMATO CARLO ed altri: Istituzione dell'albo degli amministratori di stabili di condominio (5699).

(Parere della I, della VIII e della XI Commissione).

Relatore: Vairo.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

BALBO ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (4395).

(Parere della I Commissione) — Relatore: Mastrantuono.

Esame delle proposte di legge:

LO PORTO: Nuova disciplina processuale nei rapporti di agenzia (3759).

(Parere della X e della XI Commissione).

MASTRANTUONO ed altri: Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di agenzia (4417).

(Parere della X Commissione).

Relatore: Vairo.

Esame del disegno di legge:

Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia *(Approvato dal Senato della Repubblica, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente modificato dal Senato della Repubblica)* (5159-B).

(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore: Nicotra.

In sede legislativa.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori MAZZOLA ed altri: Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere *[Approvata dalla II Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica]* (5708).

(Parere della I Commissione) — Relatore: Mastrantuono.

ORE 17,30**Comitato dei nove.**

Esame del disegno di legge n. 5936-A (Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope).

* * *

Giovedì 26 settembre**ORE 10****In sede referente.**

Seguito dell'esame della proposta di legge:

GARGANI: Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione delle sentenze penali di condanna (5590).

(Parere della I Commissione) — Relatore: Nicotra.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri: Norme sull'ammissione in magistratura di membri laici, sulla istituzione di un biennio propedeutico per uditori giudiziari e sulla divisione dei ruoli fra magistratura giudicante ed inquirente (64).

(Parere della I e della V Commissione).

GARGANI: Norme sulla formazione teorico-pratica e sull'aggiornamento delle professioni legali e della magistratura (727).

(Parere della I, della V e della VII Commissione).

GARGANI: Norme per il reclutamento di uditori giudiziari mediante concorso riservato a candidati in possesso di particolari requisiti (728).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

GARGANI: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di norme sulla distinzione dell'ordine giudiziario nei ruoli della magistratura giudicante e inquirente (731).

(Parere della I Commissione).

ALAGNA ed altri: Norme sull'ammissione in magistratura di membri laici, sull'istituzione di un biennio propedeutico per uditori e sulla divisione dei ruoli fra giudicante ed inquirente (873).

(Parere della I e della V Commissione).

FERRARI MARTE ed altri: Norme sull'ammissione in magistratura di membri laici sulla istituzione di un biennio propedeutico per uditori e sulla divisione dei ruoli fra giudicante ed inquirente (977).

(Parere della I e della V Commissione).

ANDÒ ed altri: Nuove norme per l'ingresso in magistratura, per l'istituzione del Centro studi giudiziari e forensi e per l'organizzazione di scuole post-universitarie per la formazione dei magistrati ordinari e dei procuratori legali (1220).

(Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione).

BARBERA ed altri: Norme sul limite di età per l'ammissione ai concorsi in magistratura (1742).

(Parere della XI Commissione).

DEL PENNINO ed altri: Norme sulla carriera dei magistrati ordinari (2706).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

PAZZAGLIA ed altri: Immissione straordinaria di uditori giudiziari nei ruoli della magistratura (3521).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatore: Vairo.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SANGUINETI ed altri: Istituzione dell'albo degli amministratori condominiali (2005).

(Parere della I, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

BORGOGLIO ed altri: Istituzione dell'Ordine nazionale degli amministratori di stabili di condominio (2410).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

MACERATINI ed altri: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (2531).

(Parere della I, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

D'AMATO CARLO ed altri: Istituzione dell'albo degli amministratori di stabili di condominio (5699).

(Parere della I, della VIII e della XI Commissione).

Relatore: Vairo.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

BALBO ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (4395).

(Parere della I Commissione) — Relatore: Mastrantuono.

Esame delle proposte di legge:

LO PORTO: Nuova disciplina processuale nei rapporti di agenzia (3759).

(Parere della X e della XI Commissione).

MASTRANTUONO ed altri: Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di agenzia (4417).
(*Parere della X Commissione*).

Relatore: Vairo.

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 64, 727, 728, 731, 873, 977, 1220, 1742, 2706 e 3521 (Norme sull'immissione in magistratura di membri laici, sulla istituzione di un biennio propedeutico per uditori giudiziari e sulla divisione dei ruoli fra magistratura giudicante ed inquirente).

In sede legislativa.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori MAZZOLA ed altri: Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere [Approvata dalla II Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica] (5708).

(*Parere della I Commissione*) — Relatore: Mastrantuono.

* * *

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

—*—

Mercoledì 25 settembre

ORE 17

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge n. 5073 e 5472, concernenti norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti di alta tecnologia.

* * *

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

—*—

Mercoledì 25 settembre

ORE 16

Svolgimento di interrogazioni:

FORLEO: n. 5-1246 (Impiego personale Arma carabinieri) (15 gennaio 1989);

CACCIA ed altri: n. 5-1658 (Commessa veicoli BV-206) (3 agosto 1989);

FILIPPINI ed altri: n. 5-1920 (Incidenti F 104) (17 gennaio 1990);

POLI BORTONE: n. 5-2529 (Pratica pensione) (19 novembre 1990);

MANNINO ANTONINO: n. 5-2574 (Trattato CFE) (7 dicembre 1990);

PELLEGATTA ed altri: n. 5-2602 (Trattato CFE) (19 dicembre 1990);

GALANTE ed altri: n. 5-2737 (Morte militare Bortone e Di Sabato) (13 febbraio 1991);

SAVINO: n. 5-2791 (Servizio civile - obiezione) (4 marzo 1991);

SAVIO ed altri: n. 5-3046 (Tabella 12 del bilancio dello Stato - Esercizio finanziario 1991) (3 luglio 1991);

GASPAROTTO ed altri: n. 5-3063 (Dichiarazione generale Jean) (11 luglio 1991);

MANNINO ANTONINO ed altri: n. 5-3088 (Orario di servizio nelle forze armate) (18 luglio 1991).

ORE 17

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RIFORMA DEL SERVIZIO DI LEVA

Audizione del capo di stato maggiore della Difesa, generale Domenico Corcione, del capo di stato maggiore dell'Esercito, generale Goffredo Canino, del capo di stato maggiore della Marina, ammiraglio Filippo Ruggiero, del capo di stato maggiore dell'Aeronautica, generale Stelio Nardini.

* * *

Giovedì 26 settembre

ORE 9,30

In sede legislativa.

Discussione della proposta di legge:

SAVIO ed altri: Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio del servizio (3174).

(Parere della I, della II e della V Commissione) — Relatore: De Carolis.

In sede referente.

Esame del disegno di legge:

Ulteriori provvedimenti per il personale in missione nel Golfo Persico (5259).

(Parere della I, della II, della V e della XI Commissione) — Relatore: Tassone.

Esame della proposta di legge:

GASPAROTTO ed altri: Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate (4727-B).

(Parere della I e della V Commissione) — Relatore: Rabino.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SPINI: Nuova disciplina del trasferimento di uso di aree demaniali a fini pubblici e sociali e norme per la programmazione delle costruzioni militari (306).

(Parere della I, della II, della V e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

BOTTA ed altri: Programma decennale per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle Forze armate (331).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

AGRUSTI ed altri: Disciplina del trasferimento di uso di aree del demanio militare e realizzazione di un piano per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle Forze armate (4552).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Relatore: Agrusti.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

ANDREOLI ed altri: Ordinamento delle scuole militari (5260).

(Parere della I, della V e della VII Commissione) — Relatore: Viviani.

Esame della proposta di legge:

SAVIO: Norme per il reclutamento e la formazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico e del ruolo ufficiali commissari del Corpo di Commissariato dell'Esercito, del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e del ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico (4131).

(Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione) — Relatore: De Carli.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

CACCIA ed altri: Modifica alla tabella n. 1, allegata alla legge 22 novembre 1973, n. 873, concernente l'organico dei cappellani militari in servizio (3090).

(Parere della I e della V Commissione) — Relatore: Zoppi.

* * *

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

—*—

Mercoledì 25 settembre

ORE 16,30

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Istituzione della unità monetaria denominata « Lira Nuova » (LN) (2338).
(Parere della I, della II e della VI Commissione).

FRACANZANI ed altri: Norme concernenti le emissioni in ECU (1428).
(Parere della I, della II, della III, della IV e della VI Commissione).

Relatore: Carrus.

In sede consultiva.

Parere sulle proposte di legge in testo unificato:

Stato giuridico degli amministratori (208 e abb.).
(Parere alla I Commissione) — Relatore: Gregorelli.

Parere sulla proposta di legge:

CIAFFI ed altri: Ordinamento dei segretari comunali e provinciali (5349).
(Parere alla I Commissione) — Relatore: Carrus.

Parere sulle proposte di legge in un testo unificato:

Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo, del travertino, del porfido, della pietra, delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (3604-4408).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Monaci.

Parere sulle proposte di legge:

ANIASI ed altri: Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza integrativa delle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (262).

CASINI ed altri: Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale dipendente dai comuni e destinato a servizi di assistenza scolastica integrativa (847).

POLI BORTONE ed altri: Trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale che svolge attività integrative nelle scuole comunali (1198).

FIORI: Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza integrativa delle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (1524).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Carrus.

* * *

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—*—

Mercoledì 25 settembre

ORE 15,30

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del regolamento, del presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulla vicenda Dominion Dumenil.

ORE 16,15

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del regolamento, del presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulla vicenda dell'aumento di capitale delle Assicurazioni generali.

ORE 17

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del regolamento, del presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) sulla vicenda dell'aumento di capitale delle Assicurazioni generali.

ORE 18

In sede referente.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

Senatori BERLANDA ed altri: Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni (*Approvata dal Senato*) (2889).

(*Parere della I Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*) — Relatore: Usellini.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'Amministrazione finanziaria (5939).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione) — Relatore: Piro.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (*Approvati, in un testo unificato, dal Senato*) (5000).

(Parere della I, della II, della V e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

PAGANELLI ed altri: Revisione dei limiti di somma previsti per le vendite e le permuta dei beni patrimoniali disponibili dello Stato (763).

(Parere della I e della V Commissione, nonché della VIII Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

TRANTINO ed altri: Revisione dei limiti di somma previsti per le vendite e le permuta a trattativa privata dei beni patrimoniali disponibili dello Stato (1393).

(Parere della I e della V Commissione, nonché della VIII Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

Relatore: Serrentino.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 5272 e abb. (RC auto).

* * *

Giovedì 26 settembre

ORE 9

Svolgimento di interrogazioni:

PIRO ed altri: n. 5-02919 (terzo mercato) (16 maggio 1991).

BELLOCCHIO ed altri: n. 5-02948 (esposizione banche nei confronti della Federconsorzi) (23 maggio 1991).

BELLOCCHIO ed altri: n. 5-03084 (IMI-CARIPLO Collegio di tre società di revisione) (17 luglio 1991).

D'AMATO CARLO e PIRO: n. 5-03148 (Pagamento diritti doganali nei porti nazionali e in quello di Trieste) (23 settembre 1991).

ORE 10

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato sulla vicenda dell'aumento di capitale delle Assicurazioni generali.

ORE 11

In sede referente.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

Senatori BERLANDA ed altri: Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni (*Approvato dal Senato*) (2889).

(*Parere della I Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*) — Relatore: Usellini.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'Amministrazione finanziaria (5939).

(*Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione*) — Relatore: Piro.

Esame della proposta di legge:

BELLOCCHIO ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di informazione societaria, di sollecitazione al pubblico risparmio e di intermediazione finanziaria non bancaria (5248).

(*Parere della I, della II, della V, della VII, della X Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*) — Relatore: Piro.

In sede legislativa.

Discussione della proposta di legge:

Senatori PERUGINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, in materia di concessioni di alloggi (*Approvata dal Senato*) (5273). (*Parere della I e della VIII Commissione*) — Relatore: D'Amato Carlo.

* * *

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

—*—

Mercoledì 25 settembre

ORE 16

In sede referente.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

SAVINO ed altri: Norme per l'edilizia scolastica (5598).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione) — Relatore: Savino.

Esame della proposta di legge:

MASINI ed altri: Legge quadro per l'edilizia scolastica (5617).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) — Relatore: Savino.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

ARTIOLI ed altri: Disciplina della informazione sessuale nelle scuole statali (280).
(Parere della V e della XII Commissione).

FERRARI MARTE ed altri: Normativa per la informazione sessuale nelle scuole statali (1001).
(Parere della V e della XII Commissione).

BEVILACQUA ed altri: Introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola pubblica (1705).
(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione).

GARAVAGLIA ed altri: Norme sull'introduzione dell'educazione sessuale nella scuola (1736).
(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione).

STALLER: Studio della sessualità nelle scuole della Repubblica (4201).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).

POGGIOLINI ed altri: Norme per l'introduzione dell'educazione alla salute e dell'informazione sessuale nella scuola pubblica (4642).

(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione).

Relatore: Gelli.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

CEDERNA ed altri: Espropriazione ed assegnazione al demanio dello Stato della collezione del museo Torlonia (4934).

(Parere della I, della V e della VI Commissione) — Relatore: Amalfitano.

Seguito dell'esame delle proposte di legge in un testo unificato:

BONSIGNORE ed altri: Normativa speciale e finanziamenti straordinari per il teatro Regio di Torino in occasione del duecentocinquantenario anniversario della sua fondazione (4519).

(Parere della V Commissione).

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Interventi straordinari a favore degli Enti autonomi Teatro Regio di Torino e teatro comunale dell'Opera di Genova (4742).

(Parere della V Commissione).

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: Interventi straordinari a favore degli Enti autonomi Teatro Regio di Torino e teatro comunale dell'Opera di Genova (4820).

(Parere della V e della VI Commissione).

ROCELLI ed altri: Interventi straordinari a favore dell'Ente autonomo Teatro La Fenice di Venezia in occasione del duecentesimo anniversario della fondazione del teatro (5608).

(Parere della I e della V Commissione).

CURSI ed altri: Interventi a favore dell'Ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma (5762).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

Relatore: Ferrari Bruno.

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; Senatori VISENTINI ed altri: Norme sul diritto agli studi universitari (*Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione del Senato*) (5891).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione) — Relatore: Savino.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori VISENTINI ed altri: Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi (*Approvata dalla VII Commissione del Senato*) (5350).

(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore: Portatadino.

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e circensi (*Approvato dalla VII Commissione della Camera e modificato dalla VII Commissione del Senato*) (3985-B).
(*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Del Bue.

(*Subordinatamente alla effettiva assegnazione*).

* * *

Giovedì 26 settembre

ORE 9

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; Senatori VISENTINI ed altri: Norme sul diritto agli studi universitari (*Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione del Senato*) (5891).
(*Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione*) — Relatore: Savino.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori VISENTINI ed altri: Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi (*Approvata dalla VII Commissione del Senato*) (5350).
(*Parere della I, della V e della XI Commissione*) — Relatore: Portatadino.

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e circensi (*Approvato dalla VII Commissione della Camera e modificato dalla VII Commissione del Senato*) (3985-B).
(*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Del Bue.

(*Subordinatamente alla effettiva assegnazione*).

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte e del disegno di legge in un testo unificato:

ANIASI ed altri: Legge-quadro sulle attività sportive in Italia (265).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione).

ZOLLA ed altri: Norme generali per lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive e fisico-motorie (1267).

(Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).

DE CARLI ed altri: Riforma della legislazione sportiva (2009).

(Parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione).

SERVELLO: Norme per l'organizzazione dello sport agonistico e dell'attività fisico-motoria (2348).

(Parere della I, della IV, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

BATTISTUZZI ed altri: Nuove norme per lo sviluppo delle attività sportive (2399).

(Parere della I, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).

CARIA ed altri: Nuovo ordinamento delle attività sportive (2837).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).

DUTTO ed altri: Norme quadro per la diffusione dell'attività sportiva (2868).

(Parere della I, della IV, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

Legge-quadro sullo sport (3804).

(Parere della I, della IV, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).

Relatore: Seppia.

—

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

—

Comitato ristretto.

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 4325, 5074 e 5261, concernenti « Interventi in favore del cinema ».

—

Comitato permanente per i pareri.

Parere sulle proposte di legge in un nuovo testo unificato:

DE MITA ed altri: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna (2339-bis).

NATTA ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente il piano organico per la rinascita economica e sociale dell'isola (2420-bis).

CRAZI ed altri: Disciplina dell'intervento organico in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna (2536-bis).

LOI e COLUMBU: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (2680-bis).

PAZZAGLIA ed altri: Nuovo piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna (3178-bis).

*(Parere alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento) —
Relatore: Ferrari Bruno.*

* * *

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—*—

Mercoledì 25 settembre

Al termine della seduta antimeridiana dell'Aula.

Comitato dei nove.

Esame del provvedimento n. 4471-bis, concernente modifica dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente consorzi idraulici.

ORE 17

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni per le aree urbane (5432).

(Parere della I, della V, della VII, della IX, della X e della XI Commissione) — Relatore: Piermartini.

In sede consultiva.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (5000).

(Parere alla VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) — Relatore: Botta.

Esame delle proposte di legge in un testo unificato:

Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, di approvazione dello Statuto speciale per la Sardegna (2339-bis, 2420-bis, 2536-bis, 2680-bis, 3178-bis).

(Parere alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del Regolamento) —
Relatore: D'Addario.

* * *

Giovedì 26 settembre

ORE 11,30

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Interventi per la difesa del mare (4933).

(Parere della V Commissione nonché della IX Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) — Relatore: Milani.

ORE 12

In sede legislativa.

Discussione della proposta di legge:

BERTOLI ed altri: Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976 (5533).

(Parere della I, della V e della VII Commissione) — Relatore: Cerutti.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Senatori BERLINGUER ed altri; CUTRERA ed altri; MALAGODI ed altri; MANCINI ed altri; BOATO: Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità (Approvato dal Senato) (5036).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XIII Commissione) — Relatore: D'Angelo.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 13

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 532 e 3969, concernente la professione di dottore naturalista.

* * *

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

—*—

Mercoledì 25 settembre

ORE 17

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge e delle proposte di legge nn. 3923, 4906 e 5224, concernenti la riforma dell'ordinamento dell'Ente FS.

ORE 18,30

In sede consultiva.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge in un testo unificato:

RIDI ed altri: Riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle aziende collegate (656).

Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (3805).

(Parere alla I Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) — Relatore: Cursi.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

Giovedì 26 settembre
—**ORE 9,30****In sede referente.***Esame del disegno di legge:*

Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni (*Approvato dal Senato*) (5866).

(Parere della I, della V, della VI, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie, nonché della X Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) — Relatore: D'Amato Carlo.

Seguito dell'esame dei disegni e delle proposte di legge in un testo unificato:

RICCI ed altri: Costituzione dell'Ente porto di Ravenna (438).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

CONTU e **ROJCH**: Istituzione dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Porto Torres (503).

(Parere della I e della V Commissione).

FERRARI MARTE ed altri: Ristrutturazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste (950).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

LUCCHESI: Norme per la costituzione di società e consorzi tra aziende portuali dei mezzi meccanici e modifiche alla legge 9 ottobre 1967, n. 961 (1814).

(Parere della V e della XI Commissione).

ANTONUCCI: Gestione dei porti industriali del Mezzogiorno in deroga alla disciplina generale del demanio marittimo e dei porti (2453).

(Parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione).

CAMBER: Norme per l'attribuzione al porto di Trieste della classificazione di porto internazionale (2561).

(Parere della III, della V e della VI Commissione).

RIDI ed altri: Attuazione dei sistemi portuali. Nuovi criteri di classificazione e riforma delle gestioni portuali (2842).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della X e della XI Commissione).

GRILLO SALVATORE: Istituzione dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Catania (3024).

(Parere della I, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

TIRABOSCHI e **ORCIARI**: Costituzione dell'Ente porto di Ancona (3294).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

Disposizioni in materia di sistemi portuali, di classificazione dei porti, nonché di ordinamenti portuali e di lavoro portuale (3313-ter).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

LECCISI e LIA: Istituzione dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Brindisi (3646).

(Parere della I, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

CHIMENTI ed altri: Modifiche alla legge 14 novembre 1961, n. 1268, recante « Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali » *(Approvato dalla VIII Commissione del Senato)* (4433).

(Parere della I, della V e della X Commissione).

Relatore: Lucchesi.

* * *

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

—*—

Mercoledì 25 settembre

ORE 15,30

Svolgimento di interrogazioni:

DE JULIO n. 5-03004 sull'operato della GEPI con riferimento alla società tessile di Cetraro (CS) (17 giugno 1991).

DE JULIO e BECCHI n. 5-03104 sull'acquisizione di sistemi informativi da parte dello Stato (25 luglio 1991).

Discussione della risoluzione:

BALESTRACCI n. 7-00368 sulla serie di interventi e di strumenti volti alla costruzione di un sistema del turismo flessibile.

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte e del disegno di legge:

SANESE ed altri: Legge-quadro sull'ordinamento del settore fieristico (2151).
(Parere della I, della II, della III, della V, della VI e della VIII Commissione).

DONAZZON ed altri: Agevolazioni finanziarie per la realizzazione di un programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici (2730).
(Parere della V e della VI Commissione).

BORGHINI ed altri: Legge-quadro in materia fieristica (2963).
(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

Legge-quadro concernente disciplina delle attività del settore fieristico (2987).
(Parere della I, della III, della V, della VI e della VIII Commissione).

Relatore: Corsi.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

PELLICANÒ ed altri: Programma nazionale energia e clima globale (5217).
(Parere della I, della III, della V, della VII, della XI Commissione nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) — Relatore: Pellicanò.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

RUTELLI ed altri: Misure per la conversione industriale delle aziende produttrici di beni e servizi per usi militari (429).
(Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

DE JULIO ed altri: Istituzione di un Fondo per la riconversione dell'industria bellica (2178).
(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

STRADA ed altri: Istituzione di un fondo per la riconversione dell'industria bellica (3417).
(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

TAMINO ed altri: Norme per la riconversione dell'industria produttrice di materiali di armamento e modifica del modello di difesa (3600).
(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

Relatore: Ravaglia.

Esame delle proposte di legge:

PALLANTI ed altri: Modifiche alla struttura e alle funzioni della finanziaria pubblica « Gestioni e partecipazioni industriali » (GEPI S.p.A.) (5527).
(Parere della I, della V, della VI, della VIII, della XI e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

CAVICCHIOLI ed altri: Modifica alla disciplina degli interventi della GEPI SpA (5609).
(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione, nonché della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

Relatore: Napoli.

Esame della proposta di legge:

CRISTOFORI ed altri: Istituzione dell'Istituto nazionale della proprietà industriale (INPI) (329).
(Parere della I, della II, della III, della V, della VI e della XI Commissione) — Relatore: Righi.

Esame della proposta e del disegno di legge:

PICCHETTI ed altri: Soppressione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (2857).
(Parere della I, della III, della V, della VII e della XI Commissione, nonché della XIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

Norme per la trasformazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta in Ente nazionale per la forestazione ed il recupero della carta (ENFOR) (5517).
(Parere della I, della V, della VI, della VII e della XI Commissione, nonché della XIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

Relatore: Napoli.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

RIGHI ed altri: Disciplina delle attività di lavanderia, pulitura a secco, tintoria, smacchiatura, stireria ed affini (1427).

(Parere della I, della II, della VIII e della XII Commissione) — Relatore: Righi.

Esame delle proposte di legge:

PRANDINI ed altri: Nuove norme di incentivazione degli interventi cooperativi nelle politiche di promozione industriale (5538).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

PRANDINI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento in campo economico e nuove norme di incentivazione degli interventi cooperativi nelle politiche di promozione industriale (5687).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

BORGOGLIO ed altri: Nuove norme in materia di interventi cooperativi per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la promozione industriale (5735).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

Relatore: Sanese.

In sede consultiva.

Parere sulle proposte di legge in un nuovo testo unificato:

DE MITA ed altri: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna (2339-bis).

NATTA ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente il piano organico per la rinascita economica e sociale dell'isola (2420-bis).

CRAXI ed altri: Disciplina dell'intervento organico in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna (2536-bis).

LOI e COLUMBU: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (2680-bis).

PAZZAGLIA ed altri: Nuovo piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna (3178-bis).

(Parere alla V Commissione) — Relatore: Serra.

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

BUFFONI ed altri: Norme per la tutela industriale dei programmi per elaboratori elettronici (1290).

FUMAGALLI CARULLI ed altri: Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, recanti disposizioni in materia di protezione dei programmi di elaboratore (1602).

Disposizioni contro la abusiva applicazione, riproduzione, importazione, distribuzione, vendita e locazione dei programmi per elaboratori elettronici e delle relative istruzioni (4367).

DE JULIO: Norme per la tutela civile e penale del *software* e per l'esercizio dei diritti ad esso collegati (5501).

(Parere alla II Commissione) — Relatore: Sanese.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

Giovedì 26 settembre

ORE 9,30

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte e del disegno di legge:

SANESE ed altri: Legge-quadro sull'ordinamento del settore fieristico (2151).
(Parere della I, della II, della III, della V, della VI e della VIII Commissione).

DONAZZON ed altri: Agevolazioni finanziarie per la realizzazione di un programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici (2730).
(Parere della V e della VI Commissione).

BORGHINI ed altri: Legge-quadro in materia fieristica (2963).
(Parere della I, della II, della III, della V, e della VI Commissione).

Legge-quadro concernente disciplina delle attività del settore fieristico (2987).
(Parere della I, della III, della V, della VI e della VIII Commissione).

Relatore: Corsi.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

PELLICANÒ ed altri: Programma nazionale energia e clima globale (5217).
(Parere della I, della III, della V, della VII, della XI Commissione nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) — Relatore: Pellicanò.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

RUTELLI ed altri: Misure per la conversione industriale delle aziende produttrici di beni e servizi per usi militari (429).
(Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

DE JULIO ed altri: Istituzione di un Fondo per la riconversione dell'industria bellica (2178).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

STRADA ed altri: Istituzione di un fondo per la riconversione dell'industria bellica (3417).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

TAMINO ed altri: Norme per la riconversione dell'industria produttrice di materiali di armamento e modifica del modello di difesa (3600).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

Relatore: Ravaglia.

Esame delle proposte di legge:

PALLANTI ed altri: Modifiche alla struttura e alle funzioni della finanziaria pubblica « Gestioni e partecipazioni industriali » (GEPI S.p.A.) (5527).

(Parere della I, della V, della VI, della VIII, della XI e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

CAVICCHIOLI ed altri: Modifica alla disciplina degli interventi della GEPI SpA (5609).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione, nonché della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

Relatore: Napoli.

Esame della proposta di legge:

CRISTOFORI ed altri: Istituzione dell'Istituto nazionale della proprietà industriale (INPI) (329).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI e della XI Commissione) — Relatore: Righi.

Esame della proposta e del disegno di legge:

PICCHETTI ed altri: Soppressione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (2857).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della XI Commissione, nonché della XIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

Norme per la trasformazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta in Ente nazionale per la forestazione ed il recupero della carta (ENFOR) (5517).

(Parere della I, della V, della VI, della VII e della XI Commissione, nonché della XIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

Relatore: Napoli.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

RIGHI ed altri: Disciplina delle attività di lavanderia, pulitura a secco, tintoria, smacchiatura, stireria ed affini (1427).

(Parere della I, della II, della VIII e della XII Commissione) — Relatore: Righi.

Esame delle proposte di legge:

PRANDINI ed altri: Nuove norme di incentivazione degli interventi cooperativi nelle politiche di promozione industriale (5538).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

PRANDINI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento in campo economico e nuove norme di incentivazione degli interventi cooperativi nelle politiche di promozione industriale (5687).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

BORGOGLIO ed altri: Nuove norme in materia di interventi cooperativi per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la promozione industriale (5735).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

Relatore: Sanese.

* * *

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

—*—

Mercoledì 25 settembre

ORE 15,15

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunicazioni del Presidente sul programma e sul calendario dei lavori.

ORE 15,45

In sede legislativa.

Discussione della proposta di legge:

Senatori AZZARETTI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (*Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (5932).

(*Parere della I, della V e della XII Commissione*) — Relatore: Antonucci.

ORE 16,30

Comitato ristretto.

Esame del nuovo testo del disegno di legge n. 5048 (CONI).

ORE 17

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 4087 (Videoterminali).

ORE 17,30

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 4416 e abb. (Indennità di disoccupazione).

ORE 18,15

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 5689 (Equipollenza titoli di studio).

ORE 19

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 795 (Indennità integrativa speciale).

* * *

Giovedì 26 settembre

ORE 11

Comitato ristretto.

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 3120 e abbinate (Contratti di formazione e lavoro).

ORE 11,30

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 3930 e abb. (Imprenditoria femminile).

ORE 12

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 2899 e abb. (Indennità di maternità casalinghe).

* * *

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—*—

Mercoledì 25 settembre

ORE 15,30

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 549 e abb., concernenti « Riordino del settore erboristico ».

ORE 17

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 1690 e abb., concernenti « Norme di indirizzo per la qualificazione sanitaria e valorizzazione del termalismo e per il trasferimento alle regioni e l'ulteriore destinazione agli enti locali delle aziende e stabilimenti termali già facenti capo al disciolto EAGAT e all'INPS ».

ORE 18

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

Giovedì 26 settembre

Al termine della riunione congiunta con la VIII Commissione.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

* * *

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

—*—

Mercoledì 25 settembre

ORE 16

In sede referente.

Seguito dell'esame della proposta e del disegno di legge:

GALANTE ed altri: Norme sul commercio delle paste alimentari (3818).

(Parere della I, della II, della V e della X Commissione).

Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari *(Approvato dalla X Commissione del Senato (5386).*

(Parere della I, della II, della XI, della XII e della Commissione speciale per le politiche comunitarie, nonché della X Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento).

Relatore: Rabino.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modifiche alla legge 18 ottobre 1961, n. 1948, istitutiva dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni (4531).

(Parere della I, della II, della V e della VIII Commissione) — Relatore: Rabino.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

ROSINI ed altri: Disciplina dell'attività di allevamento ittico nelle acque interne (4611).

(Parere della I, della II, della VI, della VIII e della X Commissione) — Relatore: Torchio.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

—*—

Mercoledì 25 settembre

(Via del Seminario 76 - Aula III piano)

ORE 15,30

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato sui disegni di legge:

A.S. n. 2487 recante: « Norme generali in materia di opere pubbliche » (relatore: dep. Augusto Barbera).

A.S. n. 2924 recante: « Disposizioni per accelerare le opere e gli interventi di attuazione del programma di tutela ambientale » (relatore: dep. Gianni Lanzinger).

A.S. n. 2918 recante: « Legge quadro sulle aree protette ».

A.S. n. 2549 recante: « Istituzione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia ».

A.S. n. 2440 recante: « Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci Trezza ».

A.S. n. 1647 recante: « Norme in materia di parchi naturali regionali ».

A.S. n. 1666 recante: « Istituzione del parco marino di Porto Selvaggio ».

(relatore: dep. Luana Angeloni).

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

—*—

Giovedì 26 settembre

ORE 14,30

Osservazioni su provvedimenti legislativi.

Esame del seguente atto:

Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 - Atto Senato n. 2728 (*Relatore alla Commissione: on. Nicotra*).

* * *

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA**

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali simili**

—*—

Mercoledì 25 settembre

(Via del Seminario 76 - Aula V Piano)

ORE 15,30

Audizione del Ministro di grazia e giustizia.

* * *

Giovedì 26 settembre

(Via del Seminario 76 - Aula V Piano)

ORE 9,15

Audizione del Ministro dell'interno.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

—*—

Venerdì 27 settembre

(Via del Seminario, 76 - Aula V piano)

ORE 9,30

Comunicazioni del Presidente, e successivo dibattito, in ordine al programma dei lavori delle inchieste sul caso Moro e su alcune vicende connesse agli attentati in Alto Adige.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

—*—

Mercoledì 25 settembre

(Via del Seminario, 76 – Aula II piano)

ORE 13

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

* * *

INDICE DELLE CONVOCAZIONI**Mercoledì 25 settembre**

	<i>Pag.</i>
GIUNTA DELLE ELEZIONI	III
ORE 17 - Plenaria.	
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	IV
ORE 9 - Plenaria.	
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	V
ORE 15,30 - Comitato ristretto (Aula IX Commissione).	
I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI	VII
T.S.A. - Consultiva.	
ORE 16 - Comitato pareri.	
ORE 17 - Ufficio di Presidenza.	
II GIUSTIZIA	X
ORE 14 - Comitato pareri.	
ORE 14,30 - Comitato ristretto.	
ORE 15,30 - Referente - Legislativa.	
ORE 17,30 - Comitato dei nove.	
III AFFARI ESTERI E COMUNITARI	XVI
ORE 17 - Comitato ristretto.	

	<i>Pag.</i>
IV DIFESA	XVII
ORE 16 - Interrogazioni.	
ORE 17 - Indagine conoscitiva.	
V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE	XX
ORE 16,30 - Referente - Consultiva.	
VI FINANZE	XXII
ORE 15,30 - Audizione Presidente CONSOB.	
ORE 16,15 - Audizione Presidente CONSOB.	
ORE 17 - Audizione Presidente ISVAP.	
ORE 18 - Referente - Ufficio di Presidenza - Comitato ristretto.	
VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE	XXVI
ORE 16 - Referente - Legislativa.	
VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI	XXXI
T.S.A. - Comitato dei nove.	
ORE 17 - Referente - Consultiva.	
IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI	XXXIV
ORE 17 - Comitato ristretto.	
ORE 18,30 - Consultiva - Ufficio di Presidenza.	
X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	XXXVII
ORE 15,30 - Interrogazioni - Risoluzione - Referente - Consultiva - Ufficio di Presidenza.	
XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO	XLIII
ORE 15,15 - Ufficio di Presidenza - Comunicazioni del Presidente.	
ORE 15,45 - Legislativa.	
ORE 16,30 - Comitato ristretto.	
ORE 17 - Comitato ristretto.	
ORE 17,30 - Comitato ristretto.	
ORE 18,15 - Comitato ristretto.	
ORE 19 - Comitato ristretto.	

	<i>Pag.</i>
	—
XII AFFARI SOCIALI	XLVI
ORE 15,30 - Comitato ristretto.	
ORE 17 - Comitato ristretto.	
ORE 18 - Ufficio di Presidenza.	
XIII AGRICOLTURA	XLVII
ORE 16 - Referente.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	XLVIII
ORE 15,30 - Plenaria.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI	L
ORE 15,30 - Audizione Ministro grazia e giustizia.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	LII
ORE 13 - Ufficio di Presidenza.	

Giovedì 26 settembre

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XII)	VI
ORE 9,30 - Referente (Aula VIII Commissione).	
II GIUSTIZIA	XIII
ORE 10 - Referente - Comitato ristretto - Legislativa.	
IV DIFESA	XVIII
ORE 9,30 - Legislativa - Referente.	

	<i>Pag.</i>
VI FINANZE	XXIII
ORE 9 - Interrogazioni.	
ORE 10 - Audizione garante mercato assicurativo.	
ORE 11 - Referente - Legislativa.	
VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE	XXVIII
ORE 9 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 9,30 - Legislativa - Referente - Comunicazioni del Presidente - Comitato ristretto - Comitato pareri.	
VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI	XXXII
ORE 11,30 - Referente.	
ORE 12 - Legislativa - Ufficio di Presidenza.	
ORE 13 - Comitato ristretto.	
IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI	XXXV
ORE 9,30 - Referente.	
X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	XL
ORE 9,30 - Referente.	
XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO	XLIV
ORE 11 - Comitato ristretto.	
ORE 11,30 - Comitato ristretto.	
ORE 12 - Comitato ristretto.	
XII AFFARI SOCIALI	XLVI
Termine referente - Comunicazioni del Presidente.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO	XLIX
ORE 14,30 - Plenaria.	

Pag.

—

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO
DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

L

ORE 9,15 - Audizione Ministro interni.

Venerdì 27 settembre

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN
ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI
RESPONSABILI DELLE STRAGI.**

LI

ORE 9,30 - Plenaria.